RegioneEmilia-Romagna
Assemblea legislativa
Direzione generale

Dott.ssa Anna Voltan
Responsabile del Servizio Affari legislativi e coordinamento commissioni assembleari

SEDE

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno della relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza nella seduta dell'Ufficio di Presidenza del 19 maggio 2016

Distinti saluti.

Il Direttore generale
Leonardo Draghetti

All. n. 1

Relazione sulle attività del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Anno 2015

Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'ASSEMBLEA dei DIRITTI

Relazione sulle attività

Anno 2015

Garante per l’infanzia e l’adolescenza

Indice

Un anno di lavoro

L'attività del Garante pag. 7

Criticità pag. 12

Considerazioni conclusive pag. 13

Area della Promozione

Gli operatori dei servizi, il Garante incontra il territorio pag. 17
A cura di Antonella Grazia e Francesca Baraghini

I rapporti con l'avvocatura e le associazioni forensi pag. 20
A cura di Emiliana Bertolini

La promozione dei tutori volontari pag. 21
A cura di Antonella Grazia

Il mondo della scuola pag. 23
A cura di Antonella Grazia ed Emiliana Bertolini

I rapporti con il mondo accademico pag. 27
A cura di Emiliana Bertolini

Area della Protezione

Le segnalazioni pag. 31
A cura di Emiliana Bertolini

Il Tavolo di lavoro con l'Autorità giudiziaria
e i Responsabili dei Servizi socio-sanitari della Regione pag. 53
A cura di Emiliana Bertolini

Maltrattamento: prevenzione e protezione pag. 54
A cura di Antonella Grazia

I minori d'età fuori famiglia e i minori stranieri non accompagnati pag. 58
A cura di Antonella Grazia

Area della Partecipazione

I rapporti con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti pag. 63
A cura di Emiliana Bertolini

Il Coordinamento della Conferenza pag. 66
A cura di Emiliana Bertolini

Continuità degli affetti. Per una piena applicazione della Legge n. 173/2015 pag. 67
A cura di Antonella Grazia

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza incontra i ragazzi e le ragazze pag. 68
A cura di Antonella Grazia

I rapporti e la collaborazione con l'Assemblea legislativa e con i Tavoli di lavoro della Giunta regionale pag. 68
A cura di Antonella Grazia

Gli interventi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza pag. 70
A cura di Emiliana Bertolini

I rapporti con i mass media pag. 71
A cura di Emiliana Bertolini

Cronologia delle partecipazioni pag. 72

Parere del Garante su legge regionale n. 9 del 17 febbraio 2005 "Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza" pag. 75

Tabella comparata della legislazione regionale del Garante per l'infanzia e l'adolescenza pag. 83

Massimario delle decisioni del Garante pag. 93
A cura di Francesca Baraghini e Francesco Rosetti

Bambini e ragazzi in carico ai Servizi Sociali della regione Emilia-Romagna pag. 113
A cura dell'Osservatorio regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

"Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza" pag. 121
Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9

Rassegna stampa pag. 129

Un anno di lavoro

Signora Presidente dell'Assemblea Legislativa,
Signor Presidente della Giunta,
è questa la quarta Relazione annuale sull'attività svolta dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, che, a norma dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2005, presento oggi all'Assemblea legislativa nell'ultimo anno del mio mandato.

Essa si riferisce all'anno 2015, nel corso del quale è proseguito e si è accentuato nel Paese quel processo di rinnovata attenzione per i diritti delle persone minorenni a cui hanno dato avvio la legge 12 luglio 2011 n. 112, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la legge 10 dicembre 2012 n. 219 sulla disciplina della filiazione e, nella nostra Regione, la l.r. 27 settembre 2011 n. 13 che finalmente ha dato applicazione concreta alla l.r. 17 febbraio 2005 n. 9 poiché ad essa ha fatto seguito la nomina del primo Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nella persona di chi scrive queste note.

In tale contesto, dove ormai "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico" (art. 315 c.c.), sono poi sopravvenuti altri incisivi interventi del legislatore nazionale attuativi dei principi della Convenzione delle N.U sui diritti del fanciullo, mentre altri sono in corso di imminente approvazione ed altri ancora sono in programma. Si tratta di interventi destinati ad avere profonde ripercussioni sul sistema di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza a livello locale, sui servizi sociali e sanitari del territorio e sui loro compiti.

Va ricordato tra i primi il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 in vigore dal luglio 2014 che ha sostituito alla patria potestà la responsabilità genitoriale, ha introdotto il diritto del minore all'ascolto, il diritto dei nonni a mantenere rapporti con i nipoti, ed ha attribuito al tribunale ordinario tutta la competenza in materia di affidamento della prole. Tra i secondi vanno menzionati il decreto legislativo 18 agosto 2015 in materia di minori stranieri non accompagnati (attuativo delle direttive europee sul diritto

di asilo) e la legge 19 ottobre 2015 n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare. Sono poi in corso di approvazione il recentissimo provvedimento sulle unioni civili delle persone dello stesso sesso (S. 2081 Cirinnà) e il ddl governativo sull'efficienza del processo civile (C. 2953 Orlando) Quest'ultimo, che prevede la soppressione dei tribunali per i minorenni e l'istituzione di sezioni specializzate per la persona e per la famiglia in ogni tribunale ordinario, desta forti preoccupazioni per le sue ricadute sui servizi locali.

Infine, ed in prospettiva non lontana, seguiranno provvedimenti legislativi già preannunciati ed incardinati in Parlamento sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa), sul diritto di accesso dell'adottato alla conoscenza delle origini (S. 1978 Bossa), e sulla ineludibile revisione della normativa in materia di adozione, che va resa conforme alla Convenzione de L'Aja del 1996 ratificata con la legge 18 giugno 2015 n. 101. Premono in questo senso i profondi mutamenti sociali intervenuti, l'imminente approvazione del ddl Cirinnà sulle unioni civili delle persone dello stesso sesso, l'esigenza di aprire l'adozione alle persone sole, e quella di dare riconoscimento in Italia ai provvedimenti di protezione di diritto islamico (*Kafalah*).

Malgrado la frammentarietà di questi interventi, avvenuti al di fuori di un disegno organico e talora sulla spinta di fattori contingenti, un filo rosso li collega ed è riconoscibile. Si tratta di una disordinata ma progressiva implementazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 (di seguito, CRC) ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 196, di altri patti internazionali a noi più vicini come la Convenzione europea del 1996 sull'esercizio dei diritti da parte dei fanciulli (ratificata con la legge 20 marzo 2003 n. 77), e delle numerose disposizioni comunitarie che si sono succedute in questi anni. Non sono estranei a tale processo lo stimolo le sollecitazioni e non di rado le condanne dell'Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per i ritardi e le lacune del nostro diritto minorile e familiare.

In quella stessa direzione si muove anche il quarto Piano Nazionale di azione per l'Infanzia e l'adolescenza (di seguito, PNI) previsto dalla legge 23 dicembre 1997 n. 451 ed in corso di tardiva approvazione. Esso attribuisce compiti importanti ai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, elencandoli tra i soggetti coinvolti in una pluralità di settori. Prevede in primo luogo il loro coinvolgimento nell'attuare le azioni di sistema necessarie affinché i livelli essenziali delle prestazioni siano definiti ed esigibili su tutto il territorio nazionale. Impegna i Garanti regionali nella diffusione della CRC, nella formazione degli operatori, nella preparazione di linee guida e di protocolli di intesa. Infine, sollecita l'istituzione dei Garanti regionali nelle Regioni dove ancora mancano.

All'aumento dei diritti dei soggetti in età evolutiva si accompagna necessariamente un aumento di responsabilità da parte delle istituzioni, delle famiglie e degli stessi genitori. Si tratta infatti di passare dalla concezione/percezione del minorenne come

di un soggetto debole da proteggere e da plasmare a quella di un soggetto autonomo titolare di specifici diritti al quale fornire i "mattoni" e l'aiuto per costruirsi e per crescere (l'espressione è del Meucci). Dunque, e anche nelle relazioni familiari, non più soltanto figlio ma prima di tutto persona, titolare in quanto tale di diritti di libertà e di diritti sociali specifici che preesistono allo status filiationis e che devono essere resi effettivi ed esigibili.

E' quanto prescrive la Regione Emilia Romagna, con la l.r. 28 luglio 2008 n. 14 recante "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni". La nostra Regione è stata in questo antesignana rispetto alle altre e alla stessa normativa nazionale. Si tratta di educare i bambini e le bambine a crescere nella consapevolezza che hanno dei diritti, ma che là dove c'è un diritto esiste una responsabilità ed anche un dovere: un dovere verso se stessi e un dovere di rispetto del diritto dell'altro. Ciò comporta un crescente impegno educativo e una crescente responsabilità degli adulti come singoli e delle istituzioni nel loro complesso. Sarebbe grave che la ripresa di attenzione verso il mondo minorile cui si è fatto cenno all'inizio venisse meno o fosse ostacolata da asserite ragioni di riduzione della spesa o di razionalizzazione organizzativa. E' invece necessario un rafforzamento delle politiche dedicate, e in questo senso va l'art. 9 della legge n. 14/2008 citata sopra, che intende conferire priorità agli interventi in favore dei bambini e degli adolescenti.

L'attività del Garante

Anche l'azione concreta di questo Garante in tale contesto è divenuta più impegnativa e più impegnata. La promozione dei diritti sanciti dalla CRC costituisce infatti la ragione stessa di una specifica figura di garanzia dei soggetti di minore età, sia a livello nazionale (dove è appena stata nominata la nuova Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza) sia a livello di Regioni e Province Autonome (dove la rete dei Garanti è in via di completamento con la recente istituzione del Garante in Lombardia e l'ormai prossima istituzione di analoga figura in Piemonte). Va sottolineato che i Garanti regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano non sono figure alle dipendenze dell'Autorità garante nazionale e nemmeno suoi terminali decentrati. Essi hanno una loro propria ed autonoma funzione, divenuta insostituibile a seguito delle modifiche dell'art. 117 cost., che attribuisce alla competenza esclusiva e legislativa delle Regioni la materia dei servizi socio-assistenziali e la loro organizzazione.

In conformità con la legge regionale istitutiva n. 9/2005, modificata dalla legge regionale n. 13/2011, l'attività del Garante copre un arco molto ampio di settori relativi ai diritti fondamentali che la CRC riconosce all'infanzia e all'adolescenza. Tra questi spiccano il diritto alla vita, alla sopravviven-

za e allo sviluppo (art. 6); il diritto a essere allevato ed educato dai propri genitori (art. 7/1); il diritto alla non discriminazione (art. 8); il diritto all'ascolto e alla partecipazione (artt. 12 e 13); il diritto di essere protetto da ogni forma di maltrattamento violenza negligenza e abuso fisico o mentale (art. 19), il diritto all'educazione (art. 28). Essi costituiscono le basi su cui si fonda l'azione del Garante, il quale interviene per sollecitarne la piena attuazione o per denunciarne la violazione.
Questi diritti vengono spesso ricondotti allo schema delle **Tre P**, ovvero della *Provision*, della *Protection* e della *Promotion*. I provision rights sono quelli che si riferiscono all'accesso a servizi o beni materiali e immateriali (quali, ad esempio, il diritto all'educazione, il diritto alla salute, il diritto al gioco); i *protection rights* sono quelli che prevedono la protezione del fanciullo da situazioni di rischio, di danno o di pericolo (come l'abbandono l'abuso e il maltrattamento); i *promotion* (o *participation*) *rights* riconoscono il ruolo attivo del fanciullo come agente di cambiamento e portatore di idee e opinioni.

Si distinguono nell'attività del Garante le seguenti macro-aree: l'**area della promozione e dell'applicazione della CRC**, che riguarda il rispetto e la diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; l'**area dell'implementazione della rete territoriale**, che si sviluppa in particolare sul piano dei rapporti con i servizi socio-assistenziali e della loro interazione con il sistema della giustizia, con l'avvocatura e le forze dell'ordine; l'**area della protezione dei diritti**, che tocca l'attività del Garante a livello di ascolto ricezione e presa in carico delle segnalazioni su violazioni o rischi di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti di cui il Garante venga a conoscenza perché qualcuno glielo segnala o perché si attiva d'ufficio; infine, l'**area che riguarda i rapporti e le collaborazioni inter-istituzionali del Garante**, in particolare con la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Autorità garante, con gli Assessorati regionali competenti e con la Commissione assembleare per la parità e per i diritti e delle persone. Si darà ora una rapida panoramica degli interventi effettuati, rimandando al seguito per maggiori dettagli e approfondimenti.

Anche per l'attività del Garante può essere utile lo schema delle Tre P, opportunamente adattato.

L'area della **Promozione** concerne le iniziative per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e l'affermazione dei diritti riconosciuti dalla CRC. Sotto alcuni aspetti essa ha anche compiti di prevenzione e di rinforzo della rete.

L'attenzione dell'Ufficio si è rivolta in particolar modo agli operatori dei servizi socio-sanitari, al mondo della scuola, agli operatori del diritto, alle agenzie formative, alle famiglie e ai loro attori principali. Si sono quindi tenuti incontri decentrati con gli operatori dei servizi socio-sanitari locali, raggruppati secondo un criterio che ha coperto l'intero territorio regionale. Si tratta della prosecuzione di un'iniziativa che ha avuto inizio nel primo anno di attività di questo Garante, e che ha dato buoni frutti anche sul piano della manutenzione della

rete di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza. Anche quest'anno gli incontri hanno fatto emergere problematiche e criticità diverse, e hanno avuto ricadute positive sulla formazione degli operatori.

Per gli operatori della giustizia sono proseguiti i contatti e i rapporti con l'avvocatura, vale a dire con le associazioni professionali di specialisti in materia minorile e familiare e con gli Ordini professionali del territorio. Per effetto di questo lavoro il Consiglio dell'Ordine forense di Bologna ha finalmente designato un suo rappresentante permanente nel Tavolo di lavoro di cui si dirà oltre, e fin dallo scorso luglio la Fondazione forense di Bologna è stata invitata a sottoscrivere con l'Ufficio del Garante un accordo per l'organizzazione di un corso per la formazione di curatori speciali. L'iniziativa darebbe attuazione completa all'art. 5 della legge istitutiva del Garante, già portata a termine dall'Ufficio per quanto concerne i tutori. Sin dal 2013 (non 2014) infatti l'Ufficio è attivo nella promozione dei tutori volontari; attualmente collabora con una rete di Comuni capoluogo (Bologna, Ferrara, Reggio Emilia) che hanno avviato appositi corsi di formazione. In passato, si sono svolti in proposito incontri con i Giudici tutelari, ed è recente l'approvazione dell'apposito elenco degli aspiranti tutori volontari da parte del competente Assessorato regionale.

L'interazione col mondo della scuola si è sviluppata anzitutto con l'Ufficio scolastico regionale allo scopo di promuovere il contrasto alla povertà educativa e il diritto all'ascolto. Quest'ultimo è previsto dall'art. 12 della CRC e dall'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ma trova ancora ostacoli nella sua attuazione come è emerso da una Ricerca biennale sugli sportelli d'ascolto nelle scuole, commissionata alla Scuola di Psicologia dell'Università di Bologna. La collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale è stata cercata anche con specifico riferimento alla prevenzione del fenomeno del bullismo e ci si augura possa continuare anche nel 2016 in collaborazione con il Corecom Emilia-Romagna.
Nella diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia un contributo rilevante può venire dal mondo accademico ed in particolare dalle Facoltà di Giurisprudenza. Il quarto PNI citato all'inizio impegna i Garanti regionali e le Università a una diffusione sistematica della Convenzione e a prevedere la specializzazione mirata sull'infanzia di tutti gli operatori che operano con e per i minorenni. Una ricerca commissionata dall'Ufficio nel 2013 all'Università di Ferrara aveva posto in luce l'insufficienza in ambito regionale degli studi giuridici e dell'offerta formativa concernenti il diritto minorile e la conoscenza della CRC. Si sono avviati così rapporti con gli Atenei del territorio regionale, ed in particolare con quelli di Modena e Reggio Emilia e di Bologna. Con il Dipartimento di Scienze giuridiche di quest'ultimo Ateneo è stato siglato un Accordo di collaborazione per la realizzazione di attività congiunte in materia di diritto minorile. L'Accordo si concentra su tre ambiti: didattica, ricerca, e diffusione di una formazione specialistica in tema di diritti e tutela dei minori. L'Ufficio del Garante fa parte altresì del Comitato di indirizzo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

L'area della **Protezione** riguarda tra l'altro il settore delle segnalazioni, che il Garante riceve dall'esterno attraverso gli ordinari o gli appositi canali di comunicazione "anche dalle persone di minore età" (segnalazioni in entrata: art. 2 lettera f) della legge istitutiva).

La precisazione è importante sotto due profili. In primo luogo toglie il dubbio che i minorenni abbiano bisogno del permesso dei genitori per rivolgersi al Garante. Se così fosse, sarebbe vanificato il loro diritto all'ascolto. In secondo luogo pone in risalto la profonda diversità tra il ruolo dei Garanti dell'infanzia e le altre figure di garanzia o di difesa civica. Coloro che si rivolgono a queste ultime figure sono cittadini che ritengono violati i loro diritti e che sono in grado di dolersene e di chiederne l'adempimento. Non così i soggetti minorenni, che quanto meno fino all'età del discernimento non sono in grado di farlo psichicamente e neppure fisicamente. La differenza pertanto è macroscopica e si risolve in una macroscopica diversità di funzioni: eppure, e stranamente, sembra sfuggire a quanti pensano di poter misurare l'attività del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza sulla base di tale parametro. Basterebbe considerare (ma non tutti sembrano farlo) che l'arco della minore età va dal primo giorno di vita al compimento del diciottesimo anno, e che un neonato maltrattato o un bambino di cinque anni abusato non sono certo in grado di rivolgersi direttamente al loro Garante.

Le segnalazioni "in uscita" assumono aspetti diversi, ma hanno la comune funzione di richiamare l'attenzione delle autorità competenti sulla violazione o sui rischi di violazione di diritti individuali o di interessi diffusi concernenti i minori di età. Esse possono essere prese dal Garante di propria iniziativa, sulla base di dati o notizie apprese, e si concretizzano in atti di raccomandazione, di sollecitazione, di richiamo, di segnalazione propriamente detta. Ciascuno di questi atti costituisce la fase finale di un procedimento diretto ad acquisire elementi di conoscenza del caso specifico, e che può anche tradursi in tutto o in parte in attività di sostegno o di stimolo ai servizi, e in rinforzo della rete di protezione anche giudiziaria.

Anche nel 2015 una raccolta massimata delle decisioni più significative del Garante è stata curata dall'Ufficio, e rappresenta un utile strumento conoscitivo non solo dell'attività del Garante medesimo ma anche dei principali problemi portati alla sua attenzione.

Altri settori importanti dell'attività di protezione riguardano l'interazione tra interventi giudiziari e protezione socio-assistenziale, il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso, i minori fuori famiglia e gli stranieri non accompagnati.

Il Tavolo di lavoro con l'Autorità giudiziaria e i Responsabili dei Servizi socio-sanitari della Regione, istituito sin dall'inizio del mandato, ha proseguito la sua attività. Esso si è arricchito della partecipazione dell'avvocatura, e da ultimo si è ampliato ai presidenti del tribunali civili ed ai giudici tutelari di tutto il distretto di corte d'appello. A rappresentare la Regione Emilia-Romagna per gli aspetti della protezione sociale è inter-

venuta la dr.ssa Kiriakoula Petropoulakos, direttrice generale della sanità e delle politiche sociali. Le profonde innovazioni intervenute nella normativa minorile e familiare hanno suggerito l'ampliamento, che è stato apprezzato e sostenuto dalla Presidenza della Corte di appello. La dr.ssa Angela De Meo, presidente della prima sezione civile della Corte, ha presieduto la prima riunione. Nell'ultima seduta è stata proposta da questo Garante l'elaborazione di linee guida per un migliore raccordo fra tribunali ordinari e servizi socio-assistenziali del territorio. Protocolli d'intesa già esistono a Rimini ed a Reggio Emilia, e sembra ormai prossima l'approvazione anche a Piacenza. Si è in attesa di conoscere quanto le altre sedi giudiziarie hanno prodotto.

Quanto al fenomeno del maltrattamento, che viene portato all'attenzione del Garante da diverse fonti (autorità giudiziaria, segnalazioni, mass media, servizi sociali, istituti scolastici, privati), l'attività di protezione e contrasto si è sviluppata in vario modo. A livello generale di contrasto, questo Garante ha preso parte come esperto alla Commissione consultiva istituita nel 2014 dall'Autorità garante nazionale, che ha prodotto un documento guida nazionale presentato il 12 maggio 2015 alla Camera dei Deputati.

Più specificamente, il Garante si è occupato di una serie di gravi violenze ed abusi sessuali verificatisi nel territorio reggiano, caratterizzati anche da sfruttamento della prostituzione minorile da parte di genitori o familiari. Sull'argomento egli è stato audito dalla Commissione assembleare per la parità.

In tema di vittime e autori del bullismo, sono da menzionare dei preoccupanti casi di violenza nella scuola primaria. A questo proposito il Garante ha chiesto e sollecitato l'istituzione di un tavolo di lavoro con l'Ufficio scolastico regionale, l'Autorità giudiziaria minorile ed i Servizi sociosanitari regionali allo scopo di concertare strategie comuni e interattive anche per la fascia delle scuole secondarie di primo grado. L'iniziativa però dopo la prima riunione non ha avuto il seguito desiderato. L'Ufficio del Garante o il Garante di persona hanno inoltre partecipato ai tavoli regionali concernenti la materia.

La protezione dei minori fuori famiglia è stata considerata un obiettivo primario. Per quanto riguarda le comunità socio-assistenziali, che nel territorio regionale raggiungono un numero molto elevato (più di 300), essa si è articolata in un programma di raccolta dati sui minori accolti; di verifica delle modalità di allontanamento ed ingresso; di visite a comunità campione; di raccomandazioni e solleciti alle autorità di vigilanza centrali e locali. Si è così lavorato alla pubblicazione di un *Libro bianco* contenente i dati raccolti dalla Procura minorile e dall'Osservatorio regionale, rilevando l'urgente necessità di armonizzare i metodi di rilevamento che, attualmente, non consentono una comparazione tra le diverse fonti. Si è inoltre effettuata la ricerca azione menzionata più indietro, concernente l'appropriatezza degli allontanamenti nelle famiglie maltrattanti. Ne è emersa l'esigenza di interventi più tempestivi anche mediante il sistema dell'*home visiting*, e di una diversa organizzazione dei servizi con superamento di quelli multi utenza.

Il Garante è stato nominato componente ed ha partecipato ai lavori della Commissione consultiva sulla tutela dei minorenni stranieri non accompagnati, istituita dall'Autorità garante. Essa ha prodotto un documento di proposta che sottolinea l'importanza dei tutori volontari ed il ruolo dei Garanti regionali in questo settore. E' quindi proseguita l'attività di sostegno alle iniziative di formazione di volontari tutori nel territorio regionale.

L'area della **Partecipazione** può essere intesa come quella volta a incrementare i diritti dei minori all'ascolto e alla cittadinanza attiva, e sotto questo aspetto fa parte dell'area della Promozione già esaminata in precedenza.

Qui è opportuno prenderla in esame sotto l'aspetto delle collaborazioni istituzionali attivate o attuate dal Garante, prima fra tutte la collaborazione con l'Autorità Garante nazionale e la partecipazione alla Conferenza nazionale di garanzia per l'infanzia e l'adolescenza. A quest'ultimo proposito va messa in evidenza la nomina di questo Garante a Coordinatore della Conferenza, incarico che comporta i collegamenti con i Colleghi Garanti regionali, la raccolta la diffusione e il confronto di buone prassi, la discussione preliminare degli argomenti da proporre all'o.d.g. della Conferenza di garanzia.
Il Garante è stato invitato alla Scuola Superiore della Magistratura, per tenere una relazione su "La figura e le funzioni del giudice onorario negli uffici giudiziari: aspetti critici e prospettive future". Frequenti le collaborazioni con gli Assessorati regionali aventi competenze che toccano i diritti dei minori (Politiche sociali, Scuola, Sanità, ecc.). Interventi sono stati effettuati nell'area dei mass media, per richiamare i responsabili di quotidiani o di emittenti televisive al rispetto delle norme che tutelano i minori da violazioni della riservatezza. Il Garante ha svolto attività anche in materia di pareri e proposte. Fra queste va ricordato il parere trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea su "L'attuazione della l.r. 9/2005 modificata dalla l.r. 13/2011. Valutazione, criticità, proposte." Inoltre si è espresso in materia di bigenitorialità, con particolare riferimento all'istituzione di appositi registri decisa da alcuni Comuni del territorio.

Criticità

Già nella Relazione di due anni or sono questo Garante aveva segnalato un certo numero di criticità della legge istitutiva che la pratica aveva fatto emergere. Tra queste, la scarsa visibilità e la difficile accessibilità del Garante; il rischio che la struttura amministrativa di supporto potesse condizionarne di fatto l'indipendenza; la concezione a piramide delle tre figure di garanzia delineata dalle modifiche introdotte con la l.r. n. 13/2011. Si tratta di criticità che ben potrebbero essere eliminate con limitati ritocchi della normativa, senza alterare l'impianto generale. E' auspicabile che

dalla ricerca trasversale in atto emergano indicazioni utili in tal senso. Per evidenziare in maniera più precisa gli aspetti della legge regionale che danno o potrebbero dare problemi, questo Garante ha redatto il già citato motivato parere allegato alla presente Relazione, che a norma dell'art. 11 della legge istitutiva ha già inviato alla Presidenza dell'Assemblea e al Comitato scientifico della ricerca predetta.

Se ciò vale dal punto di vista normativo, da quello amministrativo ed operativo va detto che le buone prassi di interazione tra questo Garante e la Responsabile del Servizio Patrizia Comi hanno permesso di operare al meglio nella situazione data. A ciò hanno contribuito l'alta qualificazione, la dedizione e, non di rado, lo spirito di sacrificio del personale assegnato all'Ufficio, composto soltanto da due unità di ruolo (Emiliana Bertolini e Antonella Grazia) e da una contrattista (Francesca Baraghini). E' auspicabile che la recente riorganizzazione della Direzione generale deliberata dall'Ufficio di Presidenza consenta di proseguire e di incrementare le buone prassi in atto. Va segnalata inoltre la preziosa collaborazione prestata volontariamente e a titolo gratuito dal dott. Francesco Rosetti, magistrato a riposo con grande esperienza e competenza nel settore dei minori e della famiglia.

Per quanto concerne l'applicazione concreta nel territorio regionale dei diritti che la CRC riconosce a bambini bambine e adolescenti, l'attività del Garante nell'anno 2015, sinteticamente riferita nei paragrafi precedenti, viene meglio descritta nei capitoli che seguono. Qui preme rilevare che da quell'attività sono emersi alcuni aspetti problematici già segnalati nelle Relazioni degli anni precedenti e non del tutto risolti.

Spicca tra questi l'eccessiva frammentazione dei servizi territoriali e la grande difformità delle forme di gestione. Tutto questo incide negativamente sulla qualità degli stessi; rende difficile l'interazione con l'autorità giudiziaria minorile; determina il mantenimento di servizi generalisti e multifunzione; impedisce la creazione su tutto il territorio regionale di una rete omogenea di servizi specializzati dedicati ai minori. La recente legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 sulla riforma del sistema di governo regionale e locale rinvia a successive leggi regionali il completamento del processo di riordino. E' auspicabile che a quelle criticità, messe in luce anche da un'apposita ricerca effettuata nel 2012 dall'Agenzia sanitaria regionale, si cerchi di porre rimedio.

Considerazioni conclusive

Un'apposita figura di garanzia specializzata nel campo dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, benché prevista dallo Statuto regionale e dalla l.r. n. 9/2005, non era mai esistita nella nostra Regione. Questi quattro anni di intenso lavoro consentono ora a chi scrive di affermare senza presunzione alcuna che il bilancio dell'esperienza com-

piuta è nettamente positivo.
L'Ufficio del Garante è divenuto gradualmente un **punto di riferimento nella materia minorile** per i servizi, la scuola, la giustizia minorile e le famiglie. Le segnalazioni pervenute al Garante - termometro della condizione giovanile nel territorio regionale ed antenne sul territorio- permettono di capire come sia percepita la nuova figura.

Appare ormai superata la fase iniziale, caratterizzata dalla percezione del Garante come di un giudice superiore a cui appellarsi contro i provvedimenti dell'autorità giudiziaria di affidamento della prole. Un lento ma continuo processo di più corretta percezione del suo ruolo è in atto. Dal mondo della scuola iniziano a pervenire segnalazioni da parte dei dirigenti di istituto e degli insegnanti. Da parte dei servizi si richiede il suo intervento e il suo parere nei casi problematici, mentre sono diminuite le segnalazioni di ritardi o di inadempienze tra servizi ed autorità giudiziaria e viceversa. Gli stessi ragazzi cominciano a scoprire il Garante, malgrado le difficoltà di accesso e la scarsa visibilità lamentate nelle precedenti Relazioni.

Il Tavolo di lavoro con i Servizi e l'Autorità giudiziaria, da ultimo esteso a tutte le sedi giudiziarie del territorio, ha permesso di migliorare la rete e di avviare la conoscenza reciproca. Le iniziative di formazione e di ricerca hanno formato oggetto di interesse e di apprezzamento anche in sede accademica. La collaborazione col volontariato ha dato buoni frutti nel campo della tutela. Il coordinamento di tutti i garanti regionali, attribuito a questo Garante nello scorso anno, costituisce per la nostra Regione un osservatorio privilegiato.

Risultati ancora migliori sono tuttavia possibili e auspicabili, allo scopo di adeguare tempestivamente la protezione dei minori alle trasformazioni profonde che sono in atto. In campo familiare, i concetti di genitorialità e di genitura sono in mutamento.

L'ipotesi di una riproduzione tecnicamente costruita in base alle preferenze e alle scelte dell'aspirante genitore non appartiene più al futuribile ma al futuro prossimo, e in alcuni Paesi già al presente. Si fa strada l'idea che esista un diritto al figlio. In tale stato di cose, deve assolutamente acquistare maggiore peso il riconoscimento del minore come soggetto autonomo di diritti prima ancora che come figlio, così come sancisce la Convenzione delle Nazioni Unite più volte ricordata sopra.

Parallelamente a questo, un altro fenomeno epocale è in atto: la migrazione di interi popoli che cercano rifugio dalla fame e dalla guerra. La massiccia presenza tra noi di minorenni di tutte le età anche senza genitori pone tra gli altri un problema di pronta ed efficace rappresentanza legale a tutela dei loro diritti. Il sistema di protezione normativo, giudiziario e socioassistenziale non è preparato a gestire con la necessaria tempestività un simile fenomeno.

Infine, il terremoto giudiziario che provocherà il disegno di legge governativo in discussione al Senato con l'incauta soppressione dei tribunali per i minorenni (S. 2284) porrà ben presto un problema di interazione dei servizi con uffici giudiziari non specializzati nella materia minorile, e per di più

già sovraccarichi di lavoro ordinario.

La figura del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza potrebbe giocare un ruolo importante di protezione e di rappresentanza in questi settori apparentemente così diversi. Quella e questi sono accomunati dalla novità, e richiedono strumenti nuovi e approcci nuovi. Per certi aspetti occorrerebbero modifiche della legislazione nazionale (ad es., nel codice civile); per altri sarebbe idoneo e preferibile l'intervento del legislatore regionale o anche soltanto l'emanazione di direttive o determinazioni amministrative.

E' fermo auspicio di questo Garante, con questa sua Relazione annuale, che la nostra Regione sappia cogliere l'opportunità di porsi ad esempio e stimolo di tutte le altre come laboratorio di idee e di esperienze per lo sviluppo di quella figura e questi fenomeni.

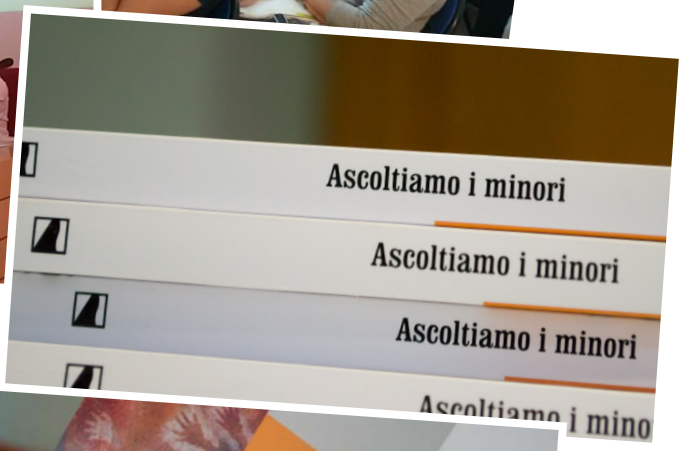
Ascoltiamo i minori
Ascoltiamo i minori
Ascoltiamo i minori

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza incontra i ragazzi e le ragazze

Area della Promozione

L'**Area della Promozione** riguarda le iniziative dirette a diffondere la conoscenza e l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sanciti dalla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo. Per alcuni aspetti, la stessa svolge compiti di prevenzione e di rinforzo della rete dei soggetti che hanno un ruolo nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: gli operatori dei servizi socio-assistenziali e della giustizia, gli educatori e gli insegnanti, le Forze dell'ordine e, in particolare, la polizia postale, la stampa e gli operatori dei media, le Autorità e le Istituzioni.

Gli operatori dei servizi, il Garante incontra il territorio

A cura di Antonella Grazia e Francesca Baraghini

Nel corso del 2015 il Garante ha organizzato, in stretta collaborazione con gli Uffici provinciali competenti, **un ciclo di quattro incontri territoriali dedicati ai Servizi e ai loro operatori** dal titolo "Promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"; quest'intensa esperienza gli ha permesso di incontrare e dialogare con molti dei rappresentanti del territorio che nelle diverse aree si occupano di minori. Un confronto che ha coinvolto più di 200 rappresentanti di enti pubblici e soggetti privati provenienti da diversi settori del sociale, della sanità, della scuola e della sicurezza.

Il programma degli incontri è stato per la prima volta organizzato **in un'ottica di "area vasta" e non più per singola provincia** come avveniva in precedenza; ciò anche in previsione della futura riorganizzazione territoriale dovuta alla soppressione degli enti provinciali. Nel corso degli incontri il Garante ha rilevato dagli argomenti portati dagli amministratori e dai responsabili dei servizi che hanno aperto i seminari: da un lato, il forte interesse delle amministrazioni locali per l'infanzia e, dall'altro l'impegno ma anche la fatica, del lavorare in reti sempre più instabili e complesse. Dagli operatori è invece emerso il sempre più presente e frequente rapporto tra i servizi e l'autorità giudiziaria ordinaria, e non più solo minorile.

Le singole giornate sono state l'occasione per il Garante di **approfondire alcuni temi specifici**, fra cui le molteplici forme gestionali dei Servizi; ad esempio nelle aree provinciali di Parma e Piacenza si contano più di 20 forme di gestione dei servizi sociali, con una "frammentazione" che è fonte di "forti complessità per gli operatori". Il Garante ha rilevato come si tratti spesso di "raggruppamenti territoriali" fatti nell'ottica prevalente di altre caratteristiche e funzioni, manifatturiere o di promozione territoriale, approcci sicuramente legittimi e importanti ma che non si conciliano al meglio con le esigenze di coerenza territoriale proprie della tutela dei minori. Lo stesso tema si presenta anche nelle altre aree della regione; sono più di 50 i diversi enti gestori dei servizi sociali in Emilia-Romagna, fra questi: Comuni, Unioni e Associazioni di Comuni, Aziende di Servizi alla Persona, Aziende sanitarie locali e altro ancora. Tutto ciò porta **a modelli organizzativi diversi** a cui spesso conseguono tecniche e metodologie di intervento e di azione non omogenee o in alcuni casi interventi talora sovrapposti e non coordinati.

Fra le problematiche emerse durante gli incontri, con particolare riguardo alle aree di Modena e Reggio Emilia, così come nell'incontro con la Romagna, il Garante ha registrato temi quali: la complessità dei rapporti tra i servizi e le autorità giudiziarie minorili, oltre alla complessità dei casi dovuta spesso al crescente livello di conflittualità dei genitori. I diversi operatori hanno evidenziato anche la frequente difficoltà di "tenuta" degli inserimenti in struttura e le problematiche relative alla privacy che portano alcuni operatori "a resistenze" nel condividere informazioni, anche all'interno della rete. Nel merito, il Garante ha ricordato il preminente interesse del minore e della sua tutela e come ogni servizio ed operatore sia chiamato, pur nel rispetto della sensibilità dei dati che tratta, a contribuire a rendere più tempestiva, integrata e coordinata l'azione territoriale utile a garantire a tutti i bambini e a tutti i ragazzi pari opportunità di tutela dei loro diritti e di accesso ai servizi preposti. Altro tema di rilievo che si riconnette con il precedente è il numero fortemente disomogeneo dei minori che risultano essere presi in carico dai servizi sociali del territorio di residenza per problemi di carattere socio-economico, assistenziali o per motivi di protezione. La percentuale (dicembre 2013) varia da zona a zona, con punte massime del 14,6% nell'ambito della provincia di Piacenza e un minimo del 4,4% nella provincia di Rimini; è questo un quadro che pone diversi quesiti, a cui non sempre vengono date risposte coerenti con il preminente interesse del minore.

In tutti gli appuntamenti il Garante ha ricordato come in tema di diritti primo fra tutti, sia il diritto ad essere, come cioè "il fanciullo debba sempre essere preso in considerazione in quanto persona. Egli è titolare di diritti civili e sociali fin dalla nascita ed a prescindere dal suo successivo status di figlio". Gli incontri sono stati anche l'occasione per ricordare come "la Convenzione Onu, così come già rilevato da un maestro del diritto minorile quale Carlo Alfredo Moro, sia non soltanto un codice di norme giuridiche, bensì un vero programma pedagogico".

L'intero precorso di incontri e confronto ha preso inizio l'**11 maggio 2015 a Parma**, è proseguito l'**11 giugno 2015 a Modena** per le aree provinciali di Reggio Emilia e Modena. Dopo la pausa estiva il **22 settembre 2015 a Cesena** il Garante ha dialogato con i rappresentanti dei Servizi delle tre provincie della Romagna: Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, mentre l'incontro conclusivo per le aree territoriali di Ferrara e Bologna si è svolto il **19 ottobre in Regione** presso la sala polivalente dell'Assemblea legislativa.

Tabella riassuntiva del questionario di gradimento - incontri territoriali anno 2015:

	Molto rilevante	Abbastanza rilevante	Rilevante	Poco rilevante	Non rilevante
11 maggio Piacenza e Parma	17	5	6	-	1
11 giugno Reggio Emilia e Modena	11	8	8	-	-
22 settembre Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena	15	6	7	-	-
19 ottobre Ferrara e Bologna	8	5	3	3	-
Totali	51	24	3	3	1

Sempre con attenzione alle attività dedicate alla rete degli operatori, con un particolare riguardo anche alla scuola e alle associazioni del terzo settore il Garante ha sostenuto il progetto "3C Conoscere, Capire, Condividere" realizzato da "Il Faro", il Centro Specialistico Provinciale contro gli abusi all'infanzia di Bologna, in partnership con la Onlus "Isola che c'è", che è stato presentato il 23 aprile a Bologna. Il progetto si articola in 7 opuscoli formativo-informativi, che affrontano il tema del rischio di maltrattamento rivolgendosi direttamente ai destinatari: genitori, ragazzi e operatori con un linguaggio accessibile, comprensibile e orientato a offrire consigli aggiornati e di concreta utilità. Uno strumento allo stesso tempo educativo e professionale che vuole trasmettere conoscenze sulla violenza, nelle sue diverse forme e fornisce suggerimenti utili su come affrontarla.

I rapporti con l'avvocatura e le associazioni forensi

A cura di Emiliana Bertolini

Nel 2015 sono proseguiti i contatti e i rapporti di collaborazione con l'avvocatura e, in particolare, con le associazioni professionali a suo tempo indicate dall'Ordine degli Avvocati di Bologna, che sono invitate permanenti del Tavolo con le Autorità giudiziarie e i Responsabili dei Servizi socio-sanitari della Regione.

Anche per effetto di questo lavoro, il **19 ottobre** scorso il Garante ha incontrato il Presidente della **Fondazione forense di Bologna**, la quale ha tra le sue finalità quella di garantire l'aggiornamento professionale e la specializzazione dei propri iscritti nei diversi settori forensi e dell'attività giudiziaria, e condiviso la necessità di collaborare alla realizzazione congiunta di attività formative, informative, di ricerca e di supporto operativo in materia di curatela dei minori. Varie sono infatti le situazioni in cui l'interesse del minore può entrare in conflitto con quello dei suoi genitori o degli adulti che lo rappresentano. Nelle prassi di molti tribunali si usa nominare curatore un avvocato che, in quanto tale, può stare in giudizio personalmente, prefigurando in un certo qual modo la figura dell'avvocato del minore. Di qui la necessità di mettere a punto dei percorsi specificamente dedicati a diffondere la cultura della curatela, come del resto previsto dall'art. 5 della l.r. istitutiva n. 9/2005 e s.m.i..

L'**8 ottobre** il Garante ha inoltre tenuto la lezione inaugurale del **Corso di formazione per l'avvocato del minore nel processo civile**, promosso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma e dalla Fondazione dell'Avvocatura Parmense che, accogliendo l'appello lanciato nella precedente Relazione, ha istituito, in collaborazione con le associazioni AIAF, CamMiNO, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, il primo corso di formazione per giuristi specificamente dedicato alle problematiche dei minori.

Numerose sono state infine le **partecipazioni e gli interventi** in occasione di convegni e seminari organizzati sul territorio dalle associazioni forensi. Fra questi, il 19 febbraio a Bologna in occasione del Seminario "Minore e processo: quando non bastano i genitori, il diritto del figlio richiede una tutela superiore" organizzato da CaMMiNo – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni; il 26 febbraio 2015, sempre a Bologna, in occasione del Convegno organizzato dall'AMI Emilia Romagna – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani sul tema "Famiglia: quali riforme?" L'ascolto del minore tra esigenze e riforme; il 26 novembre 2015, sempre a Bologna, per il Convegno organizzato da CamMiNo su "Affido e adozione… in cammino verso nuove frontiere?".

La promozione dei tutori volontari

A cura di Antonella Grazia

La rete regionale

Sono tre i Comuni della nostra regione che in collaborazione con il competente Servizio regionale promuovono e realizzano esperienze di tutela volontaria per i minori d'età del loro territorio: **Reggio Emilia**, **Bologna** e **Ferrara**. Nel corso dell'anno 2015 presso l'Ufficio di garanzia si sono tenuti regolari incontri tecnici per qualificare i progetti territoriali. Nello specifico, oltre ad attivare un utile spazio dedicato allo scambio delle prassi negli incontri ci si è dedicati all'ottimizzazione delle procedure di trasmissione dell'elenco degli aspiranti tutori volontari ai Giudici Tutelari e al Tribunale per i Minorenni, al fine di rendere il più fluido possibile l'utilizzo dell'elenco dei volontari formati, pur nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Da un primo monitoraggio al gennaio 2016 risultano:

- su tutto il territorio regionale 43 persone formate che si sono dichiarate disponibili all'abbinamento per la tutela volontaria;
- a Reggio Emilia 13 persone sono già attive come tutori volontari, di queste 7 con minori stranieri non accompagnati (MSNA);
- a Bologna si sono concluse 6 tutele e se ne è aperta una nuova, mentre 5 sono in corso di attivazione; tutte riguardano MSNA;

Alcune criticità sottolineate dal Garante in più occasioni rispetto a queste importanti esperienze di tutela volontaria si evidenziano quando la tutela viene aperta per ragazzi, spesso minori stranieri non accompagnati, già vicini alla maggiore età. In questi casi il poco tempo, a volte solo pochi mesi, fra la nomina del tutore e il raggiungimento dei 18 anni rende difficile consolidare uno specifico relazionale, così come deve essere per il ruolo di tutore. Resta in questi casi aperta la possibilità che, pur avendo raggiunto la maggiore età, i ragazzi proseguano in un rapporto relazionale significativo con il "loro tutore". Questa criticità porta ad alcune nuove esperienze territoriali che introducono per i giovani maggiorenni, fra i 18 e i 21 anni, una nuova e interessante figura che è solo di riferimento relazionale e non più di tutela: "il mentore".

I Corsi di formazione nell'anno 2015

Nel corso dell'anno 2015 il Garante ha accompagnato e sostenuto la realizzazione di **due corsi dedicati ad aspiranti Tutori volontari** e realizzati in collaborazione progettuale dai Comuni di Bologna e Ferrara. Nello specifico il Garante ha partecipato all'avvio dei corsi, portando un proprio intervento dedicato al tema de "Il tutore volontario per i minori d'età" che è stato l'occasione per approfondire argomenti quali:

- il duplice significato del termine "Tutela", con uno specifico approfondimento degli aspetti propri della tutela giuridica;
- il minore d'età quale soggetto e titolare di diritti umani;
- il giudice tutelare e: la scelta del tutore, l'apertura della tutela, il giuramento del tutore;
- volontariato e tutela, alcune esperienze.

I due incontri formativi si sono tenuti l'11 aprile a Ferrara e il 14 aprile a Bologna. L'Ufficio ha poi partecipato ai due incontri conclusivi, nelle giornate del 13 giugno a Bologna e del 4 luglio a Ferrara.

Nello specifico i due corsi sono stati così strutturati:

- **Comune di Ferrara:** "Prendersi cura, dare voce, ascoltare, rappresentare", percorso di sensibilizzazione e formazione per tutori volontari per minori. Organizzato in collaborazione con Agire Sociale, Centro servizi volontariato Ferrara. Punti principali del programma: la tutela, la rete dei servizi e il progetto d'aiuto, l'ascolto del minore, l'attività di volontario e la relazione di cura e di aiuto;
- **Comune di Bologna:** "Percorso di sensibilizzazione e formazione per tutori volontari", prendersi cura, ascoltare, rappresentare. Organizzato nell'ambito del progetto SPRAR minori, in collaborazione con Asp Città di Bologna, Camelot. Punti principali del programma: il tutore e la condivisione del progetto di intervento, gli attori e il territorio, l'attività del volontario, i diritti dei minori stranieri non accompagnati, Il diritto all'ascolto, il trauma, il tutore e la condivisione del progetto di intervento: gli attori e il territorio, l'attività del volontario.

Prosegue anche nell'anno 2016 l'impegno dell'Ufficio di garanzia a favore dell'ampliamento e della qualificazione dei progetti dedicati alla tutela volontaria.

Il mondo della scuola

A cura di Antonella Grazia ed Emiliana Bertolini

Il "mondo della scuola" in regione Emilia-Romagna è composto e rappresentato da una miriade di realtà, esperienze e soggetti che, in varie forme e modi, si rapportano ed entrano in dialogo con l'Istituto di garanzia dedicato ai minori d'età. Non sempre si è riusciti a raggiungere a pieno gli obiettivi che ci si era dati, mentre in altri casi sono emerse esperienze e collaborazioni di valore e interesse che motivano a mantenere alto l'interesse dell'Ufficio nei confronti di questo mondo nelle sue diverse articolazioni ed espressioni.

Ascoltiamo i minori

Report finale della ricerca sugli sportelli di ascolto nelle province di Forlì-Cesena e Parma

Gli Sportelli d'ascolto scolastici offrono ai ragazzi l'opportunità di affrontare e risolvere, in un spazio dedicato, problematiche inerenti la crescita, il bullismo, l'insuccesso scolastico o la dispersione. La presenza di questi servizi presso la maggior parte delle istituzioni scolastiche della regione conferma come la scuola non sia più solo un luogo di trasmissione delle conoscenze, ma si sia trasformata in un più ampio "spazio di vita" che coinvolge tutti gli aspetti della crescita e della socializzazione di bambini e ragazzi.

Nel 2013 il Garante regionale ha promosso, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna, **una ricerca sugli sportelli di ascolto negli Istituti secondari di II grado e nei Centri di formazione professionale delle province di Forlì-Cesena e Parma** che ha evidenziato come la "strada" di questi spazi dedicati all'ascolto dei ragazzi sia tutta in salita. Scarse fonti di finanziamento, lungaggini burocratiche per l'affidamento della gestione dello sportello, diffidenza dei ragazzi, sono alcune delle criticità emerse dalla ricerca, assieme alla necessità per i minori di richiedere l'autorizzazione ai genitori per accedere al servizio.

Nelle intenzioni, questi spazi vogliono invece essere luoghi dove i ragazzi possono esercitare il loro diritto ad essere ascoltati, così come inteso dalla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo, e la richiesta del consenso a chi esercita la responsabilità genitoriale, spesso richiesta ai ragazzi, ne costituisce un forte limite: va da sé che molti ragazzi non vogliano chiedere l'autorizzazione per non allarmare la famiglia.

La stessa criticità è stata confermata anche dalla seconda fase della ricerca, che a partire dal mese di maggio 2014, ha coinvolto gli **Istituti secondari di I grado** e completato la mappatura delle esperienze di sportello nei diversi ordini di scuola dei due territori. Il **Report finale** redatto nel 2015 ha infatti

evidenziato che solamente nel 20% delle scuole coinvolte nella ricerca i ragazzi possono essere ascoltati senza l'autorizzazione dei genitori. Si tratta, a tutti gli effetti, di una grave limitazione che impedisce ai ragazzi di confidarsi sui casi più delicati: le difficoltà relazionali con i genitori o i conviventi, e i casi di abuso fisico, psicologico e sessuale all'interno della famiglia. Se consideriamo inoltre che più della metà delle scuole interpellate sono prive dello sportello d'ascolto (e, dove esiste, svolge spesso anche altre funzioni), lo scarso numero di ore di apertura, la chiusura durante le vacanze scolastiche, il quadro che emerge è quello di un diritto all'ascolto che nel contesto scolastico non trova una reale applicazione.

Si rileva inoltre che **le tipologie e le metodologie di ascolto** sono molto diverse, cambiando da scuola a scuola, e **non esistono livelli minimi standard** ai quali attenersi. La gestione dello sportello è affidata raramente a pedagogisti, soltanto nel 6,7% dei casi, mentre è affidata a psicologi o ad insegnanti psicologi nel 93,4%.

Analizzando i dati elaborati dalle Professoresse Bruna Zani, Cinzia Albanesi e da Martina Stefanelli, risulta che "quasi 500 studenti nell'ambito territoriale di Forlì-Cesena e oltre 1300 nell'ambito di Parma, secondo le stime degli operatori, si sono rivolti allo sportello di ascolto nella scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2014/2015. Poco meno del 5% della popolazione studentesca in un caso, poco più del 10% nell'altro: percentuali d'altronde coerenti e in linea con quelle che risultano dal questionario studenti, in cui si registra un 5% a Forlì Cesena e 12%. Le scuole che offrono ai loro studenti un servizio di sportello d'ascolto sono il 41% a Forlì-Cesena e il 57% a Parma. Cambia significativamente tra Emilia e Romagna **il livello di soddisfazione** degli adolescenti rispetto all'ascolto ricevuto dagli adulti nella loro vita quotidiana: 4.7 su una scala da 1 a 10 per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado a Forlì-Cesena; 8 per gli studenti nelle scuole di Parma. Al riguardo va annotato come la maggiore diffusione di sportelli nel territorio parmense si associa anche ad un maggiore investimento di risorse da parte delle amministrazioni locali nel sostegno alle esperienze di sportello scolastico attraverso progetti, finanziati, di rete con il territorio.

In generale la ricerca rileva anche come **fuori da scuola e da casa** i ragazzi dichiarano di non percepire che ci siano molti interlocutori adulti. I servizi del territorio, con l'unica eccezione del consultorio, sono noti a una minoranza di adolescenti; le ragioni sono probabilmente da ricondurre da un lato alla connotazione "specialistica" dei servizi che afferiscono al sistema sanitario, dall'altro alla scarsa visibilità dei servizi territoriali tra le giovani generazioni.

Il seminario. Sportelli di ascolto a scuola...a che punto siamo?

I risultati conclusivi della ricerca sugli sportelli di ascolto nelle province di Forlì-Cesena e Parma sono stati presentati in occasione di un **seminario** che si è svolto in Assemblea legislativa il 16 dicembre scorso. Il seminario è stato anche l'occasione per diffondere il Report della sperimentazione condotta dal Dipartimento nel 2015 con la Città metropolitana di Bologna e l'Istituzione G.F. Minguzzi sul kit di valutazione degli sportelli.

Il Garante nelle sue conclusioni ha evidenziato l'esigenza di **garantire in tutto il territorio regionale dei livelli minimi** uniformi di accessibilità, di fruibilità, di qualifi¬cazione del personale addetto all'ascolto, segnalando come anche il **raccordo degli sportelli con i servizi sociosanitari territoriali** andrebbe rafforzato. Scuola e servizi sociali, fatte salve le debite eccezioni, sono ancora due mondi separati. E ugualmente separate risultano scuola e giustizia minorile, il cui ruolo di protezione dei diritti del minore è poco compreso in ambito scolastico. Infine, l'esistenza di una apposita figura regionale di garanzia risulta purtroppo ancora sconosciuta dalla scuola, che potrebbe invece avvalersene come tramite nei confronti di altre istituzioni, come ad esempio l'autorità giudiziaria. Ci si deve inoltre impegnare per abbattere i limiti posti dalla richiesta di consenso dei genitori richiesta in alcuni sportelli ai ragazzi. Questa grave limitazione, fatta già rilevare senza effetti, all'Autorità nazionale di Garanzia e per suo tramite all'**Ordine nazionale degli psicologi**, impedisce ai ragazzi di confidarsi sui casi più delicati come le difficoltà relazionali con i genitori o i conviventi, e i casi di abuso fisico, psicologico e sessuale all'interno della famiglia.

Il Garante nel corso del 2016 si è attivato sia con l'Ordine regionale degli psicologi che con il competente Servizio regionale per limitare l'ostacolo al libero accesso allo sportello d'ascolto scolastico, dovuto alla richiesta del consenso informato. Il Garante conta nel corso dell'anno a definire linee di lavoro utili per tutto l'ambito regionale in tema di accesso e fruizione degli sportelli.

Sempre sul tema degli sportelli d'ascolto nel corso del 2015 il Garante ha portato il suo contributo alla presentazione della pubblicazione *"C'è un modo di ascoltare che è anche un modo di crescere. L'esperienza dello psicologo scolastico"* organizzato dall'Associazione Pro.di.Gio. e tenutosi a Guastalla, Reggio Emilia, il 6 ottobre. Il Garante ha inoltre partecipato il 17 marzo alla presentazione del **nuovo spazio di ascolto psico-pedagogico** per genitori, insegnanti e studenti attivato presso gli Istituti comprensivi del Comune di San Lazzaro di Savena (Bo).

Il tema del bullismo

Sul tema del bullismo diverse sono state le iniziative, gli spazi e i progetti promossi dal Garante o che hanno visto la sua collaborazione attiva.

Il Garante ha innanzitutto promosso l'organizzazione di un incontro in merito alla problematica del "Bullismo" con i referenti dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, del Tribunale per i Minorenni e della Procura minorile, che si è svolto presso la sede dell'Usr il 19 giugno 2015. All'ordine del giorno la condivisione delle esperienze, delle attività e delle risorse dei soggetti istituzionali presenti, anche al fine di **valutare possibili azioni ad integrazione delle azioni ad oggi già svolte** dalle scuole. La proposta nasce dall'analisi delle segnalazioni (si veda, a tal proposito, l'Area della Protezione) ricevute e/o attivate dal Garante, laddove si evidenziano ancore poche segnalazioni dal mondo della scuola anche se aumentano gli episodi di bullismo e i comportamenti violenti sia fra pari che verso gli insegnanti. Da una maggiore sinergia tra gli organi istituzionali e le autorità presenti all'incontro potrebbe invece derivare una migliore prevenzione ed un maggior contrasto ai casi di comportamenti aggressivi e violenti nel miglior interesse dei bambini e dei ragazzi coinvolti. Ad oggi quel tavolo non ha visto successivi sviluppi.

Sul tema del bullismo va anche segnalato l'intervento del Garante in occasione della **Giornata di formazione sul tema *"Internet, media digitali e tutela dei minori"*** organizzata dal Corecom Emilia-Romagna, dalla Fondazione Forense Bolognese e dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, che si è svolta il 19 dicembre presso la Cappella Farnese di Palazzo D'Accursio a Bologna. La **collaborazione tra il Corecom Emilia-Romagna e il Garante** per cercare di garantire i diritti dei minori e ampliarne la tutela anche online continuerà nel 2016 attraverso la realizzazione di una serie di iniziative dedicate.

Il Garante ha inoltre collaborato al progetto della Città metropolitana di Bologna e coordinato dall'Istituzione G.F. Minguzzi #NoBullsBologna, sostenendolo dal punto di vista della sua realizzazione progettuale e partecipando con il suo Ufficio ad alcune iniziative territoriali:

- il 20 aprile all'Istituto Majorana di San Lazzaro di Savena in occasione del secondo appuntamento per genitori e insegnanti dal titolo "Bullismo e cyberbullismo: conoscere per intervenire";
- il 3 giugno allo spettacolo finale del progetto, che si è tenuto presso il Teatro Arena del Sole di Bologna.

L'Ufficio del Garante ha anche sostenuto il progetto presentato dall'Università di Modena e Reggio Emilia "Bambini hi-tech" che mira ad accrescere l'uso sicuro, protetto e consapevole delle nuove tecnologie e di internet da parte di bambini e ragazzi.

I rapporti con il mondo accademico

A cura di Emiliana Bertolini

Una ricerca promossa dall'Ufficio nel 2013 aveva messo in evidenza la carenza dell'offerta formativa universitaria in materia diritto minorile e conoscenza della Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo. Nel 2015 la collaborazione con il mondo universitario ha ricevuto nuovo impulso e sviluppo: nel corso dell'anno sono stati avviati rapporti e collaborazioni strutturate, in particolar modo con i **Dipartimenti di Scienze giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia e di Bologna**.

Da metà ottobre, infatti, l'Ufficio del Garante fa parte del Comitato di indirizzo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Modena e Reggio Emilia (Prof. Luigi Foffani), un organismo misto università - rappresentanti di enti esterni che ha la funzione di consultare periodicamente le "parti interessate" (fra queste, ordini, enti e istituzioni, associazioni di categoria, etc) e di coinvolgerle nella definizione di un'offerta formativa che tenga conto delle istanze provenienti dal mondo del lavoro. Nel 2015 il Comitato si è riunito due volte, il 15 e il 20 ottobre; nel corso della prima seduta, il Direttore del Dipartimento ha annunciato l'**avvio nell'a.a. 2015/2016 di un corso di diritto minorile** che già in fase di lancio ha incontrato grande favore fra gli studenti: oltre 50 degli iscritti, vale a dire quasi uno studente su quattro, hanno frequentato la prima edizione del corso. E' questo un obiettivo da tempo auspicato dal Garante, e che il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha saputo cogliere e attuare in tempi straordinariamente rapidi sebbene con una proposta che, sotto il profilo contenutistico, pare privilegiare gli aspetti relativi al penale. La collaborazione con il Dipartimento continuerà anche nel 2016 con l'auspicio di arrivare ad una nuova proposta che tenga conto anche del profilo civilistico e di quello amministrativo.

Restando in ambito accademico, lo scorso dicembre è stato sottoscritto un **Accordo biennale di collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Bologna** per la realizzazione di attività congiunte in materia di diritto minorile (Proff. Luigi Balestra ed Enrico Al Mureden). L'Accordo e la relativa Convenzione attuativa prevedono lo sviluppo di un intenso piano di attività che riguarda i tre distinti ambiti della didattica, della ricerca e della diffusione di una formazione specialistica in tema di tutela e diritti dei minori.

Su **piano della didattica**, la collaborazione contempla il significativo ampliamento, già a partire dal corrente anno accademico, dell'offerta formativa del Dipartimento in materia di diritto minorile, fino a giungere, auspicabilmente già a partire dal successivo anno, all'attivazione di un insegnamento dedicato. Sotto il **profilo della ricerca**, in programma c'è l'ampia ricognizione del-

la disciplina legislativa, degli orientamenti giurisprudenziali e delle elaborazioni dottrinali in materia di tutela del minore, con particolare riguardo alla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo e alla normativa regionale. Nell'accordo è previsto anche l'impegno a collaborare sul **versante della promozione** attraverso la realizzazione di un ciclo di incontri di studio di tipo seminariale e convegnistico nell'ambito del quale le tematiche oggetto della ricerca saranno via via dibattute, con un approccio caratterizzato da forte multidisciplinarietà, dai maggiori esperti della materia a livello nazionale ed internazionale.

Il primo appuntamento di questo tipo si è tenuto il **14 dicembre 2015** con la realizzazione di un **convegno sul tema delle vaccinazioni obbligatorie dei minori**. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di docenti di materia giuridiche e mediche del Dipartimento, della Magistratura minorile e della Regione, ha affrontato in una prospettiva interdisciplinare un delicato aspetto afferente il diritto minorile, quello delle vaccinazioni obbligatorie, con particolare attenzione ai profili della tutela della salute nella dimensione pubblica e in quella individuale anche a fronte delle crescenti istanze di valorizzazione della autonomia dei genitori per quanto attiene alle scelte relative alla salute dei figli. Esso è stato preceduto da una intensa attività di preparazione e di studio che ha visto coinvolti, oltre ai relatori, anche i collaboratori e i dottorandi del Dipartimento. Il secondo appuntamento è previsto per il **22 aprile 2016** con un'iniziativa dedicata alle nuove forme di **tutela, cura e rappresentanza del minore**.

Programma

Saluti
Giovanni Luchetti
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Bologna

Prof.ssa Nicoletta Sarti
Presidente della Scuola di Giurisprudenza Università di Bologna

Coordinano
Luigi Fadiga
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Luigi Balestra
Ordinario di diritto civile nell'Università di Bologna

Ne discutono
Marco Dugato
Ordinario di Dritto amministrativo nell'Università di Bologna

Susi Pelotti
Ordinario di Medicina legale nell'Università di Bologna

Enrico Al Mureden
Associato di Diritto civile nell'Università di Bologna

Maria Grazia Pascucci
Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica
Regione Emilia-Romagna

Giuseppe Spadaro
Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

Ugo Pastore
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna

Conclusioni

Posti limitati.
Iscrizioni online su www.assemblea.emr.it/garanti/vaccinazioni

Le vaccinazioni obbligatorie dei minori

tra tutela della salute, autodeterminazione e responsabilità genitoriale

Il diritto del bambino alla salute così come previsto dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo da un lato e le responsabilità dei genitori dall'altro, e ancora, la libertà individuale e la tutela della salute collettiva.
Quale bilanciamento possibile alla luce degli artt. 2 e 32 della Costituzione e della CRC?

14.12.2015

Palazzo Malvezzi
Via Zamboni 22 - Bologna
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa | Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'ASSEMBLEA dei DIRITTI

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

Consolidato è il rapporto di collaborazione con il **Corso di Laurea in Servizio sociale dell'Università di Bologna**, in particolare nell'ambito del Seminario "Minori e giustizia". Il 9 febbraio il Garante ha tenuto una lezione sul tema "Storia dell'assistenza: dal bambino "oggetto" a "soggetto" di diritti. La figura del garante".

Il 16 giugno il Garante è invece intervenuto nel corso del Seminario "L'affidamento a rischio giuridico tra desideri e incertezze" promosso dal **Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma** in occasione del quale sono stati presentati i risultati dell'omonima ricerca realizzata dal Dipartimento, grazie anche al Coordinamento provinciale di Parma per l'Adozione, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione sull'istituto dell'affidamento a rischio giuridico e quindi sulle procedure e sulle prassi poste in essere dall'Autorità giudiziaria e dai Servizi del territorio di quella provincia.

Infine, nel 2015, è continuata la collaborazione dell'Ufficio alla realizzazione delle attività previste dal progetto "Analisi, valutazione ed integrazione delle pratiche di difesa e garanzia dei diritti", condotto dal **Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Ferrara** (Prof. Marco Magri) e dal **Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna** (Prof. Paolo Zurla e Dott. Alessandro Martelli). Nella prima fase, il progetto ha visto la realizzazione di un'analisi introduttiva delle attività di garanzia attraverso un'analisi desk della documentazione ufficiale e la realizzazione di interviste in profondità al Difensore civico e ai Garanti, al personale di ciascuna Area e del Servizio, e ad alcuni referenti istituzionali dell'Assemblea. A fine anno, è quindi stato avviato il processo di individuazione degli stakeholder con cui gli Istituti di Garanzia si rapportano e che saranno intervistati nel corso del 2016. Per l'Area sono al momento in corso di realizzazione focus con le Autorità giudiziarie, i referenti dei Servizi socio-sanitari della Regione e del territorio, delle istituzioni scolastiche e dell'avvocatura indicati dal Garante.

Area della Protezione

L'area della **Protezione** dei diritti tocca l'attività del Garante a livello di ascolto, ricezione e presa in carico delle segnalazioni su violazioni o rischi di violazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Altrettanto importanti sono, in questo ambito, le iniziative che riguardano l'interazione tra sistema della protezione socio-assistenziale e sistema della protezione giudiziaria, il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso, quello del bullismo, dei minori fuori famiglia e degli stranieri non accompagnati.

Le segnalazioni

A cura di Emiliana Bertolini

L'art. 2 comma 1 lettera a) della legge regionale istitutiva elenca in primo luogo tra le funzioni del Garante quella di **vigilare sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo**. Dispone a tale scopo, nella lettera f) dello stesso articolo, che il Garante *"accoglie le segnalazioni provenienti anche da persone di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti in ordine ai casi di violazione di quei diritti"*. Il Garante può inoltre, anche d'ufficio, intervenire a tutela degli interessi diffusi (art. 3) e degli interessi e dei diritti individuali (art. 4), e a tal fine può, tra l'altro, raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti (art. 3, lett. b, art. 4 lett. b) e richiamare le amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente **il superiore interesse del fanciullo**.

Il lavoro di presa in carico e gestione delle segnalazioni accomuna tutti i Garanti: le diverse disposizioni regionali e/o provinciali prevedono infatti la possibilità per le figure di garanzia di **accogliere le segnalazioni** provenienti da persone, in taluni casi anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, su casi di violazione o di rischio di violazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori presenti nei rispettivi territori, e di assumere iniziative per una loro concreta realizzazione. In aggiunta a questa previsione, i Garanti possono **agire anche d'ufficio**,

in base a notizie rilevate dalla stampa, dai media o da qualunque altra fonte.

In **mancanza di una normativa nazionale di riferimento** e in considerazione delle **diversità esistenti tra le varie leggi regionali e provinciali**, nelle prassi dei diversi Uffici si sono nel tempo affermate modalità e procedure che variano, anche sensibilmente, da territorio a territorio. Un primo importante risultato raggiunto nel 2015 dal Coordinamento della Conferenza di garanzia è stato il **lavoro congiunto sulle segnalazioni**: oltre a condividere una scheda di raccolta dei dati relativi alle segnalazioni ricevute e/o avviate nel corso dell'anno, è stata infatti dato il via in quella sede anche a un percorso per arrivare alla definizione di regole e procedure uniformi.

L'art. 10, comma 3 del **D.P.C.M. 20/07/2012 n. 168** "Regolamento dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" prevede del resto che "con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i Garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione". Tale **protocollo** ancora non esiste ma il lavoro congiuntamente svolto in sede di Coordinamento con l'elaborazione di un **documento comune** rappresenta un significativo passo avanti in quella direzione. Una volta approvato, consentirà di definire con chiarezza **come comincia un caso, che cosa fanno i Garanti quando ricevono una segnalazione, come e con quale atto la concludono**. Spetta ora all'Autorità garante nazionale, appena nominata, farlo proprio con apposito atto.

I dati relativi alle segnalazioni

Dal momento in cui l'Ufficio ha cominciato ad essere operativo, ovvero dal marzo 2012, sono complessivamente pervenute al Garante **615 segnalazioni**, di cui 118 nel 2012, 138 nel 2013, 202 nel 2014 e 157 nel 2015.

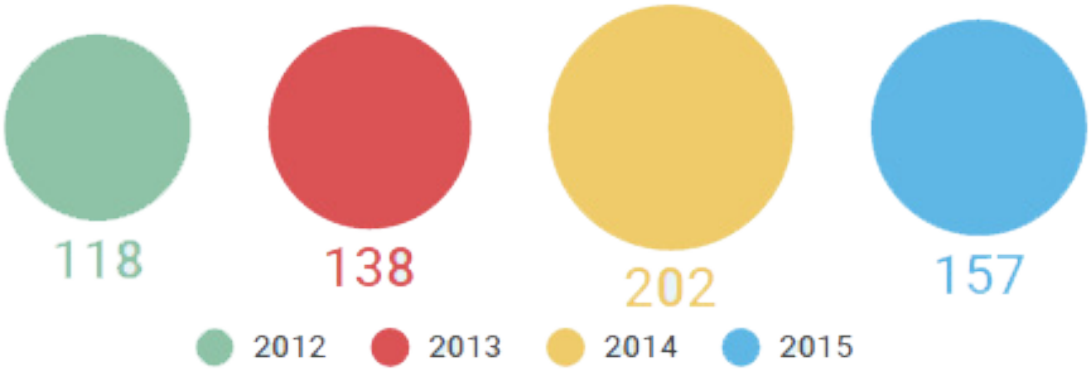

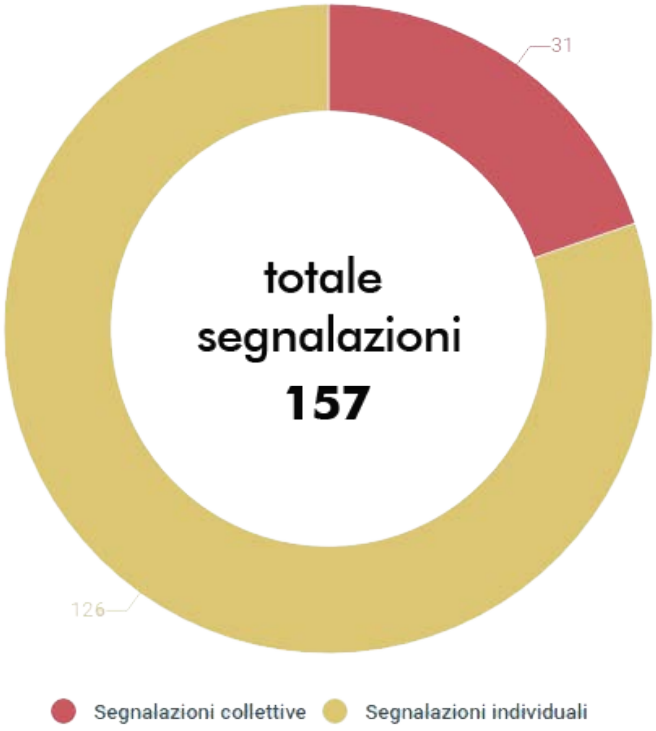

Relativamente al periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2015, dei **157 fascicoli** aperti nel corso dell'anno **126** hanno riguardato **situazioni singole** (segnalazioni individuali), cioè casi di presunta violazione degli interessi e dei diritti individuali dell'infanzia e dell'adolescenza (art. 4, legge istitutiva), **31 situazioni di carattere generale** (segnalazioni collettive), ovvero casi di presunta violazione degli interessi diffusi.

Tipologia e numero di segnalazioni per anno				
	2012	2013	2014	2015
Individuali	99	109	176	126
Collettive	19	29	26	31
Totale	118	138	202	157

Ai 157 fascicoli aperti nel 2015 vanno aggiunti **9 fascicoli del 2014** per i quali si è proseguito nell'anno l'iter di istruttoria e attivazione di interventi, portando così a **166 le situazioni** sulle quali si è complessivamente lavorato. Di questi, **9 fascicoli** hanno riguardato **casi già noti e definiti** negli anni precedenti, per i quali si è resa necessaria l'apertura di un nuovo dossier e, conseguentemente, l'attivazione di una nuova istruttoria.

Sono state **5** le **segnalazioni telefoniche** ricevute dall'Ufficio cui non ha fatto seguito istanza formale; allo stato, la formalizzazione della richiesta non è obbligatoria ma comunque preferibile anche in una logica di corresponsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti e, quindi, anche di chi chiede l'intervento del Garante. Se il segnalante non provvede in tal senso, ma il Garante ne ravvede la necessità, l'attivazione è sempre possibile d'ufficio: questo significa che anche le **segnalazioni anonime o che non**

hanno ricevuto seguito possono essere portate all'attenzione dei soggetti coinvolti nella protezione del minore, quindi dei servizi socio-sanitari ed educativi territorialmente competenti, della magistratura ordinaria e minorile. E questo è stato fatto in **1 specifico caso** in cui, dagli elementi emersi dal contatto avvenuto telefonicamente con l'Ufficio, si è ritenuto di ravvedere un'anomalia nel comportamento della segnalante (nella fattispecie, della madre) che, eccessivamente preoccupata per le precarie condizioni di salute dei figli, ne stava ostacolando il sereno percorso di crescita e sviluppo con atteggiamenti volti ad isolarli dal contesto dei pari e da quello scolastico. La situazione è stata portata all'attenzione dei Servizi territoriali.

Per quanto riguarda i minori coinvolti, complessivamente nel 2015 le segnalazioni hanno interessato **163 minorenni**, la maggioranza dei quali (111) di nazionalità italiana a fronte di una minoranza (49) di minori di nazionalità straniera e di un ristretto numero di minori (3) con doppia cittadinanza.

Nazionalità	2014	2015
Italiani	101	111
Stranieri	122	49
Doppia cittadinanza	0	3
Totale	223	163

Le segnalazioni hanno riguardato pressoché in egual misura maschi (77) e femmine (81), mentre in 5 casi il dato relativo al genere non è conosciuto o comunque non è stato ritenuto rilevante per l'attivazione dell'intervento.

Sesso	2014	2015
Maschi	135	77
Femmine	85	81
Non conosciuto / non rilevante	0	5
Totale	223	163

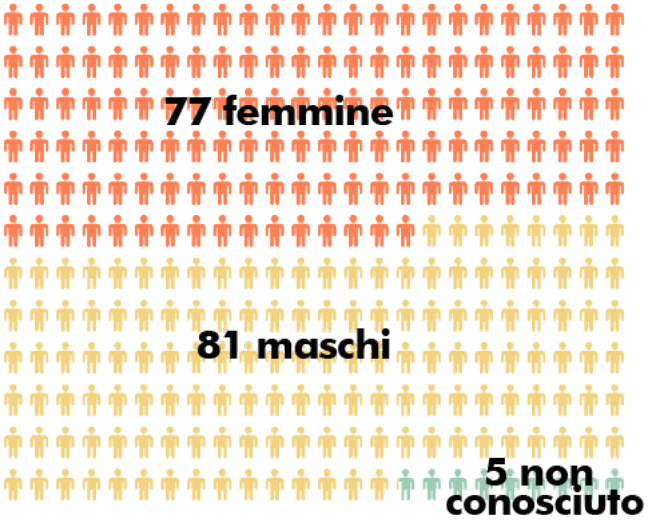

Per quanto riguarda la **tipologia di segnalante**, va fin da subito precisato che non è necessaria una segnalazione o una richiesta perché il Garante si attivi. In base alla legge istitutiva, egli può attivarsi anche **d'ufficio**, e così ha fatto in **14 casi**. Al contempo, il Garante è anche tenuto ad accogliere le **segnalazioni provenienti dall'esterno** che nel 2015 sono state **143**.

Di queste la maggior parte sono state presentate, con una sostanziale parità, da **padri** (26) e **madri** (21) e, per restare in ambito familiare, in misura via via inferiore da **nonni** (4), **coppie di genitori** (2) e **zii** (1). Le segnalazioni provenienti dalle famiglie (54 in totale), cioè dal luogo in cui il minore nasce, cresce e inizia a sperimentare la propria vita di relazione, hanno riguardato in particolare problematiche di tipo scolastico e socio-assistenziale o situazioni collegate alla patologia delle dinamiche, quali forti conflittualità di coppia o l'interruzione dei rapporti con gli ascendenti.

Numericamente inferiori rispetto al precedente anno, ma non per questo meno complesse o significative, sono state nel 2015 le segnalazioni da parte dell'**Autorità giudiziaria minorile** (in totale 20) e, in particolare, dalla **Procura minorile** che, esercitando i suoi poteri d'impulso processuale, promuove una protezione giuridica complementare all'azione dei servizi: le comunicazioni di questo tipo da parte della Procura sono state "solo" 18 nel 2015 contro le 78 del precedente anno. Va però precisato che nel 2014 la maggior parte delle segnalazioni ricevute dall'Autorità giudiziaria avevano riguardavano la questione dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'emergenza sbarchi e provvisoriamente accolti, in condizioni e in strutture non del tutto adeguate, presso l'ex Cie di Bologna.

In 14 casi, la segnalazione è arrivata dai **servizi socio-sanitari territoriali**, cui compete la gestione degli interventi di presa in carico, con altrettante richieste di pareri e

informazioni su casi singoli o di interesse collettivo. In 10 la richiesta di intervento è arrivata da **privati cittadini**, in 8 da **avvocati**, in 7 dal mondo della **scuola** e, in altrettanti casi, da **associazioni** (5) e **organismi del privato sociale** (2) che agiscono in difesa dei diritti dei cittadini.

In altri 5 casi la segnalazione è arrivata dall'**Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza** (Agia). Gli accordi presi con i Garanti in sede di Conferenza nazionale prevedono infatti che, se una segnalazione che arriva all'Agia riguarda fatti accaduti e/o soggetti residenti in una delle regioni o delle province autonome in cui sono presenti i Garanti, la richiesta è inoltrata d'ufficio al Garante competente per territorio. In questi casi, l'Autorità Garante funge quindi da tramite tra il segnalante e il Garante territorialmente competente che, una volta ricevuta la segnalazione, provvede alla presa in carico e alla gestione del fascicolo, informando costantemente l'Autorità garante stessa sulle attività intraprese e sulle decisioni prese all'esito del procedimento.

In 3 la richiesta di intervento è giunta da **famiglie affidatarie** del territorio, cioè da famiglie che si rendono disponibili ad accogliere temporaneamente un bambino impegnandosi a collaborare coi Servizi per il mantenimento e il rafforzamento dei legami di quel bambino col nucleo di origine in vista del suo reinserimento. Le famiglie affidatarie svolgono dunque un duplice ruolo: da una parte, di utenti di un servizio, dall'altra di risorsa a disposizione dei Servizi il cui operato si rivolge, contemporaneamente, al bambino, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria. In 2 casi le segnalazioni hanno avuto come oggetto questioni relative alla preparazione, all'abbinamento e all'insufficiente sostegno fornito dai Servizi agli affidatari durante il percorso di affidamento che in 1 caso ha portato all'interruzione del progetto e all'inserimento del minore in struttura; in 1 per le difficoltà connesse alla chiusura del progetto di affidamento con l'avvenuto rientro del minore all'interno della rete parentale, ma con modalità che non tenevano sufficientemente conto della realtà affettiva e delle relazioni nel frattempo sviluppate dal minore con gli affidatari.

Tra i segnalanti nel 2015 si sono registrati anche **quattro minori**, possibilità prevista dalla legge che, tuttavia, fatica ad affermarsi. Fra questi, spicca la richiesta di una minore ospite di una struttura visitata dal Garante, ma non presente al momento dell'incontro, che ha successivamente chiesto di essere incontrata per rappresentare la sua situazione e le sue preoccupazioni in vista dell'ormai prossimo compimento della maggiore età.

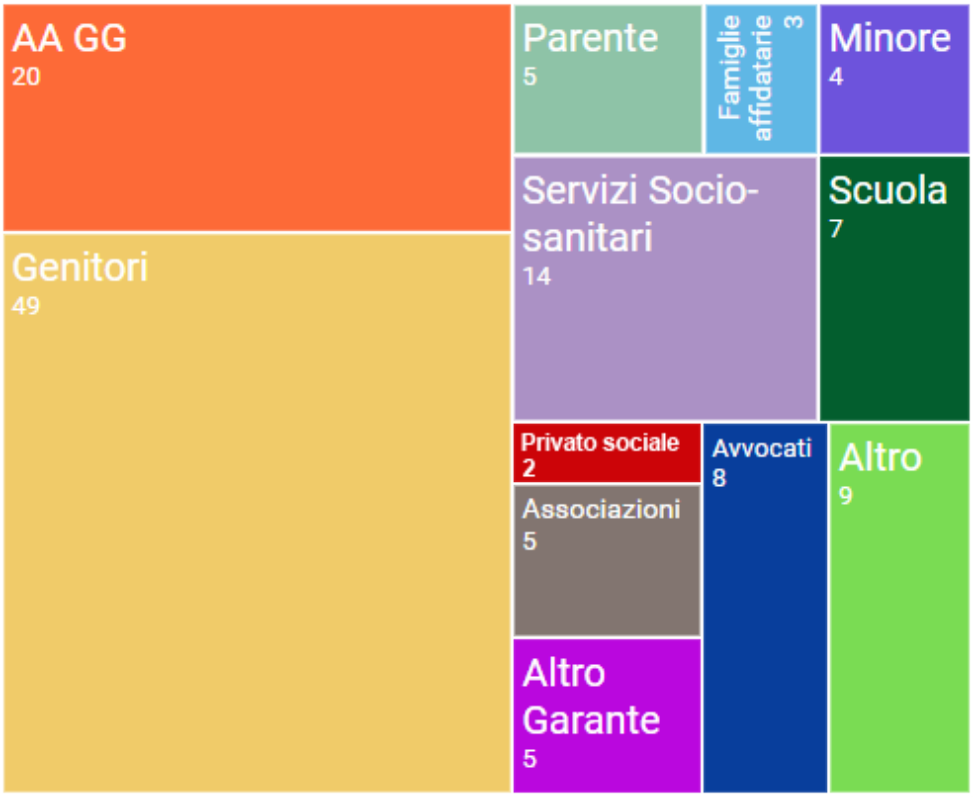

Analizzando la **provenienza territoriale delle segnalazioni** troviamo che la maggior parte di esse è giunta dal Comune capoluogo (56) e, in misura via via minore, da Reggio Emilia (25), Parma (16), Forlì-Cesena (13), Modena e Ravenna (11), Ferrara e Rimini (6), Piacenza (5).

In 5 casi la segnalazione ha riguardato **minori non residenti in regione** o comunque non presenti nel territorio dell'Emilia-Romagna ed è stata dunque trasmessa, per le valutazioni di competenza, all'Autorità Garante o ad altro Garante regionale.

In 3 casi, per cui il Garante, si è attivato d'ufficio la segnalazione ha riguardato **questioni di carattere generale**, quali, ad esempio, il più ampio tema delle vaccinazioni.

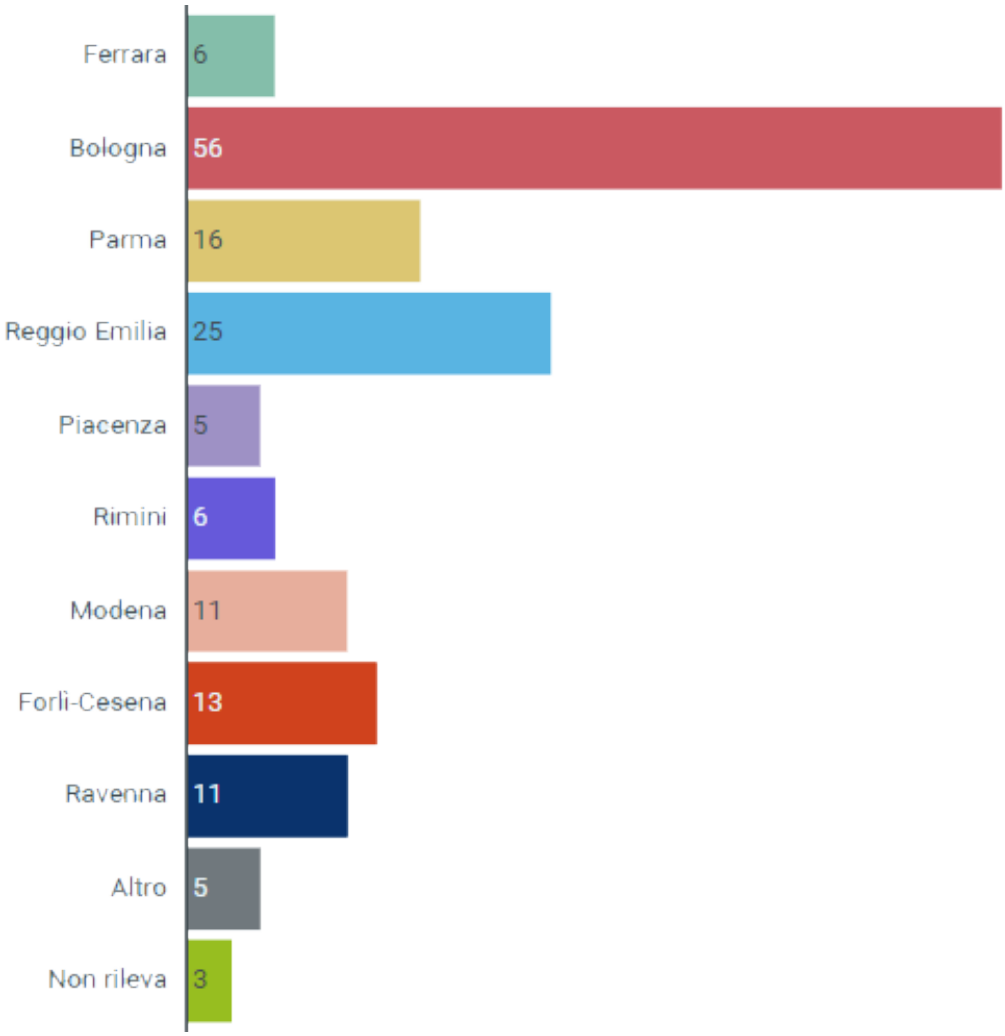

Le **criticità segnalate** più di frequente sono state quelle **tra privati e servizi / istituzioni / autorità giudiziarie / forze dell'ordine** (47), ad esempio nei casi di affidamento del minore al Servizio sociale, nelle situazioni di sfratto in situazioni di assenza o inadeguatezza di una rete parentale di riferimento, nelle problematiche di tipo scolastico, spesso per la mancata o insufficiente assegnazione del sostegno al minore disabile. Esse sono espressioni di un diffuso sentimento di sfiducia nei confronti degli operatori e dei soggetti che hanno competenza in materia di minori i quali si trovano a far fronte ad una domanda sociale sempre più articolata e complessa.

Con altrettante segnalazioni (47), molto alta è risultata anche la **conflittualità tra privati**, prevalentemente tra genitori in situazioni di separazione e divorzio. Emblematiche, in tal senso, le 4 segnalazioni relative ad altrettanti episodi di sottrazione o rischio di sottrazione internazionale di minore.

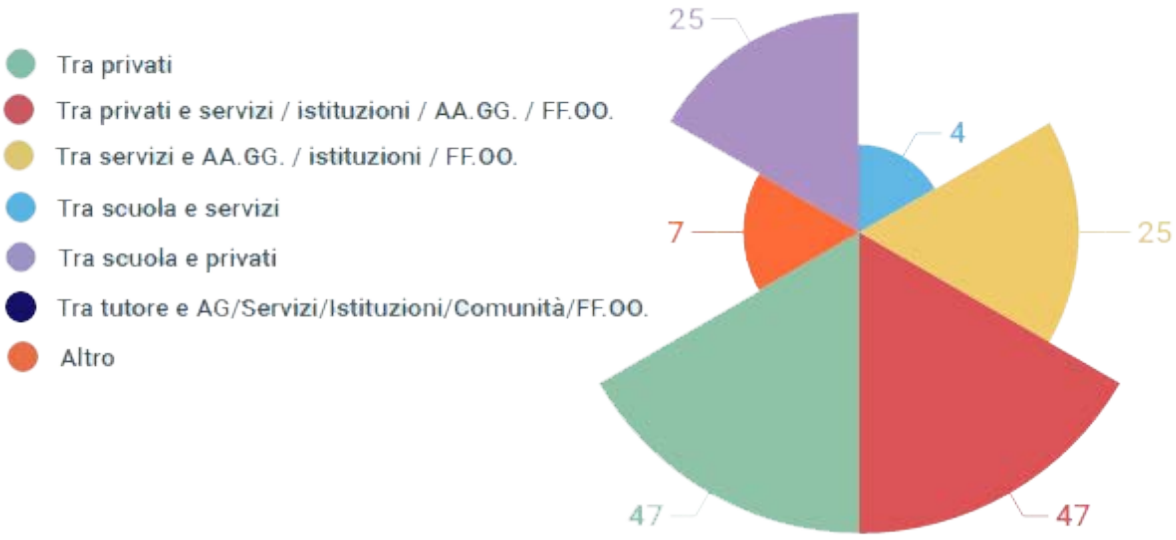

Nel processo di sviluppo che accompagna il minore, ruolo decisivo è svolto dall'istruzione scolastica che integra, arricchendolo, il percorso educativo iniziato in famiglia. L'accesso all'istruzione e la buona riuscita del percorso presuppongono però l'impegno attivo da parte delle istituzioni, della comunità scolastica e delle famiglie. Questa collaborazione non sempre riesce: nel 2015 sono stati 27 i fascicoli relativi a criticità nel rapporto **tra scuola e privati**, ad esempio nei casi di mancata o ridotta assistenza scolastica per minori con disabilità o difficoltà negli apprendimenti, per il mancato accoglimento della richiesta di iscrizioni al nido o alle scuole dell'infanzia, per questioni relative alla sicurezza nelle scuole.

In 25 casi le problematiche hanno riguardato i rapporti **tra servizi e autorità giudiziaria / istituzioni e forze dell'ordine**, in particolare per questioni relative alle difficoltà di esecuzione dei provvedimenti del tribunale. In certi casi, ad esempio, il Tribunale si pronuncia disponendo l'affidamento del minore ai Servizi sociali ai quali compete la realizzazione del progetto. Gli operatori dei Servizi dovranno pertanto provvedere in tal senso, relazionando periodicamente all'Autorità giudiziaria e chiedendo, ove necessario, una modifica del provvedimento. Naturalmente, la gestione di situazioni molto complesse e delicate che hanno ad oggetto dei minori presuppone un corretto rapporto di collaborazione tra i due sistemi che intervengono a protezione della persona di minore età.

In 4 casi la segnalazione ha riguardato criticità **tra scuola e servizi**: in 2 di questi, la segnalazione ha avuto ad oggetto le difficoltà di prenotare la visita per l'accerta-

mento dell'invalidità presso la competente Commissione medico-legale dell'Inps per minori non residenti.

Infine, 7 segnalazioni hanno riguardato **problematiche di altro genere** e non direttamente riconducibili alle categorie previste in sede di Conferenza nazionale di garanzia, come l'affissione di manifesti con contenuti non adatti ai minori, le attivazioni del Garante per raccomandare una presa di posizione del legislatore regionale su tematiche di interesse, le difficoltà di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nei casi di madri singole. E' evidente come, in quest'ultimo caso, destinataria di protezione è, anzitutto, la condizione della madre e, solo indirettamente, quella del figlio che pure ha il diritto di crescere ed essere educato dalla sua famiglia.

Tutti i procedimenti aperti o trattati nel 2015 sono stati definiti nel rispetto dei **tempi procedimentali** pubblicati nella sezione Trasparenza del sito dell'Assemblea legislativa. Complessivamente sono stati **138 i procedimenti conclusi** nel corso del 2015, mentre in **19 casi**, che riguardano perlopiù fascicoli aperti nell'ultimo mese dell'anno e per i quali alla data del 31 dicembre 2015 si era ancora in attesa di informazioni dalle istituzioni competenti, l'**attività istruttoria è proseguita anche nel 2016**.

Gli esiti delle segnalazioni

Come noto, all'esito dell'attività istruttoria, il Garante assume, motivandole, le decisioni conseguenti inviando, ad esempio, pareri, inviti, raccomandazioni, richieste, etc. o archiviando senza alcun intervento in quei casi in cui non sussistono gli elementi per farlo, ad esempio quando il caso è già all'attenzione dell'Autorità giudiziaria.

Pur non essendo deputato alla tutela giurisdizionale dei diritti o all'esercizio dell'attività socio-assistenziale, il Garante può dunque contribuire a migliorare e rendere più effettivo il sistema di garanzia dei diritti di questa particolare fascia d'età e, in particolare, a dare concreta attuazione al principio del preminente interesse del minore, così come previsto dalla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo del 1989.

Rispetto all'**esito delle segnalazioni** gestite nel 2015, in 50 casi, quasi sempre relativi a separazioni e divorzi caratterizzate da un alto livello di conflittualità, sono state poste in essere azioni volte alla **mediazione e alla gestione dei conflitti**, puntando sulla ricerca del consenso fra i vari soggetti coinvolti e sulla costruzione della fiducia.

In 41 sono stati inviati **richiami, raccomandazioni o note di segnalazione** alle amministrazioni competenti, ad esempio, per raccomandare l'adozione di interventi a sostegno del minore, della famiglia e della genitorialità.

In 31 sono state inviate al segnalante **informazioni e consulenze** su norme e pro-

cedure di tutela ed esercizio dei diritti dei minori, ad esempio sulle modalità di tutela in sede giudiziaria o sulla possibilità di fare ricorso alla cosiddetta "adozione in casi particolari" a norma dell'art. 44, lettera d) della Legge n. 184/1983.

In 23 casi, a seguito dell'istruttoria, si è valutato che **non sussistessero gli elementi per un intervento** del Garante e si è provveduto ad archiviare il fascicolo. Si tratta perlopiù di situazioni in cui, dopo aver acquisito e letto gli atti e i documenti prodotti, il Garante ha ritenuto che non fossero necessari o non vi fossero i presupposti per una sua attivazione, ad esempio in tutte quelle situazioni in cui l'operato dei Servizi è apparso adeguato e tutelante degli interessi dei minori.

In 4 la situazione è stata **segnalata all'Autorità giudiziaria** perché si è ritenuto che fossero presenti elementi di rischio o di pregiudizio tali (grave trascuratezza, stato di abbandono, maltrattamento, grave e persistente conflittualità tra i coniugi) da richiedere interventi immediati di ordine giudiziario; in altrettanti casi, l'azione del Garante ha riguardato altri aspetti quali la vigilanza dei minori fuori famiglia attraverso visite alle strutture del territorio. Infine, in 3 casi, la segnalazione è stata **trasmessa ad altro Garante** per le valutazioni di competenza.

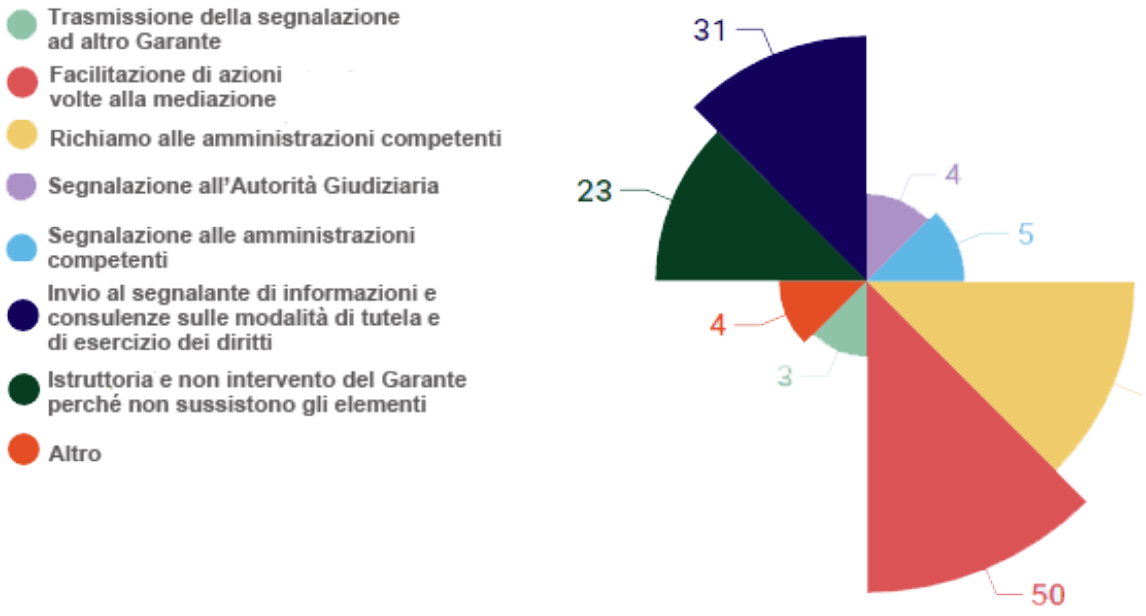

Gli incontri e le visite alle strutture

Complessivamente nel 2015 sono stati effettuati **21 incontri** (11 con i segnalanti e 10 con i soggetti istituzionali competenti nella gestione dei casi) e **2 visite a comunità e strutture di accoglienza** del territorio per verificare la situazione dei minori fuori famiglia, così come previsto dall'art. 2 lettera e) della legge regionale istitutiva n. 9/2005 e ss.mm..

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza, lo scorso 13 marzo il Garante ha visitato la comunità educativa **Il Piccolo Principe** di Bologna; il successivo 19 marzo si è invece recato alla Comunità di Pronta accoglienza maschile **Il Ponte** di Bologna e ha partecipato, in data 14 aprile, all'**inaugurazione del nuovo Hub regionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati**.

Dalle visite **non sono emersi profili di criticità**: in particolare, per quanto riguarda Il Ponte che, per le sue caratteristiche di struttura di pronta accoglienza, tende a privilegiare interventi immediati volti a sostenere i minori accolti nella situazione di emergenza e a supportare il Servizio nella definizione/ridefinizione della progettualità da porre successivamente in essere, la programmazione delle attività è parsa ben strutturata e comunque rispondente ai criteri previsti dalla D.G.R. n. 1904/2011, così come modificata dalla D.G.R. n. 1106/2014, e alle specifiche necessità dei minori accolti.
Di questa struttura il Garante è tornato ad occuparsi anche in autunno a fronte di alcuni articoli apparsi sulla stampa cittadina sui **tempi di permanenza** dei minori. Il 25 settembre il Garante ha dunque provveduto a chiedere un aggiornamento. Dalla relazione prodotta dall'ASP Città di Bologna è emerso che, a quella data, la durata della prima accoglienza si attestava mediamente in 90 giorni di permanenza, e che ciò era principalmente dovuto all'età dei beneficiari degli interventi di prima accoglienza che vengono presi in carico dal progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) già 17enni; in questi casi, infatti, derogando rispetto al limite temporale, i giovani rimangono in carico fino al compimento del 18° anno di età, contribuendo così a spostare il dato medio di permanenza sulla soglia dei 90 giorni. Relativamente al nuovo Hub regionale, alla data del 21 maggio, la permanenza media dei ragazzi, al momento del trasferimento in seconda accoglienza, era pari a 44 giorni e la media dei giorni di permanenza dei ragazzi inseriti era pari a 40 giorni. Entrambi i dati erano quindi ampliamente sotto la soglia dei 60 giorni di norma previsti dal Progetto.

Le problematiche segnalate

Anche nel corso del 2015, la **casistica** affrontata dall'Ufficio ha riguardato **tipologie estremamente varie ed eterogenee che, nel loro complesso, rispecchiano la complessità di interessi e di domande che caratterizzano gli interventi a favore dei minori**. Sulla base dei criteri condivisi in sede di Conferenza di Garanzia, le **problematiche** sono state ricondotte a **10 subcategorie** d'interesse per i minori e che quindi toccano questioni attinenti la famiglia, la scuola, la salute, l'istruzione, l'assistenza socio-sanitaria, la protezione giudiziaria, il maltrattamento, la discriminazione, ma anche il diritto al gioco, allo sport, e a non essere discriminati.

Confermata è, anche per il 2015, la prevalenza di problematiche di tipo **socio-assistenziale** (54), seguite da quelle di tipo **scolastico** (34) e **familiare** (19), da quelle relative a **maltrattamento / violenza / abusi** (19) e, a seguire, di tipo **giudiziario** (11), **sanitario** (5), **media e web** (4), **ludico/sportivo** (1). In 10 casi, che hanno riguardato, in particolare, le richieste di parere sui registri della bigenitorialità, le segnalazioni non sono strettamente riconducibili a queste categorie.

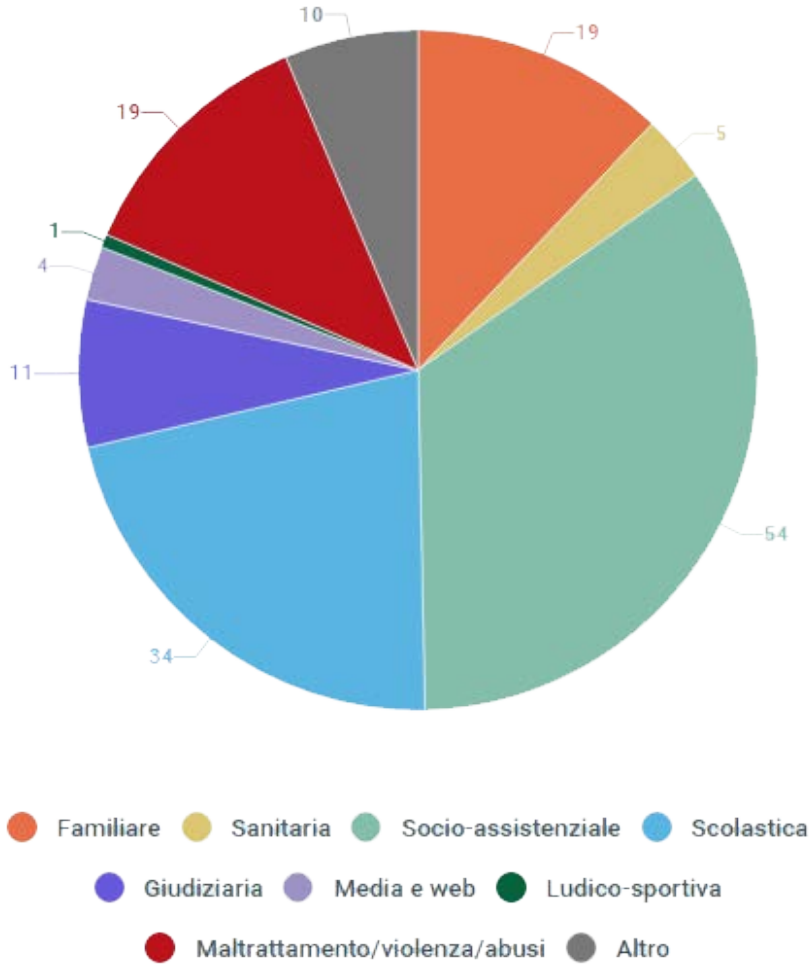

Problematiche di tipo socio-assistenziale

La maggior parte delle segnalazioni seguite nel 2015 ha riguardato problematiche di tipo **socio-assistenziale** (54), in particolare per le **gravi situazioni di povertà e svantaggio sociale** (16 i casi segnalati) che sempre più colpiscono, anche nella nostra regione, famiglie con figli minorenni, determinando a catena per i minori interessati una serie di svantaggi sociali, sia presenti che futuri, che si traducono in minori possibilità di accesso all'istruzione, alle cure e, più in generale, in una bassa qualità della vita.

Nella maggior parte dei casi segnalati, si tratta di nuclei composti da **soggetti socialmente svantaggiati** per le cause più differenti e che solitamente presentano alcune caratteristiche comuni: perdita del lavoro o presenza di lavori precari e discontinui, alloggi inadeguati o perduti per sfratto, presenza di patologie invalidanti in uno dei genitori o nel minore stesso, assenza o inadeguatezza di una rete parentale di supporto.

Fra questi, spiccano le vicende relative a un nucleo familiare di origine marocchina in situazione di estrema povertà e a rischio di sfratto malgrado la presenza di un **minore affetto da grave handicap**, e quello di un minore di origine camerunense inserito, in via provvisoria, con la madre in una **struttura inadatta alle specifiche esigenze del bambino**. In queste situazioni, il lavoro svolto dall'Ufficio in sinergia con i servizi e, in taluni casi, con le istituzioni scolastiche è stato finalizzato a verificare la correttezza e l'adeguatezza degli interventi posti in essere a tutela dei minori e, nel caso, a richiamare le amministrazioni competenti a porvi rimedio.

In 2 casi il Garante è intervenuto nel merito del collocamento presso un "albergo sociale" del territorio di madri e figli sotto sfratto, richiamando le istituzioni del luogo ad adottare delle misure per salvaguardare il diritto dei minori a crescere ed essere educati da entrambi i genitori e, quindi, a contrastare il **rischio di disgregazione** dei nuclei coinvolti.

Particolarmente significativo è anche il caso di un nucleo familiare in situazione di difficoltà economica che aveva ripetutamente rifiutato i numerosi interventi di sostegno offerti dai Servizi; in questo caso, il Garante ha invitato i genitori ad **accogliere le proposte**, facendo presente che un reiterato e ingiustificato rifiuto in tal senso potrebbe fare insorgere il rischio di un pregiudizio nei confronti della prole tale da giustificare il coinvolgimento dell'Autorità giudiziaria.

Nella categoria delle problematiche di tipo socio-assistenziale, rientrano anche le questioni relative all'**affidamento familiare** e al **collocamento in comunità**. Secondo i dati forniti dall'Osservatorio regionale in-

fanzia e adolescenza, nel 2014 sono stati **3.372**, su una popolazione di 712.298 minori residenti sul territorio regionale, i bambini e i ragazzi che si sono trovati, per condizioni diverse, a vivere al di fuori delle famiglie d'origine. Tra questi, 1.519 (l'82%), di cui 106 di origine straniera e non accompagnati, sono stati accolti da famiglie che si sono rese disponibili ad accoglierli a tempo pieno o parziale. Altri 1.853, di cui 362 minori stranieri non accompagnati, sono stati invece affidati a comunità.

Nel 2015, su richiesta della nonna materna, il Garante è tornato ad occuparsi della situazione relativa a **tre minori provenienti da altra regione** e provvisoriamente collocati, per le condotte ad altissimo rischio tenute in passato dal padre e dalla madre, in una struttura protetta del territorio. Pur avendo i Servizi espresso un giudizio positivo sul percorso individuale svolto dalla madre e potendosi quindi valutare con favore l'ipotesi di un ricongiungimento con la madre, continuavano a permanere delle perplessità per la mancanza delle necessarie garanzie di stabilità ambientale e familiare (economica, abitativa, di supporto genitoriale alla gestione dei bambini), senza le quali il reinserimento avrebbe avuto scarse probabilità di successo. Il Garante ha quindi provveduto a investire della questione la collega Garante della Regione interessata per sollecitare l'attivazione da parte dei Servizi di zona degli interventi socio-assistenziali e di sostegno necessari.

Il Garante si è occupato anche del caso di una minore, collocata in affidamento etero-familiare per un **tentativo di infanticidio** da parte della madre, e delle difficoltà dei Servizi nella gestione degli incontri protetti con i genitori naturali e dei rapporti fra questi e gli affidatari. Dopo aver incontrato i genitori naturali della bambina e i loro legali, il Garante ha raccomandato a tutti i soggetti coinvolti di attivarsi per operare un equo bilanciamento tra il diritto della minore alla continuità dei legami affettivi già costruiti con gli affidatari e il diritto della stessa a recuperare, nei limiti del possibile, la relazione con la famiglia di origine.

In un altro caso, il Garante ha incontrato la famiglia affidataria di un minore in **grave difficoltà nella gestione dell'affidamento** dello stesso, raccomandando ai Servizi Sociali di adoperarsi per trovare subito un'altra famiglia disposta ad accogliere il piccolo e, comunque, prevedendo la possibilità di mantenere i rapporti con gli affidatari. Ai Servizi il Garante ha inoltre raccomandato di garantire un adeguato sostegno agli affidatari per aiutarli ad elaborare il trauma derivante dal fallimento del progetto. L'affidamento familiare non è sempre in grado di far scomparire le ferite del passato, né è sempre possibile prevedere con congruo anticipo e, quindi, già in fase di abbinamento, l'evoluzione del caso che talvolta presenta situazioni impreviste tali da mettere in crisi anche coppie psicologicamente solide.

Problematiche di tipo scolastico

Con 34 fascicoli aperti nell'anno, molto presente risulta nel 2015 anche la categoria delle segnalazioni relative all'**ambito scolastico**, in particolare nei casi di mancata assegnazione, soppressione o riduzione delle ore di sostegno scolastico, di educativa scolastica o domiciliare per alunni disabili; per le difficoltà lamentate da alcuni genitori nell'**iscrizione dei figli** a scuola, quasi sempre dovute al superamento degli indici di sovraffollamento per domande presentate ad anno scolastico già avviato; per gravi **episodi di violenza o di bullismo**.

In un caso l'intervento del Garante è stato sollecitato da un gruppo di genitori che lamentavano una situazione di **grave disagio scolastico** conseguente ai comportamenti tenuti da un singolo minore, già seguito dai Servizi sia sotto il profilo personale che familiare, ma per cui si è ritenuto comunque opportuno procedere con una nuova segnalazione alla Procura minorile. L'ingovernabilità della situazione aveva portato il Dirigente scolastico a interrompere le attività extra-scolastiche e le gite per tutti gli studenti. Agli operatori scolastici è stato quindi raccomandato di operare un equo bilanciamento tra il diritto del minore a ricevere protezione e aiuto e quello della classe alla continuità di tutte le attività scolastiche.

In un altro caso segnalato da una Dirigente scolastica, i comportamenti problematici e gli atteggiamenti di aggressività tenuti da un minore nei confronti di compagni e insegnanti hanno portato al coinvolgimento dei Servizi territoriali che, in accordo con la famiglia e la scuola, hanno attivato in favore di quel minore forme di sostegno adatte alle sue esigenze e funzionali a favorirne l'inclusione scolastica.
Un'altra segnalazione alla Procura ha riguardato gravi fatti di bullismo accaduti nei locali di una scuola ai danni di un minore disabile, che era stato registrato con il telefonino mentre era costretto a compiere atti non consoni e comunque riconducibili ad atti di bullismo a sfondo sessuale.

Altri episodi di violenza e aggressività da parte di un gruppo di minori sono stati segnalati al Garante dai genitori degli studenti di una scuola primaria, dove la Dirigente scolastica aveva tuttavia già posto in essere sufficienti ed adeguati interventi di gestione delle problematiche emerse anche attraverso un'impostazione didattica maggiormente proattiva e partecipativa volta a favorire l'inclusione e l'integrazione delle diversità culturali e sociali presenti all'interno della classe.

In tutte queste situazioni, il Garante, che non ha rispetto agli istituti scolastici una funzione gerarchica o giurisdizionale, ha cercato di svolgere una delicata operazione di mediazione tra i diversi interessi in gioco, richiamando le parti alla necessità di collaborare nel rispetto del superiore interesse del minore, e investendo al contempo l'Autorità giudiziaria quando ne è stata ravvisata la necessità.

Problematiche di tipo familiare

Tra le problematiche di tipo **familiare** segnalate all'Ufficio (19) rientrano soprattutto le criticità correlate all'elevato livello di **conflittualità tra privati**, in particolare, all'interno della coppia genitoriale in situazioni caratterizzate da difficoltà di dialogo e conflittualità insanabile. Il conflitto tra ex coniugi ed ex conviventi non sempre si esaurisce con la separazione: ci sono coppie che tendono a mantenere un **legame di invischiamento distruttivo** anche dopo la separazione, spesso ricercando attraverso la **strumentalizzazione dei figli** un risarcimento personale per le ferite e le umiliazioni patite.

Nel 2015, 17 segnalazioni hanno riguardato gli aspetti relativi all'esercizio del **diritto di visita del genitore non affidatario**. La semplice conflittualità fra coniugi non preclude il ricorso al regime dell'affidamento condiviso, che suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione con i figli. Almeno sulla carta, il **diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori**, anche in caso di separazione, appare dunque garantito. Talvolta tuttavia il conflitto assume delle forme che possono porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico del minore, che non di rado viene **costretto a schierarsi** in favore dell'uno o dell'altro e infine indotto ad **assumere atteggiamenti provocatori ed aggressivi** anche fuori dall'ambito familiare e in particolare in quello scolastico. In queste situazioni, il fatto che uno dei genitori trovi un compagno e lo esponga alla relazione con il bambino, viene spesso vissuto con paura dall'altro genitore il quale spesso teme di essere sostituito nella sua funzione genitoriale, portando a una escalation del conflitto e delle richieste risarcitorie. In tutte queste situazioni, l'intervento del Garante mira a favorire la creazione di un clima di fiducia e di un contesto collaborativo che faciliti gli interventi di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità posti in essere dai Servizi.

I problemi spesso aumentano nelle **coppie miste**, quando quindi almeno uno dei genitori è di nazionalità diversa. In 4 diversi casi il Garante è stato interpellato in riferimento a minori contesi tra genitori di diversa nazionalità, con i problemi giuridici/pratici derivanti da situazioni di questo tipo anche in riferimento al rischio di **sottrazione internazionale**, visto che le legislazioni in merito dei diversi paesi possono essere anche molto discordanti. In uno specifico caso, in cui il padre di una minore con doppia cittadinanza italo-russa aveva manifestato preoccupazioni in vista dell'imminente viaggio della figlia per far visita ai nonni materni, la situazione è stata prontamente segnalata

alla Procura minorile e all'Autorità centrale convenzionale. Al rientro della minore in Italia e dietro fermo invito del Garante, i genitori si sono impegnati a intraprendere un serio percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità. Il Garante li ha quindi invitati a superare il persistente stato di litigiosità e a recuperare insieme una collaborativa funzione genitoriale, richiamando entrambi a riconoscere il diritto della bimba a mantenere rapporti significativi con i parenti di entrambi i rami.

Non meno grave è il rischio di **sottrazione interna**, tipicamente quando a seguito di separazione uno dei genitori decide di trasferirsi col figlio o con i figli in un'altra regione. Nel 2015, un padre si è rivolto al Garante per segnalare che da oltre otto mesi non vedeva i figli, da quando cioè l'ex moglie si era improvvisamente trasferita nella regione di origine insieme al nuovo compagno. L'ordinanza del Tribunale autorizzava tuttavia gli ex coniugi a vivere separati, lasciandoli liberi di fissare liberamente la propria residenza in un punto qualunque del territorio italiano. Nessun intervento è stato dunque possibile nella vicenda.

In un altro caso relativo a **due minori residenti in un'altra regione ma collocati presso la madre in un comune del territorio emiliano**, l'intervento del Garante presso il Tribunale competente per segnalare l'urgenza di una decisione tale da garantire il diritto all'istruzione del primogenito, in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico, ha portato in tempi strettissimi al trasferimento di residenza dei minori e al contestuale rilascio del nulla osta per l'iscrizione scolastica.

Da segnalare è infine il **caso di un minore**, nato dall'unione tra una donna di cittadinanza di italiana e un uomo di etnia rom. In questo caso erano stati i nonni materni a segnalare al Garante le difficoltà di rapporto con i genitori e quindi l'impossibilità a mantenere rapporti significativi col nipote in violazione di quanto previsto dall'art. 317 bis c.c.. Dopo aver incontrato i Servizi e verificato l'adeguatezza degli interventi posti in essere, il Garante ha quindi invitato i nonni a rispettare le scelte di vita e il ruolo dei genitori; questi ultimi a non sottovalutare l'importanza per il figlio e, anzi, a favore il mantenimento dei rapporti con gli ascendenti di entrambi i rami; i Servizi di continuare a monitorare il caso e a svolgere attività di mediazione e facilitazione dei rapporti tra i nonni e i genitori del bambino. Il nostro ordinamento si astiene dall'imporre agli esercenti la responsabilità genitoriale un modello educativo da seguire, rimettendo alla discrezionalità degli stessi la scelta dei contenuti; al contempo però, quando la condotta dei genitori degeneri in illecito, gli stessi soggiacciono alle sanzioni previste in sede civile e penale.

Problematiche relative a maltrattamento / violenze / abusi

In 19 casi i fascicoli aperti dall'Ufficio hanno riguardato casi di **abuso e maltrattamento all'infanzia**. L'apertura della maggior parte di questi fascicoli è avvenuta a inizio anno

per iniziativa del Garante, dopo che lo stesso aveva appreso da notizie di stampa del caso della **quattordicenne costretta a prostituirsi dalla madre**. Dalle informazioni prodotte dai Servizi sociali di zona era infatti emerso che, oltre a quello della ragazzina quattordicenne, si erano manifestati in quella stessa zona **altri dieci casi** di presunti abusi intra-familiari o peri-familiari su minori.

Non rientra tra i poteri del Garante quello di sostituirsi all'Autorità giudiziaria o ai Servizi nella prevenzione e nel contrasto del maltrattamento; è però nei suoi doveri **richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni** coinvolte sull'importanza della prevenzione e della rilevazione precoce dei fattori di rischio. Questo consentirebbe infatti l'attivazione *ex ante* di interventi di sostegno alle famiglie, tali da ridurre i casi in cui si rende necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria e/o l'allontanamento del minore nei casi di urgenza. E' inoltre imprescindibile che la presa in carico del minore vittima sia completa e che intervenga anche sul trauma, come evidenziato anche dalla ricerca promossa in collaborazione con il Cismai (si veda, a tal proposito, il capitolo relativo all'Area della Promozione). Anche per questo motivo, la questione è stata fatta oggetto di un'audizione in Commissione assembleare per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini parità, che si è riunita l'11 marzo 2015.

Sulla questione della quattordicenne, il Garante è ritornato anche successivamente dopo la pubblicazione, da parte di alcuni organi di stampa, di stralci del diario della ragazza, evidenziando come la **tutela della dignità della persona** deve sempre prevalere sul diritto di cronaca. Il nostro ordinamento riconosce e tutela la persona di minore età dalla potenziale invasività dei mezzi di stampa che, in nome del diritto all'informazione, possono travolgere il diritto alla riservatezza, riconosciuto come diritto soggettivo per la persona di minore età.

Problematiche di tipo giudiziario

Tra le segnalazioni relative a problematiche di tipo **giudiziario** (11) rientrano le notizie pervenute dalla Procura minorile in merito alla controversa questione relativa all'**obiezione degli obblighi vaccinali**. Negli ultimi anni si è infatti assistito, sia a livello nazionale che regionale, al **calo progressivo delle coperture vaccinali dei minori.** Secondo i dati riferiti dal Servizio Prevenzione collettiva e Sanità pubblica della Regione Emilia-Romagna, nel biennio 2012-2014, tale calo ha portato a valori di copertura al disotto del 95% per tutte le vaccinazioni. Diminuito è, in particolare, il ricorso alla vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia che, nel 2014, è risultata pari all'88,3% in regione e all'86,7% a livello nazionale.

Fino al 2009 le coperture per le **vaccinazioni obbligatorie** (ovvero, per difterite, tetano, poliomielite, epatite B) in Emilia-Romagna erano superiori al 97%; per morbillo-parotite-rosolia raggiungeva quasi il 94%. Nella nostra regione si è passati da cir-

ca 300 bambini, che a 12 mesi non hanno eseguito alcuna vaccinazione nel 2006, agli attuali 1.163, pari al 3,1% dei bambini residenti di 12 mesi (dato riferito al dicembre 2015). In questo quadro, confermate sono le **differenze tra le varie Aziende Usl** per l'obiezione alle vaccinazioni obbligatorie al 12° mese (range: 10,1%- 1,2%); molto alta è l'incidenza del fenomeno presso l'Azienda Usl della Romagna - Area di Rimini anche per la presenza di un attivo movimento antivaccinale; nel Distretto di Riccione nel 2014 la percentuale di obiezione è stata del 10,5%. Il *gold standard* da raggiungere per assicurare l'*herd immunity*, ovvero la protezione della popolazione, è pari o superiore al 95%.

Su questo specifico tema il Garante aveva già avuto modo di intervenire nel 2013, chiedendo una rilettura della **Delibera regionale n. 256/2009** con l'obiettivo di riportare le vaccinazioni nell'ambito esclusivamente sanitario e limitare le segnalazioni ai soli casi di fondato sospetto di incuria. Recependo il parere del Garante, con successiva **Delibera n. 1600/2013**, la Giunta regionale aveva rettificato, in senso sostanziale, la procedura inizialmente prevista subordinando la segnalazione di omessa vaccinazione all'Autorità giudiziaria minorile alla sussistenza di significativi indici di trascuratezza, incuria e abbandono o al mancato rispetto della procedura avviata dall'Azienda sanitaria.

Il 21 ottobre 2015 l'Assemblea legislativa ha approvato una **risoluzione** che impegna la Giunta regionale a valutare una nuova revisione della Delibera, in particolare per quello che riguarda la modalità di gestione e di intervento sull'inadempienza alle vaccinazioni. Vista l'attualità del tema, l'argomento è stato posto al centro di un **convegno di studi** organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche

dell'Università di Bologna che ha messo in evidenza la necessità di un intervento del legislatore nazionale in materia. "Vetustà di una normativa mai aggiornata e coordinata, incertezza giurisprudenziale e ruolo dei social network, hanno reso il problema ancor più complesso e tale da rendere necessario un intervento legislativo chiarificatore", ha sostenuto il Garante in occasione del convegno.

Problematiche di tipo sanitario

Fra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente delle Regioni vi è quello, particolarmente sensibile, del diritto alla salute. Nel 2015 le segnalazioni di questo tipo, cioè afferenti problematiche di tipo **sanitario**, sono state 5.

In un caso la segnalazione ha riguardato la situazione di una minore gravemente malata, provvisoriamente ricoverata presso il Policlinico S.Orsola-Malpighi di Bologna, e le difficoltà di reperimento di una struttura atta ad accogliere la paziente nella sua complessità. Grazie all'interessamento nella vicenda del competente Assessorato regionale alle politiche per la salute, la questione si è positivamente risolta col trasferimento della bambina nell'Unità di alta specialità di altra Azienda Ospedaliera per il proseguimento dell'assistenza.

Un'altra segnalazione, relativa alla **presenza di amianto e di altre sostanze nocive e cancerogene** negli impianti sportivi frequentati dai minorenni di Ferrara e provincia, si è invece conclusa con la raccomandazione alla Regione a perseguire con le attività di rimozione dell'amianto da tutti gli ambienti frequentati da bambini e ragazzi, non solo a Ferrara e provincia, ma in tutti i territori della regione.

Problematiche relative a media e web

Le segnalazioni relative a **media e web** (4), hanno riguardato in particolare l'affissione di **manifesti con contenuti violenti** o comunque non adatti ai minori. In effetti, le immagini portate all'attenzione dell'Ufficio e variamente affisse nelle strade del capoluogo emiliano erano tali da impressionare i bambini, turbandone il loro corretto sviluppo psico-fisico. Il Garante ha quindi richiamato i promotori a porre maggiore cura nella scelta dei messaggi pubblicitari e non che possono essere ricevuti anche da un pubblico di minori.

In questa categoria rientra anche il caso relativo alla **pubblicazione su un sito web per incontri del numero di cellulare di una minorenne**. Per la sua portata di caratte-

re generale, la questione è stata segnalata all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e al Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Emilia Romagna, le cui competenze tuttavia si estendono al monitoraggio, anche rispetto al profilo di tutela del minore, sulle emittenti televisive e radiofoniche, ma attualmente non includono internet.

Altre questioni

La maggior parte delle segnalazioni relative alla categoria "altro" (10) hanno riguardo le richieste di parere relative ai **registri della bigenitorialità**, che il Garante ha ricevuto da enti, associazioni e privati cittadini, e al più generale tema del diritto del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori in caso di separazione.

Nei registri della bigenitorialità, attivabili anche da un solo genitore senza il consenso dell'altro, vengono iscritti i dati anagrafici del figlio e di entrambi i genitori, i quali vengono così resi partecipi delle comunicazioni che riguardano il minore. Il primo Comune in Italia a introdurli è stato Parma, nel maggio 2014, seguito poi da San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, nel novembre dello stesso anno.

Interpellato più volte sulla questione sia da soggetti pubblici che privati, il Garante ha rilevato come l'istituzione di tali registri presenti però il rischio di ingenerare confusione e di contribuire ad aumentare il livello di conflittualità tra i genitori con ricadute sul minore stesso.

A fronte del proliferare di iniziative non coordinate e comunque diverse da Comune a Comune, il Garante ha poi deciso di sottoporre la questione all'attenzione della Presidente della Commissione per la parità dei diritti, auspicando l'adozione da parte dell'Assemblea legislativa di linee guida in materia e di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio regionale.

Il Tavolo di lavoro con l'Autorità giudiziaria e i Responsabili dei Servizi socio-sanitari della Regione

A cura di Emiliana Bertolini

Nel nostro ordinamento, le competenze in materia di assistenza sociale spettano ai Comuni che sono, in virtù del loro ruolo istituzionale, gli interlocutori privilegiati dell'Autorità giudiziaria. La gestione di situazioni complesse e delicate che hanno come protagonisti i minori deve quindi basarsi su un rapporto di stretta **collaborazione tra i Servizi e l'Autorità giudiziaria** stessa.

In Emilia-Romagna, al 1 gennaio 2016, si contano **58 enti gestori e 9 forme di gestione** tra Unione di Comuni/Unioni montane (21), Comuni singoli (11), Asp (9), Ausl (6), Comuni in associazione/convenzione/capofila (5), Aziende speciali/consortili (3), Ausl e Comuni in accordo di programma (1), Comune/Asp Bologna (1), Istituzione comunale (1).

Inoltre, le **competenze attribuite all'Autorità giudiziari**a sono oggi distribuite tra più soggetti: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni, il Giudice tutelare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, il Tribunale ordinario.

Il **sistema di protezione** dell'infanzia e dell'adolescenza risulta così estremamente **articolato e frammentario** e non facilita la comunicazione e il raccordo tra i diversi soggetti che si occupano della protezione del minore.
Per far fronte a questa situazione, dal 2013 è attivo presso l'Ufficio del Garante un **Tavolo di lavoro permanente** con l'Autorità giudiziaria minorile e i Responsabili dei Servizi socio-sanitari della Regione Emilia-Romagna che ha il duplice obiettivo di favorire lo scambio e la comunicazione tra questi soggetti, e di offrire occasioni di riflessione e confronto sulle ricadute dei profondi cambiamenti normativi in atto nel Paese, non da ultimo il già citato trasferimento di importanti funzioni tradizionalmente in capo al tribunale per i minorenni ai tribunali ordinari. Tale riorganizzazione delle competenze pone nuove sfide e la necessità di migliorare il raccordo fra i diversi attori, intervenendo sui diversi meccanismi che ne regolano il funzionamento e che non sempre consentono di lavorare bene.

Nel 2015 il Tavolo si è **riunito due volte**, rispettivamente il 16 aprile ed il 29 ottobre, potendo contare sulla ormai stabile presenza di un delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, l'Avv. Stefania Tonini, e di alcune associazioni forensi (CamMino, Aiaf Emilia Romagna, Acmer, Anaf e Ami) e, in tempi più recenti, dei Presidenti dei Tribunali ordinari e della Presidente della prima sezione civile della Corte d'Appello di Bologna Angela De Meo. A rappresentare la Regione Emilia-Romagna per gli aspetti della protezione sociale, dallo scorso anno interviene il Direttore generale sanità e politiche sociali Kyriakoula Petropulacos.

Nel corso dell'ultima seduta del 29 ottobre, il Garante ha nuovamente richiamato l'attenzione dei presenti sulla necessità di **superare le criticità esistenti** e di **favorire l'adozione di protocolli**, come già avvenuto a Rimini e Reggio Emilia. Con successiva nota ai presidenti dei Tribunali ordinari della regione, il Garante ha quindi confermato la disponibilità dell'Ufficio a collaborare alla definizione di un modello comune.

Maltrattamento: prevenzione e protezione

A cura di Antonella Grazia

E' dal 1999 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con una definizione fornita dalla "Consultation on Child Abuse and Prevention" e ripresa anche nel Rapporto WHO 2002, sottolinea come *"per abuso all'infanzia e maltrattamento debbano intendersi tutte le forme di cattiva salute fisica e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere"*.

La recente indagine quali-quantitativa sul maltrattamento a danno di bambini e adolescenti in Italia, realizzata nel 2015 da Terre des hommes e Cismai per l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, fornisce un quadro significativo sull'entità del fenomeno, la sua distribuzione geografica sul territorio, le sue specificità. Secondo l'indagine, sono oltre 91mila i minorenni in carico ai Servizi Sociali del nostro Paese, un dato allarmante che evidenzia l'importanza strategica di un sistema di monitoraggio e di investimenti stabili e strutturali per la prevenzione della violenza a danno dei minori.

Quello che spesso manca, anche sul nostro territorio regionale, a piena protezione dei minori è infatti una **rilevazione precoce delle situazioni di violenza** unita ad **un'appropriata valutazione del grado di pericolosità** della condizione di vita del minore. Tutto ciò assume un rilievo anche maggiore nei casi di violenza assistita, dove l'aspetto della violenza è a volte letto solo in connessione al rapporto della coppia genitoriale e non come vera e propria violenza nei confronti dei figli. L'assistere alla violenza su figure significative, in particolare sulla madre, è stato solo recentemente riconosciuto, anche dal punto di vista clinico, come una forma di maltrattamento sui bambini.

Al riguardo l'OMS nel suo Rapporto 2012 rileva che i bambini che assistono a **violenze intra-familiari** presentano un rischio più elevato di sviluppare nel tempo problemi affettivi e comportamentali, tra cui ansia, depressione, scarsi risultati scolastici, basso livello di autostima, disobbedienza,

incubi e disturbi fisici. Occorre ricordare inoltre la fase prenatale: dopo l'incidente stradale, la violenza fisica rappresenta la seconda causa di traumi durante la gravidanza. Secondo il Rapporto OMS 2013, le donne che hanno subito violenza hanno il 16% di probabilità in più rispetto alle donne che non la subiscono di partorire figli prematuri o sottopeso, e hanno due volte in più delle donne non maltrattate la possibilità di incorrere in aborti.

Nel corso del 2015, intensi ed articolati sono stati l'impegno e l'attività del Garante regionale sul tema del maltrattamento ai minori. In ambito nazionale, il Garante ha partecipato ai lavori della **"Commissione consultiva per la prevenzione e la cura del maltrattamento sui minorenni"** istituita dall'Autorità Garante; in ambito regionale, il Garante ha condotto, in collaborazione con il Cisami regionale, una ricerca-azione in materia sull'allontanamento, e ha preso parte alle iniziative e ai tavoli di lavoro del **"Coordinamento regionale contrasto violenza minori"**. Nel corso del 2015, il Garante è stato inoltre audito sul tema dalla **Commissione consiliare per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini** ed ha partecipato a diverse iniziative territoriali (si veda a tal proposito il capitolo relativo all'Area della Partecipazione).

Le ricerca-azione sul maltrattamento di Garante e CISMAI

L'**appropriatezza degli allontanamenti nelle famiglie maltrattanti è il tema principale della ricerca-azione**, voluta del Garante e realizzata in stretta collaborazione con il Coordinamento regionale dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia (CISMAI), che ne ha curato gli aspetti progettuali ed attuativi, i cui risultati sono stati presentati in Regione l'11 marzo 2016. Il percorso di ricerca è nato dall'esigenza di conoscere se e come alcuni tra i principali diritti riconosciuti ai minori d'età dalla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo siano garantiti nel territorio della nostra regione e se la loro piena applicazione presenti o meno delle criticità. Si tratta in primis del **diritto del minore ad essere allevato dai propri genitori** e del **diritto ad essere difeso da violenze e maltrattamenti**. L'articolo 7 della CRC stabilisce infatti che il fanciullo, fin dal momento della sua nascita, ha il diritto di essere allevato dai genitori; mentre il successivo art. 9 impone agli Stati membri di vigilare affinché tale diritto venga declinato nei suoi aspetti specifici, oltre che pienamente attuato.
La stessa Convenzione prevede anche l'ipotesi che un **allontanamento dai genitori** possa rendersi inderogabile e necessario, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo. In questi casi, l'art. 19 della Convenzione, stabilisce il diritto del fanciullo ad essere difeso da ogni forma di violenza o aggressione fisica o psichica, di abbandono, di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale. Il bilanciamento in favore del minore, tra i due diritti, rientra nei com-

piti dell'Autorità giudiziaria che, nel farlo, deve tenere conto anche del diritto del minore ad essere ascoltato e ad esprimere liberamente la propria opinione in qualunque questione lo interessi.
L'allontanamento dai genitori è quindi un **intervento di protezione**, in alcuni casi necessario e ineludibile, che va **effettuato a precise e certe condizioni** fissate dalla legge: deve avvenire solo in caso di necessità e nell'interesse preminente del fanciullo; deve essere deciso dall'Autorità giudiziaria competente nel rispetto delle regole processuali; le parti (e tale è anche il minore) devono poter fare appello contro la decisione del giudice.

Accanto a queste **condizioni di natura giuridica**, ve ne sono altre di **natura tecnica** non meno importanti, che riguardano l'appropriatezza dell'allontanamento. La professionalità e la preparazione degli operatori dei servizi sociosanitari coinvolti sono quindi determinanti: come preparare l'allontanamento; come assicurare la tempestività della cura; come rapportarsi con le persone interessate, a cominciare dal minore che ha diritto di essere ascoltato; come gestire il periodo di allontanamento; quali soluzioni individuare nell'immediato e quali in prospettiva; come rapportarsi in modo attivo con la magistratura, nel rispetto rigoroso dei rispettivi compiti e ruoli sono tutti elementi fondanti di un buon intervento reso nel principale interesse del minore.

Focus della ricerca sono stati temi cardine quali la prevenzione del maltrattamento e i costi del maltrattamento all'infanzia. Alla **formazione degli operator**i è stato rivolto un percorso formativo che ha visto il coinvolgimento di un ingente numero di operatori, distribuiti sui tre poli di Bologna, Parma e Rimini. Il percorso ha fra i suoi obiettivi principali:

» la promozione di una maggiore cultura dei diritti delle persone minori d'età e della prevenzione del maltrattamento e dell'abuso;
» l'incremento delle conoscenze e delle competenze professionali degli operatori, anche attraverso la creazione di spazi di riflessione su temi quali: tutela, protezione, sistema organizzativo e prassi operative, conoscenza e valorizzazione di accordi e protocolli;
» l'impulso all'utilizzo di un miglior utilizzo degli strumenti e metodologie di lavoro atti a ridurre al massimo trauma e vittimizzazione secondaria;
» l'approfondimento degli interventi precoci e pertanto utili a prevenire l'allontanamento, quali, ad esempio, l'*home visiting*, così come presentato nei documenti dell'OMS come aiuto psicoeducativo domiciliare che interviene non solo sul bambino ma su tutto il nucleo parentale.

I molti spazi di ascolto e confronto realizzati con gli operatori sono stati arricchiti da **tre relazioni tematiche** dedicate a: "Gli interventi di protezione" (di Cinzia Pagnoni), "Gli intrecci traumatici che compromettono la vita familiare" (di Maria Teresa Pedrocco Biancardi) e "Un possibile cambio di prospettiva: lavorare sul rischio per prevenire il danno" (di Gloria Soavi).
Si sono poi realizzate **interviste mirate** a rappresentanti dei Servizi e delle Comunità

di accoglienza, in merito ad aspetti quali:

- gli allontanamenti dei minori per comprendere se i minori allontanati erano già in carico ai Servizi, le motivazioni del provvedimento di allontanamento, le modalità di selezione della struttura di accoglienza, la tipologia di interventi posti in essere prima dell'allontanamento;
- le caratteristiche dei minori coinvolti: caratteristiche personali, scolarizzazione, interventi attivati in funzione dei problemi o disturbi specifici, diagnosi al momento dell'inserimento, famiglia d'origine, etc;
- la storia del minore: luoghi di vita, interventi realizzati prima dell'allontanamento, provvedimenti sulla potestà, tipologia di maltrattamento subito e sua emersione);
- gli inserimenti in struttura: chi prepara il minore all'allontanamento, consenso dei genitori, quando si verifica la prima visita dell'assistente sociale e dello psicologo, diagnosi e percorso terapeutico;
- il progetto: esiste? Se sì, in quanto tempo è stato elaborato e ogni quanto è aggiornato, quali sono le modalità di realizzazione degli incontri protetti;
- la comunicazione e la collaborazione fra Servizi e Comunità: frequenza di aggiornamento al Servizio in merito a fatti di rilevanza accaduti al minore nel corso della collocazione residenziale, rispetto delle indicazioni date dal Servizio e dei bisogni comunicati, numero di incontri di verifica realizzati annualmente, chi prepara alle dimissioni e motivi delle stesse.

Nelle conclusioni della ricerca, la presidente del CISMAI regionale Gloria Soavi evidenzia come, prima della **prevenzione dell'allontanamento**, ci si debba occupare della prevenzione del maltrattamento, così come della costruzione di un sistema di prevenzione attivo su tutto il territorio regionale. Un sistema che intervenga allo "stadio del rischio" e quindi in un ambito di prevenzione secondaria e non, come accade spesso, sul danno e quindi in una dimensione già di prevenzione terziaria.
La ricerca comprende una sezione dedicata all'analisi quantitativa dei dati, al 31/12/2012, relativi ai minori in carico ai Servizi sociali interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocazione in luogo protetto in Emilia-Romagna, curata dall'Osservatorio regionale infanzia e adolescenza.

"Prevenire il maltrattamento - dalla rilevazione precoce all'intervento appropriato".
Il seminario regionale

I risultati della ricerca sono stati presentati, l'11 marzo 2016, nel corso di un **seminario regionale** dedicato alla prevenzione del maltrattamento. La giornata, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti dei Servizi socio-sanitari territoriali, si è

aperta coi saluti della saluto la Presidente dell'Ordine Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna.
E' stata anche l'occasione per **approfondire aspetti specifici** e presentare le esperienze di buone prassi, sia di rilevazione precoce che di appropriatezza dell'intervento, sviluppate sul territorio. Per quanto riguarda la **rilevazione precoce del maltrattamento** sono state presentate, con i contributi da Silvana Borsari e Giovanni Visci, l'esperienza dei consultori familiari dell'AUSL Modena nella rilevazione precoce in gravidanza e un'esperienza di rilevazione precoce del maltrattamento infantile in ambito ospedaliero. Con gli interventi di Marianna Giordano e Gianni Fulvi sono state quindi illustrate due esperienze relative all'**appropriatezza dell'intervento**: una di accoglienza in comunità e un progetto di home visiting.
Il Garante ha **concluso i lavori** della mattinata ribadendo che l'allontanamento di un minore dai genitori è "un intervento di protezione che a volte si rende necessario, ma che va effettuato a certe precise condizioni fissate dalla legge". Nello specifico lo stesso "deve avvenire solo in caso di necessità e nell'interesse preminente del fanciullo, deve essere deciso dall'autorità giudiziaria competente nel rispetto delle regole processuali e le parti, e tale è anche il minore, devono poter fare appello contro la decisione del giudice".

I minori d'età fuori famiglia e i minori stranieri non accompagnati

A cura di Antonella Grazia

Secondo i dati forniti dall'Osservatorio regionale, i Servizi residenziali presenti nel territorio regionale dedicati all'accoglienza di persone minori d'età sono, a fine anno 2014, complessivamente più di trecento; di questi, un terzo è formato da comunità multiutenza, ottanta sono comunità socio-educative, mentre sono più di 30 le comunità familiari per minori.

Servizi residenziali presenti in Emilia Romagna, per tipologia e Provincia.
Dati al 31-12-2014

Provincia	Comunità familiari per minori	Comunità socio educative per minori	Alloggio ad alta autonomia	Strutture di pronta accoglienza	Servizi di accoglienza per bambino-genitore	Comunità multiutenza	Comunità educativo e psicologico	Totale
BO	5	18	8	4	12	17	1	65
FC	7	17	4	1	9	14	2	54
FE	2	3	1	1	2	6	-	15
MO	4	13	9	2	3	10	2	43
PC	1	4	1	1	3	3	-	13
PR	10	11	-	1	6	7	1	36
RA	2	6	2	2	1	13	1	27
RE	2	6	-	1	4	3	-	16
RN	2	2	-	1	3	29	-	37
Totale	**35**	**80**	**25**	**14**	**43**	**102**	**7**	**306**

Fonte: Anagrafe regionale strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie

Numericamente significativo è anche il dato relativo ai minorenni presenti nei servizi residenziali (per almeno 5 notti alla settimana) pari a 1.153 ragazzi e ragazze, di cui 566 hanno cittadinanza straniera. Fra questi, 333 sono minori stranieri non accompagnati. L'età prevalente dei ragazzi ospitati è nella fascia d'età fra i 15 e i 17 anni; le stesse strutture ospitano anche 84 ragazzi neomaggiorenni di età compresa tra i 18 e i 21 anni, già in carico nella minore età; di questi 45 hanno cittadinanza straniera.

Questi numeri evidenziano l'importanza che il monitoraggio e l'elaborazione dei dati relativi all'accoglienza in struttura residenziale ha in ambito di tutela e protezione dei minori fuori famiglia.

Libro bianco sulle strutture di accoglienza per minori nella regione Emilia-Romagna

Nell'**8° Rapporto di monitoraggio** sullo stato di attuazione della Convenzione dei Diritti del Fanciullo in Italia, redatto dal gruppo di lavoro coordinato da Save the Children, relativamente ai dati sull'accoglienza residenziale il Comitato conferma i propri timori per la **scarsità dei dati** disponibili ed esprima preoccupazione per le notevoli **diversità** esistenti nella capacità ed efficacia dei **meccanismi di raccolta** dei dati a livello regionale.

L'esigenza di conoscere i dati relativi ai minorenni fuori famiglia e la percezione dell'inattendibilità dei dati disponibili è da tempo oggetto di preoccupazione sia per gli operatori della giustizia che per gli Enti. A tale necessità risponde il **"Libro bianco sulle strutture di accoglienza per minori nella regione Emilia-Romagna"**, presentato in Assemblea legislativa il 10 settembre scorso.

Questo "Libro Bianco", ha precisato il Garante nel corso della Conferenza stampa, è una delle poche esperienze organiche e multidimensionali in ambito italiano, dedicata all'elaborazione dei dati di accoglienza nelle strutture per i minori; ed è il frutto della preziosa collaborazione del Garante regionale con il Procuratore minorile, a cui si è unito il prezioso contributo fornito dai dati annualmente raccolti dal sistema SISAM-ER della Regione Emilia-Romagna.

I gestori delle strutture residenziali per minori devono, in base alle disposizioni dell'art. 9 c. 2 della Legge 184/ 1983 - inviare alla loro Procura i dati relativi al momento dell'ingresso di un minore ed ad ogni successiva variazione. Questi dati per quanto riguarda il territorio regionale, vengono **raccolti ed elaborati dalla Procura** con un proprio sistema informatico denominato GE.CO. (Gestione Comunità).

La pubblicazione offre **una panoramica sui flussi dei minori** in regione negli anni 2011/2012 e 2013 rappresentati secondo diversi ambiti: ingresso in comunità per motivo e per stato di nascita, uscite dalla comunità per motivo, ospiti allontanati per stato di nascita e per tipologia di comunità, comunità per tipologia e tempo medio di permanenza degli ospiti all'interno.

A ciò si uniscono **i dati raccolti dalla Regione Emilia-Romagna** con i suoi due diversi sistemi di rilevazione: il SISAM-ER, e il SIPS-ER. Il primo rileva i dati del settore minori e famiglia dei Servizi sociali territoriali, e quindi anche ma non solo i casi in cui il minorenne viene collocato in comunità residenziale. Esso comprende inoltre i casi dei

ragazzi che rimangono in carico ai servizi dopo il 18° e fino al 21° anno, e i casi di minori ricoverati insieme alla madre. Il secondo sistema, previsto dal Piano statistico nazionale, riguarda la rilevazione coordinata Istat-Regioni sui presidi socio-assistenziali presenti sul territorio regionale e sulle persone ivi accolte. Ne deriva un quadro complessivo che fornisce una prima risposta all'esigenza di conoscere con sufficiente precisione i dati relativi ai minorenni fuori famiglia per promuovere le più tempestive ed efficaci azioni a loro tutela.
Il Libro bianco è stato **presentato il 10 settembre 2015** nel corso di una conferenza stampa in Assemblea legislativa. In occasione della presentazione, il Garante ha ricordato come la pubblicazione fornisca una **fotografia dell'esistente**, uno specchio in cui tutti coloro che hanno responsabilità istituzionali nei confronti dei cittadini minorenni possano specchiarsi così che nel reciproco pieno rispetto di attribuzioni, funzioni e competenze possano sentirsi stimolati a ricercare a livello locale criteri che migliorino un sistema informativo da tempo oggetto di critiche e preoccupazioni, anche da parte del Comitato delle N.U. sulla Convenzione dei diritti del fanciullo.

I minori stranieri non accompagnati (MSNA)

Il **"Report di monitoraggio minori stranieri non accompagnati in Italia"**, pubblicato dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a fine anno 2015, indica in **783 ragazzi** i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale al **30 aprile 2015** su un totale di 8.260 minori stranieri non accompagnati complessivamente presenti sul territorio nazionale. Dei 783 msna presenti in Emilia-Romagna, 740 sono maschi; mentre le età maggiormente rappresentante sono i 17 anni con 439 e i 16 anni con 230 minori d'età. Per quanto riguarda invece le nazionalità d'origine fra le più rappresentate vi sono: Albania con 445 minori, Marocco 39, Pakistan 39, Gambia 33 ed Egitto 29. In merito alle presenze per province, fra le principali si segnalano: Bologna con 270 minori, Ravenna 154, Modena 89 e Piacenza 74.

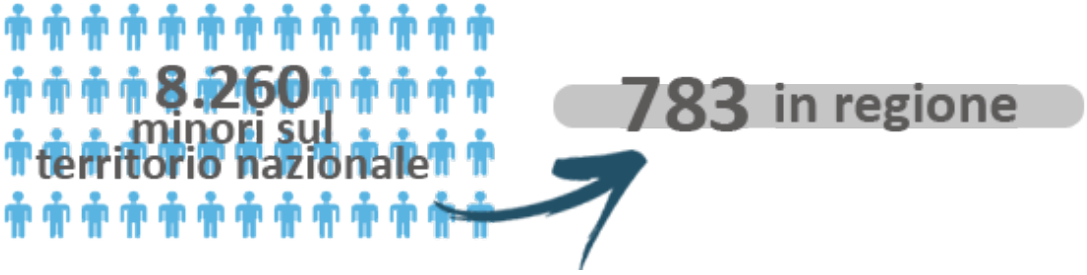

Il Comune di Bologna con alcune strutture dedicate solo ai minori d'età (fra cui Casa Merlani, Il Ponte e la Ginestra) ospita il **primo Hub di accoglienza a valenza regionale**. Il progetto, che è stato avviato il 20 marzo, e di cui il Comune di Bologna è capofila è finanziato tramite il Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (FAMI) e prevede l'attivazione di strutture di pronta accoglienza destinate a minori soli giunti in Italia.
All'interno dell'Hub i ragazzi possono rimanere per un periodo di 60 giorni, prolungabile di 30, quindi fino a 3 mesi al massimo. In questo tempo vengono realizzati i primi accertamenti sanitari, una prima alfabetizzazione alla lingua italiana, gli incontri con mediatori culturali e assistenti legali, anche per avviare la richiesta d'asilo e entrare nel percorso di accoglienza Sprar; viene inoltre elaborato un percorso di seconda accoglienza che segua attitudini ed interessi personali, valutando la possibilità di un ricongiungimento con la famiglia di origine.

A inizio anno 2015, il Garante ha espresso formalmente la propria disponibilità a sostenere il **progetto del Comune di Bologna "Hub accoglienza minori Emilia-Romagna",** nell'ambito dell'Avviso pubblico nazionale "Miglioramento delle capacità del territorio italiano ad accogliere minori stranieri non accompagnati" a valere sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione 2014-2020.

In ambito nazionale, il Garante ha preso parte ai lavori della **Commissione consultiva sulla tutela dei minorenni stranieri non accompagnati** che ha redatto il documento di proposta "Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati". La Commissione, fra gli altri, ha approfondito temi quali:

» il concetto di tutela partendo dal riconoscimento dei nuovi e diversi bisogni di cui sono portatori i minorenni non accompagnati;
» le diverse e numerose ragioni che portano un bambino o un adolescente ad essere separato dalla propria famiglia, fra cui: persecuzioni o discriminazioni, conflitti internazionali e le guerre civili, la ricerca di migliori opportunità economiche e non ultimo il traffico di esseri umani che può assumere varie forme, inclusa la vendita da parte dei genitori.

Nel documento sono evidenziate sia le criticità del nostro sistema di accoglienza, sia le **buone pratiche** realizzate sul territorio, anche grazie all'impegno dei Garanti per l'infanzia e l'adolescenza che nelle varie regioni si sono fatti carico di interagire con le istituzioni locali per migliorare il sistema di accoglienza (si veda, a tal proposito, il capitolo relativo all'Area della Partecipazione").

Area della Partecipazione

Il lavoro del Garante è caratterizzato dalla necessità di operare in rete, in collaborazione con tutti i soggetti, istituzionali e non, che si occupano di infanzia e adolescenza. L'area della Partecipazione riguarda dunque la partecipazione del Garante e del suo Ufficio ad attività esterne, prime fra tutte le iniziative promosse dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e dalla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza cui partecipano, di diritto, i Garanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Significato di rilievo assumono, in questo ambito, anche i rapporti e le collaborazioni sviluppate a livello regionale con l'Assemblea legislativa e i competenti Assessorati di Giunta attraverso la partecipazione a incontri, tavoli e gruppi di lavoro.

I rapporti con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e la Conferenza per la garanzia dei diritti

A cura di Emiliana bertolini

Nell'ambito della Conferenza di garanzia, istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge 112/2011, vengono definiti gli ambiti di azione comune ai Garanti, prese delle posizioni comuni, condivise buone prassi con l'obiettivo di rafforzare il sistema complessivo di garanzia dei diritti. Nel corso del 2015 il Garante ha preso parte a **due riunioni** della Conferenza di garanzia, che si sono tenute il 21 gennaio e il 16 settembre.

Durante la **prima seduta del 21 gennaio**, sono stati presentati i risultati dei lavori della Consulta delle associazioni e delle Organizzazioni che ha prodotto tre documenti: uno sugli standard delle comunità, uno sulla dispersione scolastica, e uno, trasversale, sulla partecipazione dei bambini e dei ragazzi. In quella sede è stata audita la presidente dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali della Regione Piemon-

te ed è stato contestualmente nominato il Coordinatore della Conferenza nella persona del Pubblico Tutore dei Minori della Regione Veneto. La figura del Coordinatore ed i suoi compiti sono previsti dall'art. 10 del Regolamento interno della Conferenza nazionale, in base al quale il Coordinatore, nominato per due anni, collabora con l'Autorità garante nello svolgimento delle funzioni della Conferenza stessa, monitorando lo stato di attuazione delle iniziative deliberate e realizzate dalla Conferenza nel coso dell'anno.

Nel corso della riunione, sono state infine individuate le priorità della Conferenza per il 2015, anche con riguardo al tema minori e mass media, e condivisa l'opportunità di un **appello agli operatori del mondo della comunicazione** per richiamarli al pieno rispetto dei principi sanciti dalla CRC e dai da diversi codici deontologici che il mondo dell'informazione si è dato, come la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione Tv e Minori.

14 gennaio 2014 – Comunicato stampa
Minorenni: monito dei Garanti ai mass media

"I principi e le linee guida di comportamento sono già sanciti. Si tratta di rispettarli, sempre e comunque, senza cedere al miraggio dell'audience o delle vendite". Questo il **richiamo per i mass media** uscito dalla Conferenza dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, svoltasi ieri, nella quale si sono dibattuti i temi più caldi del mondo degli under 18. Presente Vincenzo Spadafora, Garante nazionale ed i 12 Garanti dell'infanzia delle Regioni e delle Province Autonome.

Continuiamo a registrare da parte di molte testate web, trasmissioni televisive e giornali, una pericolosa disinvoltura, sconfinante nella scorrettezza, nel trattare la materia delicata dei minorenni. Ricordiamo quanto avvenuto al bambino di Cittadella, o alle ragazze dei Parioli a Roma, ma anche negli ultimi giorni con il recente caso di Rapallo quando si sono associate le immagini di fatti di cronaca precedenti con una leggerezza e superficialità che non ci si può permettere quando si ha a che fare con bambini e adolescenti.

Per questo la Conferenza nazionale di garanzia dell'infanzia e dell'adolescenza vuole richiamare coloro che operano nel mondo della comunicazione al pieno rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, ribadita da diversi codici deontologici che il mondo dell'informazione si è dato, come la Carta di Treviso e il Codice di autoregolamentazione tv e minori. Basta dunque con l'esibizione di dettagli, con la violazione di qualsiasi forma di privacy, con la ricerca del sensazionalismo a tutti i costi. Basta con la pubblicazione di nomi e foto dei minorenni, basta con la corsa allo scoop, spesso inesistente.

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, in accordo con i Garanti regionali e delle Province Autonome, auspica dunque un rinnovato e concreto impegno da parte degli organismi di categoria, dei direttori di testata e dei singoli giornalisti. E chiede che i casi di "figli contesi" diventino notizia solo se argomento di riflessione politica e di responsabilità etica collettiva per la più volte auspicata riforma della giustizia minorile.

Vale la pena di ricordare che la quarta **Relazione annuale** al Parlamento dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza contiene una **riflessione sui Garanti dei diritti delle persone di minore età in Italia** curata dall'Ufficio sulla base degli esiti della ricognizione condotta nel precedente anno. Il contributo a cura del Garante evidenzia in particolare la tendenza in alcune Regioni, quali Veneto e Marche, alla concentrazione della tutela dei minori presso la difesa civica.

La Conferenza di Garanzia si è riunita anche il **16 settembre**; in quella sede il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Coordinatore della Conferenza in sostituzione del Pubblico Tutore dei Minori della Regione Veneto, il cui mandato era nel frattempo arrivato a scadenza. Nel corso dell'incontro i Garanti, anche alla luce delle buone prassi sperimentate nei rispettivi territori, si sono confrontati sui principali temi relativi ai diritti delle persone di minore età, quali il maltrattamento all'infanzia e i minori stranieri non accompagnati.

Nel corso del 2015 si sono conclusi e sono stati presentati i lavori di due **Commissioni consultive** istituite nel precedente anno dall'Autorità garante: la Commissione consultiva sui maltrattamenti e la Commissione consultiva sulla tutela dei minorenni stranieri non accompagnati.

Presieduta dal Professor Luigi Cancrini e composta da rappresentanti di istituzioni, associazioni, ordini professionali ed esperti del settore (fra i quali, i Garanti di Emilia-Romagna, Veneto e Marche), la **Commissione consultiva per la prevenzione e la cura dei maltrattamenti contro l'infanzia** ha elaborato il documento "Prendersi cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento" che è stato presentato il 15 maggio alla Camera dei Deputati insieme alla Prima indagine nazionale sul maltrattamento voluta dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza e condotta in partnership con Terre des Hommes e CISMAI (Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso dell'infanzia).

La **Commissione consultiva sulla tutela dei minorenni stranieri non accompagnati**, che ha visto la partecipazione ai lavori anche dei Garanti di Veneto, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Friuli Venezia Giulia, ha portato all'elaborazione di un altro documento intitolato "Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non accompagnati". Entrambi i lavori sono disponibili sul sito dell'Authority.

Sempre nell'ambito della collaborazione con l'Agia, il Garante dell'Emilia-Romagna ha partecipato, in qualità di esperto, ai lavori dell'**Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione** istituto dal Consiglio nazionale forense, in attuazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. r) della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed elaborato un proprio contributo sui Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e gli istituti della c.d. "degiurisdizionalizzazione".

Il Coordinamento della Conferenza

A cura di Emiliana bertolini

Anche il Coordinamento della Conferenza di Garanzia **si è riunito due volte**. In occasione dell'**incontro del 2 marzo** a Roma i Garanti si sono confrontati sulle ricadute a livello di singoli territori di protocolli, accordi e intese stipulati dall'Agia e sulle modalità di trattazione di segnalazioni e casi da parte dei Garanti. Di prassi, un capitolo della Relazione annuale dell'Autorità garante al Parlamento è dedicato alla raccolta dei dati sulle segnalazioni ricevute dai Garanti regionali e delle Province Autonome sulla base della scheda di rilevazione delle segnalazioni approvata dalla Conferenza di garanzia nel 2013 e successivamente migliorata e modificata nel 2014. Nella Relazione annuale al Parlamento, l'Autorità garante evidenzia come alcuni Uffici abbiano gradualmente cominciato ad utilizzare la scheda come strumento di lavoro nella loro operatività quotidiana, altri soltanto ai fini della raccolta.

Dopo la nomina del Garante dell'Emilia-Romagna a Coordinatore della Conferenza, è stato convocato **un secondo incontro** che si è svolto a Bologna il 16 ottobre. Anche in quella sede si è discusso delle modalità di trattazione di casi e segnalazioni da parte dei Garanti ed è stata evidenziata la necessità di riflettere e regolare non solo i dati statistici ma le procedure, ovvero come comincia un caso, che cosa fanno i singoli garanti quando ricevono una segnalazione, come e con quale atto la concludono. All'esito dell'incontro, l'Ufficio ha elaborato un **documento di proposta sulle procedure di gestione delle segnalazioni** da parte dei Garanti regionali e delle Province Autonome. Il documento è stato successivamente condiviso con gli altri Garanti e sottoposto all'approvazione della nuova Authority, anche per dare attuazione a quanto sancito dall'art. 10 del DPCM 20/7/2012 il quale prevede che "con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i Garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione".

Continuità degli affetti
Per una piena applicazione della Legge n. 173/2015

A cura di Antonella Grazia

Il 14 novembre 2015 è entrata in vigore la **Legge n. 173/2015 "Modifica alla legge 4 maggio 1983/1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare"**, fortemente voluta da tutte le altre associazioni operanti in questo settore nonché dal Coordinamento Nazionale Servizi Affidi. La legge n. 173/2015 prevede, fra l'altro, che un minore affidato, se dichiarato adottabile "durante un prolungato periodo di affidamento", può essere adottato dagli affidatari con cui ha costruito un forte legame "sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6" della legge n. 184/1983 ; evidenzia inoltre la necessità di tutelare, nel suo interesse, "la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento" con gli affidatari quando egli "fa ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad un'altra famiglia o sia adottato da altra famiglia".

L'approvazione è stata accompagnata da **difficoltà interpretative ed attuative**. Per farvi fronte, è stato costituito un **gruppo di lavoro multidisciplinare**, formato da esperti e rappresentanti delle principali associazioni nazionali, per redigere e diffondere una **prima lettura esplicativa** della nuova norma.

I principali temi di interesse approfonditi nel **"Libretto d'istruzioni"**, la cui redazione ha visto il suo avvio presso gli uffici del Garante, hanno riguardato questioni quali:

- come si opera quando il minore affidato viene dichiarato adottabile e il caso specifico dell'adozione da parte degli affidatari;
- come si garantisce la continuità degli affetti quando il minore affidato fa rientro nella famiglia d'origine o quando viene affidato o adottato da un'altra famiglia;
- l'ascolto obbligatorio degli affidatari da parte del giudice in tutti i procedimenti che riguardano i minori affidati e l'adozione dell'affidato in casi particolari.

Il Libretto rappresenta una prima lettura in termini temporali, giurisprudenziali ed esperienziali. Il Garante e gli altri componenti del gruppo ristretto sono pienamente consapevoli della complessità (?) del percorso avviato dalla legge sul diritto alla continuità affettiva e che lo stesso chieda oltre che una puntuale conoscenza della norma anche la reale capacità di ogni operatore di rileggere ed aggiornare i propri saperi e le prassi operative. Per il futuro rivestirà quindi particolare rilievo l'esperienza formativa, l'approfondimento teorico e lo scambio di buone prassi, fra i diversi soggetti che operano nell'ambito di intervento dell'adozione e dell'affido.

Su questi temi il Garante sta predisponendo proprie iniziative dedicate agli operatori del territorio regionale, da realizzarsi già a partire dai prossimi incontri territoriali dell'anno 2016.

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza incontra i ragazzi e le ragazze

A cura di Antonella Grazia

Grazie ad un accordo sottoscritto tra il Garante e l'Azienda Servizi alla Persona (ASP) Città di Bologna, che vede il sostegno diretto del Comune di Bologna, è stato recentemente istituito uno **Spazio d'ascolto d'ambito provinciale per i minori d'età** che vuole essere un luogo dove le ragazze e i ragazzi possono recarsi liberamente per esporre direttamente al Garante i loro temi, interessi, dubbi o le loro difficoltà.

Si tratta di un'iniziativa che dà sostanza al **diritto dei più giovani ad essere ascoltati**, così come previsto dalla Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo, diritto che purtroppo ancora oggi non trova una sua piena e reale applicazione; troppo spesso i bambini e gli adolescenti faticano a trovare interlocutori attenti e sensibili. La creazione di questa spazio sperimentale di ascolto dà attuazione, oltre alla Convenzione, anche a quanto previsto dalla Legge regionale istitutiva del Garante n. 9/2005, in materia di tutela degli interessi diffusi, oltre che degli interessi e dei diritti individuali delle persone di età minore della regione Emilia-Romagna.

Finita con il dicembre 2015 la fase progettuale, già a partire dal 13 gennaio il Garante o un suo collaboratore sono regolarmente presenti presso gli spazi del Centro per le famiglie di Bologna in via del Pratello, per un **mercoledì pomeriggio al mese per l'intero 2016**. Lo sportello è stato promosso su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle scuole di secondo grado e agli spazi giovani. In occasione della diffusione territoriale il Garante è stato contattato anche da rappresentanti di altre realtà educative e scolastiche territoriali per **progettare e realizzare nuovi spazi di dialogo ed interlocuzione** con i ragazzi. Fra questi, l'ASP del Circondario imolese e l'Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna.

I rapporti e la collaborazione con l'Assemblea legislativa e con i Tavoli di lavoro della Giunta regionale

A cura di Antonella Grazia

Nel corso dell'anno 2015 il Garante ha tenuto diversi momenti di incontro in tema di tutela e protezione di persone minori d'età con i **Consiglieri dell'Assemblea legislativa**, che hanno poi partecipato alle iniziative di carattere promozionale, quali convegni e seminari organizzati nell'anno dall'Istituto di garanzia in tema di diritti.

Il Garante ha inoltre **presentato in Aula la**

propria Relazione di attività relativa all'anno 2014; l'11 marzo 2015, è stato **audito dalla Commissione consiliare per la promozione di condizioni di piena parità tra donne e uomini** sul tema del maltrattamento e dell'abuso dei minori d'età, unitamente ai rappresentanti dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza e del Prof. Massimo Masi, quale rappresentante del coordinamento regionale contrasto violenza minori.

In occasione dell'audizione, il Garante ha rilevato l'**assenza sul territorio regionale delle équipe specialistiche di secondo livello** previste all'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 28 luglio 2008, e successivamente raccomandato al competente Assessorato regionale di provvedere in tal senso in modo tale da garantire la presenza sul territorio di personale specializzato ed esperto nella diagnosi e nella riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza.

I gruppi e i tavoli tecnici regionali

Il Garante è invitato permanente ai lavori del **Tavolo tecnico regionale in materia di adozioni** che ha gli obiettivi specifici di: qualificazione e coordinamento dei servizi dedicati, monitoraggio e revisione degli accordi e delle linee d'indirizzo, promozione della formazione degli operatori. Al fine della buona riuscita della qualificazione del sistema regionale dei Servizi dedicati all'adozione, il Garante ha più volte ricordato come sia fondamentale che la Regione Emilia-Romagna riesca, nell'ambito della propria programmazione territoriale, ad individuare gli "standard minimi" di funzionamento delle équipe adozioni, ad oggi composte in maniera diversa da professionisti esperti dell'area sociale e psicologica specificatamente dedicati. Tutto ciò consentirà di garantire una reale qualificazione del sistema regionale.

Gli incontri annuali a cui hanno partecipato il Garante e il suo staff sono stati 6: il 5 marzo con l'insediamento del "Tavolo tecnico regionale in materia di adozione" e, a seguire, il 7 maggio, l'8 giugno, il 16 luglio, il 24 settembre e il 10 dicembre.

L'Ufficio del Garante partecipa stabilmente al **gruppo di lavoro regionale P.I.P.P.I. "Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione"**. Il Programma, che nasce nell'alveo dell'attuazione della Legge n. 285/97, prende vita nel dicembre 2010 ed è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Università di Padova e i Servizi sociali delle 10 Città italiane: Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia, che per prime hanno aderito alla sperimentazione.

Il progetto è stato l'occasione per costruire sul territorio reti di intervento che hanno portato al coinvolgimento pieno di prota-

gonisti quali la scuola, l'AUSL e il privato sociale. Finalità principale del programma P.I.P.P.I. è il rinnovamento e la qualificazione delle pratiche di lavoro nei confronti delle famiglie negligenti al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei loro bambini dal nucleo familiare d'origine. P.I.P.P.I. non si propone di formare nuove figure professionali, ma di rimotivare, riqualificare, accompagnare le esistenti, formandole alle teorie, al metodo e agli strumenti previsti dal programma.

Il gruppo di lavoro regionale ha il compito di evidenziare criticità e punti di forza del progetto e si affianca al tavolo Ministeriale, dove sono presenti tutte le regioni partecipanti al Programma. Gli incontri a cui si è partecipato nell'anno 2015 sono stati 3 e si sono svolti il 28 gennaio, il 9 giugno e il 23 novembre.

Le **Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso** prevedono la costituzione e l'avvio di un gruppo di coordinamento regionale che ha funzioni di: supportare la costruzione della rete regionale e locale già individuata dalle Linee di indirizzo regionale e dagli ultimi atti di programmazione regionale; favorire l'implementazione e il monitoraggio delle Linee di indirizzo e la creazione di documenti operativi, "I quaderni"; promuovere la formazione dei professionisti dei servizi coinvolti nel percorso assistenziale, ciò anche per uniformare il livello di appropriatezza degli interventi offerti.

Il Garante ha attivamente collaborato alla promozione del coordinamento regionale, con particolare riguardo alla giornata di lavoro del 4 giugno e al seminario regionale del 9 dicembre: "Maltrattamento e abuso sul minore: riflessioni sul fenomeno a partire dai dati disponibili".

Gli interventi di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza

A cura di Emiliana Bertolini

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, lett. n) della legge regionale istitutiva n. 9/2005 e ss.mm., il Garante collabora agli **interventi di raccolta ed elaborazione** di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

Il Garante tuttavia **non dispone di propri sistemi di rilevazione ed elaborazione**, molto più spesso si avvale dunque di quelli forniti dell'**Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza** istituito a norma dell'art. 7 della l.r. 2008, n. 14. Con l'Osservatorio l'Ufficio del Garante ha da tempo sviluppato una positiva e fattiva collaborazione che consente al Garante di disporre di **un quadro aggiornato su condizione e**

bisogni dei bambini e dei ragazzi dell'Emilia-Romagna e sui servizi loro dedicati. Nell'Appendice della Relazione è disponibile il Report contenente i dati sui bambini e i ragazzi in carico ai Servizi sociali della Regione Emilia-Romagna al 31/12/2014.

I rapporti con i mass media

A cura di Emiliana Bertolini

Sulla base delle linee condivise in sede di Conferenza di garanzia, particolarmente significativa è stata nel 2015 l'**azione di stimolo svolta nei confronti dei mass media** per richiamare i responsabili di quotidiani ed emittenti televisive al rispetto delle norme che tutelano i minori **contro le interferenze arbitrarie e illegali** nella loro vita privata, così come previsto dall'articolo 16 della CRC. La Convenzione prevede infatti il diritto del minore a preservare la propria identità, impone il rispetto della sua dignità e stabilisce che il suo superiore interesse deve avere la priorità in ogni iniziativa o decisione, pubblica o privata, che lo riguardi.

A inizio anno il Garante è intervenuto più volte sulla questione della quattordicenne costretta a prostituirsi dalla madre, evidenziando come la **tutela della dignità della persona** deve sempre prevalere sul diritto di cronaca, in particolare quando in gioco ci sono l'onore e la reputazione di un minore. Si è poi espresso in merito ai **gravi fatti di bullismo** avvenuti lo scorso 27 ottobre in un istituto professionale della provincia di Bologna ai danni di un sedicenne con un ritardo mentale, prima ferito con un taglierino e poi rinchiuso in bagno e umiliato da tre compagni di classe. Cessato il clamore mediatico, su segnalazione della Procura minorile, il Garante ha espresso a tal riguardo il suo disappunto per la **pubblicazione su parte della stampa di alcuni fotogrammi** dai quali era possibile risalire all'identità della vittima e dei presunti aggressori. Il nostro ordinamento riconosce e tutela la persona di minore età dalla potenziale invasività dei mezzi di stampa che, in nome del diritto all'informazione, rischiano di **travolgere il diritto alla riservatezza**, il quale deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca con conseguente rinuncia a pubblicare elementi che, anche indirettamente, possano portare alla identificazione del minore. Quest'ultimo appello è stato ripreso e ampiamente diffuso nel 2016 sul sito dell'ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna.

Il Garante è intervenuto anche sul tema delle comunicazioni commerciali con **contenuti non adatti** alla sensibilità di bambini e ragazzi e che quindi non rispettano quell'attenzione e quella cura che deve essere loro riservata: il Garante ha dunque richiamato i promotori al rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, e dunque a vigilare sui contenuti dei messaggi che si rivolgono ai minori o che possono essere da loro ricevuti.

Cronologia delle partecipazioni

Nel corso del 2015, il Garante e il suo Ufficio hanno preso parte a numerosi convegni, seminari, incontri di studio e iniziative formative organizzate da enti, associazioni e altri soggetti del territorio. In particolare, meritano di essere citati i seguenti:

- 21 gennaio 2015 – Bologna – Seminario "Gli sportelli d'ascolto nelle scuole" – promosso da Città metropolitana di Bologna – partecipazione dell'Ufficio;
- 29 gennaio 2015 – Bologna – Incontro con le Istituzioni e la stampa "#5buoneragioni per accogliere i bambini che vanno protetti. Le storie e i dati dei minorenni allontanati dalla propria famiglia, dei loro genitori e degli operatori che se ne prendono cura"- promosso da Agevolando- partecipazione dell'Ufficio;
- 9 febbraio 2015 – Bologna – Seminario "Minori e Giustizia" del Corso di Laurea in Servizio Sociale, docente Dina Galli. Intervento del Garante sul tema "Storia dell'assistenza: dal bambino "oggetto" a "soggetto" di diritti. La figura del garante";
- 19 febbraio 2015 – Bologna – Seminario "Minore e processo: quando non bastano i genitori, il diritto del figlio richiede una tutela superiore" – promosso da CaMmiNo Bologna;
- 26 febbraio 2015 – Bologna- Convegno "Famiglia: quali riforme?" L'ascolto del minore tra esigenze e riforme – promosso da AMI Emilia Romagna – partecipazione dell'Ufficio;
- 13 marzo 2015 – Bologna- Presentazione del libro "Janusz Korczak. Educatore, letterato, filosofo" – promosso dal Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne dell'Università di Bologna;
- 30 marzo 2015 – Roma – Conferenza di presentazione del documento di proposta "Verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i bambini e gli adolescenti" organizzato dall'Autorità garante;
- 15 maggio 2015 – Roma – Presentazione dell'indagine "Maltrattamento all'infanzia e all'adolescenza. Dati, analisi e proposte. Presentazione della prima indagine nazionale sull'epidemiologia del fenomeno" realizzata da Autorità Garante per l'Infanzia, Terre des Hommes e Cismai;
- 16 giugno 2015 – Parma – Seminario "L'affidamento a rischio giuridico tra desideri e incertezze" – promosso dal Corso di Laurea Servizio sociale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma;
- 22 giugno 2015 – Roma – Presentazione della Relazione annuale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al Parlamento;
- 30 giugno 2015- Roma – Convegno "Riprendersi il futuro" Povertà e disagio minorili nell'Italia che cambia – promosso dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza – partecipazione dell'Ufficio;

- 11 settembre 2015 – Roma – Consensus Conference Abuso – organizzata da Cismai – partecipazione dell'Ufficio;
- 19 settembre 2015 – Reggio Emilia – Convegno "Vaccinazioni tra scienza e comunicazione" – promosso dall'APeC 2015- partecipazione dell'Ufficio;
- 26 settembre 2015 – Bologna – Inaugurazione nuova sede dell'ASP Città di Bologna di via del Pratello;
- 8 ottobre 2015 – Parma – Corso di formazione per l'avvocato del minore nel processo civile – promosso dall'Ordine degli Avvocati di Parma;
- 16 ottobre 2015 – Bologna – Convegno "Crescere Diritti" – organizzato dall'Azienda USL di Bologna in collaborazione con l'AISMI- partecipazione dell'Ufficio;
- 11 novembre 2015 – Roma – Presentazione del volume "Stilton e la Costituzione" realizzato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza- partecipazione dell'Ufficio;
- 19 novembre 2015 – Bologna – Giornata di formazione sul tema "Internet, media digitali e tutela dei minori" – promossa da Corecom, Fondazione Forense Bolognese e Ufficio Scolastico Regionale;
- 20 novembre 2015 – Bologna – Convegno "A braccia aperte. La promozione dell'affidamento familiare e di forme di solidarietà tra famiglie" promosso dall'Assessorato alle politiche di welfare e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna;
- 26 novembre 2015 – Bologna – Convegno "Affido e adozione… in cammino verso nuove frontiere?" – promosso da CamMiNo Bologna;
- 27-28 novembre 2015 – Firenze- XXXIV Convegno nazionale AIMMF "Famiglie nel tempo" Diverse forme di accoglienza familiare, affido e dintorni – promosso dall'Istituto degli Innocenti;
- 30 novembre 2015 – Piacenza – Incontro "Intese interistituzionali tra giustizia e servizi psico-sociali a protezione dei minori: gli strumenti dei tavoli e dei protocolli di collaborazione" promosso da Provincia di Piacenza e Regione Emilia-Romagna;
- 30 novembre 2015 – Reggio Emilia – Seminario di presentazione del "Protocollo in materia di interventi di accompagnamento a famiglie con figli minorenni coinvolte in vicende separative giudiziali" organizzato da Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, Unione dei Comuni e Azienda AUSL della Provincia di Reggio Emilia;
- 9 dicembre 2015 – Bologna – Seminario regionale "Maltrattamento e abuso sul minore: riflessioni sul fenomeno a partire dai dati disponibili" organizzato dalla Regione Emilia-Romagna con la collaborazione dell'Azienda Usl di Modena;
- 21 dicembre 2015 – Roma – Convegno "Minori fuori famiglia – Percorsi di tutela a confronto" organizzato dall'associazione Rete Sociale con il patrocinio della Camera dei Deputati.

Parere del Garante su l.r. 9/2005

La figura del garante per l'infanzia l'adolescenza nella legislazione regionale. L'attuazione della l.r. 9/2005 modificata dalla l.r. 13/2011. Valutazione, criticità, proposte.

Dalla legge 9/2005 alla legge 13/2011

Lo Statuto della Regione Emilia Romagna, adottato con la legge 31 marzo 2005 nr. 13, ha istituito con l'art. 71 e con oltre cinque anni di anticipo sulla legislazione statale il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, affidandogli il compito di *"garantire la piena attuazione dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi dei minori".* E' stata così attuata a livello regionale la sollecitazione costante proveniente dai maggiori organismi internazionali a partire dagli anni Novanta, conseguente all'entrata in vigore della Convenzione delle N.U. sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989 (ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176) e della Convenzione Europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti da parte dei minori del 25 gennaio 1996 (ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77).

L'Assemblea regionale era stata da tempo stimolata a creare questa figura. Già dal 2001 pendevano davanti alla IV Commissione consiliare tre proposte di legge in materia: la pdl Garagnani recante "Norme a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza"; la pdl Bosi-Pini recante "Istituzione del Difensore civico regionale per l'infanzia e l'adolescenza" (in B.U. n. 75 del 6/2/2001) e la pdl Marri recante "Istituzione dell'Ufficio regionale di protezione e pubblica tutela dei minori e dell'Osservatorio regionale per il disagio minorile e per i fenomeni connessi" (in B.U. n. 127 del 31/10/2001). Nella seduta del 26 gennaio 2005 la Commissione prendeva finalmente in esame i tre progetti, licenziando un testo unificato. Mentre era ancora in corso la complessa procedura prevista dall'art. 123 della Costituzione per l'approvazione dello Statuto,

l'Assemblea regionale nella seduta del 10 febbraio 2005 votava ed approvava il testo della Commissione, che diveniva così la legge 17 febbraio 2005, n. 9 recante appunto la "Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza".

La successiva piena entrata in vigore dello Statuto regionale nel testo redatto il 16 aprile 2004 trovava così già adempiuto dalla legge 2005, n. 9 il suo solenne impegno: circostanza non casuale, da cui traspare l'intento del legislatore regionale di rafforzare definitivamente la scelta statutaria attuandone subito il mandato, e ponendo la nuova figura di garanzia al riparo da frettolose soppressioni effettuate senza previe modifiche della Carta statutaria.

Nella relazione fatta dal consigliere Bosi all'Assemblea nella seduta del 10 febbraio 2005, giorno di approvazione della legge, il Garante dell'infanzia veniva descritto come un organo specifico di protezione del minore, particolarmente attento alla tutela dei bisogni collettivi di questo, avente come interlocutori privilegiati la famiglia, la scuola, le amministrazioni locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali, gli ordini professionali e gli stessi cittadini di minore età. Il suo ruolo non si sovrapponeva ma si affiancava alla rete dei servizi sociali e alla magistratura, con funzione di ascoltare, promuovere, rappresentare, stimolare, vigilare l'attuazione dei diritti dei cittadini minori di età. Si trattava di una figura pari-ordinata rispetto al Difensore civico regionale, da quello del tutto separata e con identica indennità di carica. Si differenziava nettamente dal Difensore civico per il ruolo di rappresentante di un'intera fascia sociale priva di capacità d'agire e impossibilitata a difendere i suoi diritti, nonché per il conseguente requisito della "*comprovata esperienza professionale in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia*". Gli era espressamente riconosciuto il potere di attivarsi d'ufficio.

La legge 13/2011 vista da vicino

La legge n. 9/2005 non ebbe tuttavia modo di essere mai messa alla prova. Infatti, malgrado l'impegno del legislatore regionale sopra descritto, sotto il suo vigore il Garante per l'infanzia e l'adolescenza non venne nominato. Non è questa la sede per approfondire i motivi di una simile caduta di interesse, anche politico, per quello che era un impegno statutario già normato. Può non essere estranea l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che, modificando tra l'altro l'art. 117 della Costituzione, attribuiva alle Regioni la legislazione esclusiva in materia di servizi socio-assistenziali: anche se proprio questa modifica avrebbe dovuto fare da stimolo e non da freno. E anche potevano essere uno stimolo l'approvazione *medio tempore* delle "Norme sul Difensore civico" (l.r. 16 dicembre 2003, n. 25) e delle "Norme sul Garante delle persone sottoposte a misure restrittive e limitative della libertà persona-

le" (l.r. 19 febbraio 2008, n. 3), alle quali ultime come per quelle sul Garante infanzia, non fece seguito alcuna nomina.

Può ipotizzarsi che, a livello amministrativo, una remora provenisse dal desiderio di coordinare tra loro le tre figure di garanzia, nate separatamente e in forme difficilmente riconducibili alla struttura organizzativa dell'Assemblea. E questa ipotesi è confermata dalla successiva approvazione della l.r. 27 settembre 2011, n. 13 alla quale fece rapidamente seguito la nomina dei due Garanti così a lungo rinviata. La legge 27 settembre 2011, n. 13 recante *"Nuove norme in materia di istituti di garanzia"*, ha infatti modificato tutta la normativa anteriore, e cioè la l.r. 16 dicembre 2003, n. 25 concernente il Difensore civico (considerata il testo base di riferimento), la l.r. 19 febbraio 2008, n. 3 sul Garante delle persone ristrette, e la l.r. 17 febbraio 2005, n. 9 sul Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

Le Nuove norme toccano in maniera del tutto marginale ruolo e funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, riproducendo il testo degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 17 febbraio 2005, n. 9 con piccolissimi ritocchi. Ben più incisive le modifiche apportate agli artt. da 7 a 13. In primo luogo vengono meglio disciplinati i requisiti richiesti per la nomina a Garante per l'infanzia, le incompatibilità e le procedure di nomina. Significativa a tale proposito la modifica dell'art. 7, comma 1 relativa ai requisiti, che rafforza in modo singolare la specificità della figura. Infatti, alla "comprovata competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia", già richieste dall'art. 7 comma 1 della legge n. 9/2005, si aggiunge e si precisa che tale esperienza deve essere almeno quinquennale.

I maggiori cambiamenti sono tuttavia introdotti previa abrogazione degli artt. 12 e 13 vecchio testo riguardanti sede, personale, strutture e organizzazione. Viene infatti formulato un nuovo art. 12 che a sua volta rinvia all'art. 16 bis della l.r. n. 25/2003, a sua volta modificato dall'art. 10 delle Nuove norme introdotte con la l.r. n. 13/2011. Ed è questo il fondamento della riforma del 2011. Viene infatti istituita, con il nuovo art. 16 bis, una apposita struttura di supporto unica per tutte le tre figure, allo scopo (come affermato nella Relazione in Aula del consigliere Cevenini) di "rendere uniforme e omogenea" la normativa in materia; di "migliorare l'esercizio concreto delle funzioni di ogni istituto"; e di "ridurre la spesa pubblica" anche attraverso una "sensibile riduzione" delle indennità di mandato.

La norma, unica per tutte le tre figure di garanzia ed approvata dall'Assemblea senza che fossero presentati emendamenti, attribuisce all'Ufficio di Presidenza il compito di determinare la dotazione organica della struttura di supporto e le professionalità necessarie, sentiti il Difensore civico e i due Garanti. Questi devono essere sentiti anche per la nomina del Dirigente responsabile della struttura di supporto. Viene riconosciuta a ciascuna figura di garanzia la facoltà di avvalersi, nei limiti della previsione di spesa, di "soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza". Infine, nel caso in cui l'incarico di Garante per l'infanzia o del Garante delle persone private della libertà sia o diventi vacante,

tutte le loro funzioni possono essere temporaneamente esercitate dal Difensore civico, su delibera dell'Ufficio di Presidenza (art. 16 bis, comma 5).

Come si vede dalla tabella comparativa allegata, il testo originario della l.r. n. 9/2005 prevedeva nell'art. 12 che il Garante per l'infanzia si avvalesse della struttura del Difensore civico, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'ulteriore dotazione organica e delle specifiche professionalità necessarie al suo compito. Le spese di funzionamento dovevano essere impegnate e liquidate dallo stesso Ufficio di Presidenza, in conformità alle proposte del Garante. Il testo originario dell'art. 13, rubricato *"Organizzazione"*, prevedeva poi che con apposito regolamento regionale potessero essere determinati l'organizzazione dell'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, i requisiti professionali del personale addetto (*"promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva e alla famiglia"*), nonché le ulteriori modalità di funzionamento e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse. Veniva così creata una distinta e autonoma struttura specializzata e indipendente, in grado di rapportarsi autonomamente all'esterno.

L'importante norma è stata abrogata dall'art. 19 della legge regionale n. 13/2011 e sostituita con un nuovo art. 12 concernente la sede dell'ufficio e il suo inserimento nella struttura trasversale creata dall'art. 16 bis già menzionato. Il successivo art. 20 della legge regionale n. 13/2011 ha riscritto l'art. 13 della l.r. n. 9/2005, disciplinando la programmazione delle attività, che va fatta entro il 15 settembre di ogni anno con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario, e che va sottoposta all'Ufficio di Presidenza che la esamina e l'approva previa discussione cui partecipa anche il Garante. A questo viene riconosciuta (comma 3 del nuovo art. 13), entro i limiti della programmazione approvata e della corrispondente dotazione finanziaria, una "autonomia gestionale e organizzativa".

Valutazioni, criticità, proposte

L'esperienza breve ma intensa maturata in questo quadriennio di prima applicazione della riforma del 2011 già consente di formulare alcune considerazioni.

In primo luogo si rileva che con la l.r. n. 13/2011 la lunga e tralatizia elencazione delle funzioni del Garante contenuta nell'art. 2 della l.r. n. 9/2005 (ben quattordici lettere dell'alfabeto: da a) a p)) è rimasta sostanzialmente invariata. Parrebbe invece preferibile raggruppare le funzioni secondo un ordine logico, che potrebbe indicativamente consistere in paragrafi riguardanti la promozione dei diritti, la prevenzione-protezione, la rappresentanza, la vigilanza, l'ascolto. In dettaglio, l'elencazione è stata

ridotta dalla l.r. n. 13/2011 soltanto della lettera m), con abrogazione non felice dello specifico riferimento al Corecom nella vigilanza sui mass media. Si è invece lasciata in vita nella lettera d) la previsione che il Garante segnali ai servizi e all'autorità giudiziaria situazioni che esigono interventi "immediati", qualificazione temporale superflua e fuorviante non avendo il Garante funzioni di telefono di emergenza.

In secondo luogo sarebbe opportuno armonizzare le funzioni del Garante regionale con quelle dell'Autorità Garante nazionale. Queste ultime infatti erano state già definite con la legge 12 luglio 2011, n. 112, cosicché sarebbe stato bene tenerne conto: tanto più che esse prevedono espressamente i Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza, ne individuano i requisiti ("indipendenza, autonomia, competenza esclusiva in materia di infanzia e di adolescenza"), e ne contemplano la partecipazione alla Conferenza nazionale di garanzia (art. 3 co.7), importante organismo con compiti promozione di linee comuni di azione e di scambio dati e informazioni sulla condizione delle persone di minore età nelle diverse realtà regionali. Fra le funzioni del Garante nazionale sono inoltre menzionate forme idonee di consultazione col terzo settore e sviluppo della cultura della mediazione, argomenti assenti dall'elencazione dell'art. 2 della nostra legge regionale.

In terzo luogo, e sotto l'aspetto dell'indipendenza e dell'autonomia, malgrado l'ampia formulazione dell'art. 1 comma 2 della l.r. n. 9/2005 non modificato dalla legge n. 13/2011, si devono fare alcune osservazioni critiche. Infatti, nel sistema delineato dalla l.r. n. 13/2011 quei requisiti, indispensabili per qualsiasi figura di garanzia, sono suscettibili di essere fortemente condizionati dalla struttura trasversale di supporto creata dall'art. 16 bis citato sopra. A quella struttura e al suo Dirigente responsabile fa capo infatti tutto il personale e la relativa gestione, cosicché malgrado la riconosciuta autonomia gestionale e organizzativa del Garante, compete al dirigente del servizio stabilire le modalità di organizzazione ed articolazione interna della struttura, autorizzare ferie e permessi, definirne i fabbisogni formativi, attribuire ai funzionari e collaboratori dell'ufficio del garante le responsabilità dei singoli obiettivi del piano di azione e le responsabilità organizzative generali, essendo la dotazione organica determinata globalmente e non in funzione delle singole figure di garanzia.

Non era così nella previsione dell'originario art. 13 della legge regionale n. 9/2005, che come si è detto, prevedeva un regolamento regionale organizzativo. Questo parrebbe invece opportuno, così come recentemente ha previsto la Regione Lombardia nel provvedere alla nomina del proprio Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Il regolamento dovrebbe tener conto delle funzioni profondamente diverse delle tre figure di garanzia, che pur facenti capo alla stessa struttura servente non hanno particolari occasioni di incontro o di confronto. Dovrebbe perciò prevedere periodiche riunioni sui problemi organizzativi comuni e sulla dotazione, ripartizione, formazione e valutazione del personale, nonché sulle interazioni con il responsabile del servizio e anche, per quanto necessario, con la direzione generale. In sintesi, andrebbe recu-

perato il più possibile il contenuto dell'art. 13 sopra citato, poiché l'introduzione dell'art. 16 bis che nella Relazione all'Aula veniva indicata come una scelta diretta a *"rendere uniforme e omogenea ... la normativa in materia ...e...migliorare l'esercizio concreto delle funzioni di ogni istituto"*, rischia invece di svolgere una anomala funzione di omologazione e di appiattimento.

Utile quindi sarebbe prendere spunto dalla vicina Umbria, dove è un regolamento a disciplinare l'organizzazione degli uffici, i requisiti professionali del personale e le modalità di funzionamento dell'ufficio; oppure dalla Regione Molise, dove il Pubblico Tutore si avvale di una struttura, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è posta alle sue dipendenze funzionali; o ancora dalla Provincia di Bolzano dove il personale opera alle dirette dipendenze del Garante, garantendo a tutti e tre i gruppi linguistici il diritto all'uso della propria madrelingua.

Si aggiunga che la struttura servente ha la possibilità di condizionare l'attività delle figure di garanzia anche a causa, ma non solo, della struttura organizzativa generale dell'Assemblea. Così, ad esempio, un ritardo o un errore nella protocollazione può compromettere la riuscita di un'azione del Garante. Le delibere n. 148/2013 e n. 71/2014 dell'U.P. prevedono infatti che la Struttura organizzativa ordinaria venga articolata in sei servizi di pari livello, tutti facenti capo al direttore generale. Di questi, il quinto è il Servizio Istituti di garanzia, soggetto alle stesse procedure e agli stessi applicativi degli altri servizi malgrado la peculiarità delle sue triplici funzioni e le rigorose esigenze di riservatezza che richiede la materia dei minorenni e dei detenuti. Riservatezza che, allo stato, non è in alcun modo garantita neanche nella protocollazione, dal momento che tutti i protocollisti dell'Assemblea possono prendere visione ed estrarre copia di documenti riservati come quelli relativi ai fascicoli della difesa civica e dei garanti. Così ad esempio le linee guida per i piani d'azione degli ultimi anni indicano quale obiettivo strategico al Servizio Istituti di garanzia quello di limitare le attività promozionali/convegnistiche con l'obiettivo di concentrare le risorse sulle attività di diretto servizio ai cittadini. E' di tutta evidenza che una limitazione delle attività promozionali posta in essere dal Servizio impedirebbe al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza lo svolgimento stesso della sua principale funzione, che è appunto la promozione e la diffusione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo. In quasi tutte le Regioni e Province, con le sole eccezioni di Basilicata, Liguria e della Provincia di Trento, i Garanti hanno l'obbligo di programmazione delle attività: di norma, gli oneri relativi all'attività dei Garanti sono imputati sui bilanci dei rispettivi Consigli regionali e determinati annualmente sulla base di un programma che viene sottoposto all'approvazione dei vari Uffici di Presidenza. Nell'ambito delle previsioni contenute nei programmi e della corrispondente dotazione finanziaria, ai Garanti è tendenzialmente riconosciuta autonomia gestionale e organizzativa ma tale autonomia risulta spesso limitata: è infatti necessaria una delibera dell'UP per modificare la destinazione di fondi inizialmente prevista.

Un altro aspetto che merita di essere rivisto

è quello della struttura "a piramide" delle tre figure di garanzia, avente al vertice la figura del Difensore civico. Pur non essendo espressamente menzionata dalla legge 13/2011, questa configurazione traspare con chiarezza da molteplici elementi. Infatti in caso di mancata elezione del Garante dell'infanzia (o del Garante delle persone ristrette), tutte le funzioni a questi attribuite possono essere temporaneamente esercitate dal Difensore civico, benché questa figura sia del tutto priva dei requisiti di competenza ed esperienza professionale specifica, che l'art. 14 della stessa legge n. 13/2011 ha reso invece ancor più rigorosi della precedente normativa prescrivendo un'esperienza "almeno quinquennale". La contraddizione è palese e andrebbe eliminata. Si noti poi che al Garante delle persone private della libertà e al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza è corrisposta una indennità di funzione sensibilmente inferiore a quella del Difensore civico. Trattandosi di figure pari-ordinate e indipendenti, la diversità di trattamento non sembra ammissibile né giustificata.

Altri punti di considerevole interesse che qui vanno accennati riguardano la visibilità esterna della figura del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza; la sua accessibilità; l'attribuzione al Garante delle persone ristrette della competenza nei confronti dei minori in conflitto con la legge penale. Per quanto concerne la visibilità e l'accessibilità, risultano entrambe condizionate da quanto sopra detto circa la collocazione del Servizio nella struttura organizzativa dell'Assemblea. Esso infatti non può derogare alle norme organizzative generali concernenti il sito Internet dell'Assemblea (si noti che nel nuovo progetto di revisione del sito istituzionale dell'Assemblea, i sottositi tematici e, fra questi, quelli del Corecom e degli Istituti di garanzia, sono inseriti sotto la voce "Organizzazione" al pari del sito della Biblioteca, e non come un soggetto esterno ad essa), alle procedure informatiche generali e alle regole che disciplinano la comunicazione con l'esterno, ivi compresi i comunicati stampa ed i contenuti della newsletter. Nemmeno è prevista all'ingresso dell'edificio dell'Assemblea (ma non occorre a tal fine una legge!) una targa esterna che indichi la presenza degli Istituti di Garanzia, dei tre garanti, e degli orari di ricevimento.

Per quanto riguarda l'accessibilità, occorre dire che per il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza essa viene di fatto condizionata in maniera significativa sia dall'ubicazione molto periferica dell'ufficio sia dalla prestigiosa sede, che richiede ovviamente rigorosi controlli di sicurezza. Se certamente è necessario il "passi" per accedere all'Assemblea e ai suoi uffici, esso è superfluo e disincentivante nei confronti di ragazzi e adolescenti desiderosi di incontrare il Garante senza particolari formalità. Al momento è invece necessaria una domanda inviata per posta elettronica o una richiesta telefonica. Un ufficio decentrato situato nel centro del capoluogo regionale eviterebbe l'inconveniente e renderebbe possibili questi incontri.

Per quanto riguarda i minori disadattati e in conflitto con la legge penale, va segnalata una singolare anomalia della legge regionale. Questa infatti attribuisce al Garante delle persone sottoposte a misure limitati-

ve o restrittive dalla libertà la competenza per le misure penali a carico di minorenni. Viene così precluso ai minori reclusi il libero accesso al Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e non è previsto alcun collegamento tra quest'ultimo e il Centro per la giustizia minorile, organo ministeriale decentrato dal quale dipende anche il servizio sociale minorile del ministero della giustizia. Si noti che il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 attribuisce alla competenza dei servizi sociali dell'ente locale l'attuazione delle misure rieducative, il che rende difficile il raccordo. L'eccellente collaborazione ora esistente fra i due garanti non può escludere in futuro e con altri soggetti situazioni di conflitto, per cui su questo punto la normativa andrebbe rivista.

Il ruolo svolto dai Garanti regionali in questi anni, quale va emergendo in sede di Conferenza nazionale di garanzia, permette di immaginare possibili ampliamenti di queste figure. Così, dovrebbe essere data anche a loro la possibilità di esercitare nel procedimenti penali i diritti e le facoltà riconosciuti alla parte offesa minorenne (cfr. art.91 c.p.p.). Molte leggi regionali istitutive del Garante, tra cui la nostra, prevedono espressamente l'intervento del Garante per l'infanzia nei procedimenti amministrativi "ove sussistano fattori di rischio per bambini e ragazzi" (art.3 lettera d) l.r. 2005 n. 9). Nulla invece si prevede per i procedimenti penali dove un minorenne è vittima di un reato. Perché sia possibili esercitare quella funzione è necessario un intervento del legislatore nazionale. Non sembri eccessivo a questo proposito ricordare che ciò è stato fatto per le associazioni e per gli enti di protezione degli animali (cfr. art. 7 legge 2004 n. 189).

Infine, e per concludere, non va dimenticato che la l.r. 28 luglio 2008, n. 14 concernente le norme in materia di politiche per le giovani generazioni non si limita alle persone di minore età ma è ispirata a un approccio globale alle fasce giovanili, senza un rigoroso confine tra persone minori e maggiori di età. L'esperienza di questi quattro anni di applicazione della legge regionale n. 9/2005 ha dimostrato la necessità di evitare brusche interruzioni o cambiamenti negli interventi socioassistenziali, e di garantire una continuità progettuale. Sarebbe opportuno tenerne conto in una eventuale ed auspicabile revisione migliorativa della legge stessa nella direzione sopra indicata.

Il Garante
Luigi Fadiga

Bologna, 7 ottobre 2015

Tabella comparata della legislazione regionale del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9	Modifiche della l.r. 1/2007 e della l.r. 13/2011
Art. 1 **Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza** 1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale. 2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.	**Art. 1** **Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza** 1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale. 2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.
Art. 2 **Funzioni** 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva; c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'in-	**Art. 2** **Funzioni** 1. Il Garante svolge le seguenti funzioni: a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione; b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva; c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'in-

fanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge; d) segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie; f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età; h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico; i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi; l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in	fanzia e dell’adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge; d) segnala ai servizi sociali e all’Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario; e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie; f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti; g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età; h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico; i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi; l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in

ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi; m) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse; n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della Legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia); o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività. 2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera p).	ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi; m) abrogata. n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia); o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività. 2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera p).
Art. 3 **Tutela degli interessi diffusi** 1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può: a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati; b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti; c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni	**Art. 3** **Tutela degli interessi diffusi** 1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può: a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati; b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti; c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni

in Sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia; d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso aidocumenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi; e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241 del 1990.	in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia; d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi; e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990.
Art. 4 **Tutela degli interessi e dei diritti individuali** 1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di: a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio; b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti; c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi; d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con Legge n. 176 del 1991;	**Art. 4** **Tutela degli interessi e dei diritti individuali** 1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di: a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio; b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti; c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi; d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 1991;

e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età. 2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della Legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).	e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età. 2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 5 **Tutela e curatela** 1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.	**Art. 5** **Tutela e curatela** 1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.
Art. 6 **Rapporti con il Difensore civico regionale** 1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.	**Art. 6** **Rapporti con il Difensore civico regionale** Abrogato
Art. 7 **Nomina, requisiti ed incompatibilità** 1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata	**Art. 7** **Nomina, requisiti ed incompatibilità** 1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata

competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia. 2. Non sono eleggibili: a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana; b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria. 3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione. 4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.	competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale, in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia. 2. Non sono eleggibili: a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana; b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria; b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione. 3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto. 4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.
Art. 8 **Elezione** 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. 2. E' eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.	**Art. 8** **Elezione** 1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum. 2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione

	è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 9 **Durata del mandato, rinuncia e decadenza** 1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta. 2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore. 3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore. 4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima. 5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione. 6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.	**Art. 9** **Durata del mandato, rinuncia e decadenza** 1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto. 2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante. 3. abrogato. 4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima. 5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione. 6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
Art. 10 **Indennità** 1. Al Garante spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consi-	**Art. 10** **Indennità** 1. Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di

gliere regionale) e successive modifiche. Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.	missione.
Art. 11 **Relazioni e pubblicità** 1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta. 2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale. 3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.	**Art. 11** **Relazioni e pubblicità** 1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni. 2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale. 3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.
Art. 12 **Sede, personale e strutture** 1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della struttura del Difensore civico regionale. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, l'ulteriore dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.	**Art. 12** **Sede e struttura** 1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)",

3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa. 4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 451 del 1997. 5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.	articolo che si applica integralmente. 2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.
Art. 13 **Organizzazione** 1. Con regolamento regionale possono essere determinati: a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità; b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia; c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.	**Art. 13** **Programmazione delle attività del Garante** 1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. 2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante. 3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa. 4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante

	sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.
Art. 14 **Imputazione ed adempimenti di spesa** 1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.	**Art. 14** **Imputazione ed adempimenti di spesa** 1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Massimario delle decisioni del Garante

A cura di Francesca Baraghini e Francesco Rosetti

Introduzione

Scopo di questa sezione è offrire una raccolta di massime delle decisioni e dei pareri resi dal Garante in materia di violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. L'attività di massimazione ha riguardato le decisioni prese nel 2015 in relazione a un determinato argomento, ad esempio i fanciulli fuori famiglia, da cui è stato messo in evidenza il principio di diritto posto alla base della pronuncia e teso a garantire la corretta applicazione della Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo del 1989 (CRC), così come previsto dal punto b, articolo 2 della legge regionale istitutiva del Garante n. 97/2005 e successive modifiche.

I SEMESTRE 2015
Indice degli argomenti

Minorenni e famiglia

» Rischio di disgregazione del nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa: diritto del fanciullo a non essere separato dai genitori (art 9 CRC)
» Difficoltà nell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario: diritto del fanciullo ad una crescita serena e ad un solido legame con entrambi i genitori (art 18 CRC)
» Sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale: diritto a ricevere protezione contro ogni forma di violenza, di abbandono e di maltrattamento (art 34 CRC)

Minorenni fuori famiglia

- Difficoltà della famiglia d'origine di mantenere rapporti continuativi col figlio collocato in affidamento etero-familiare: diritto alla continuità dei legami affettivi con la famiglia affidataria e con la famiglia di origine (CRC artt. 3 e 9)
- Difficoltà nel rintraccio e nel riaffidamento del minorenne collocato in comunità a seguito di allontanamento volontario: diritto del fanciullo fuori famiglia di essere protetto e di ricevere aiuti speciali (art 20 CRC)
- Problematiche relative a neomaggiorenne in uscita da comunità o da affido: diritto alla continuità del sostegno (CRC art 12 e 20)
- Criticità nell'abbinamento del bambino con la famiglia affidataria: diritto del fanciullo temporaneamente privato del suo ambiente familiare ad una protezione sostitutiva, per mezzo di sistemazione in una famiglia (art 20 CRC)

Minorenni e salute

- Minorenne straniero proveniente da Paese Terzo e gravemente malato: diritto a ricevere cure e assistenza sanitaria (art 24 CRC)

Minorenni e istruzione

- Uscita in autonomia da scuola: diritto del fanciullo a rendersi progressivamente sempre più autonomo (art 29 CRC)
- Compiti a casa e violazione del diritto al tempo libero del fanciullo: diritto al gioco e diritto all'istruzione (art 29 CRC)

Minorenni e mezzi di comunicazione di massa

- Manifesti pubblicitari violenti, ritenuti inadatti ad un pubblico minorenne: diritto del fanciullo alla protezione da ogni forma di violenza (art 19 CRC)
- Pareri del Garante
- Separazioni conflittuali e figli contesi- registri della bigenitorialità: il diritto alla bigenitorialità (art 9 CRC)

Minorenni e famiglia

Rischio di disgregazione di un nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa
Diritto del fanciullo a non essere separato dai genitori (CRC art. 9)
Fascicolo n. 13/2015

L'articolo 9, 1 comma, della Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo, attribuisce al fanciullo il diritto di vivere insieme ai suoi genitori e di non essere separato da loro. I fanciulli non devono essere allontanati o separati dai genitori a meno che le autorità competenti non decidano in tal senso per proteggerli o tutelarli. E' in tale prospettiva che devono essere strutturati e attuati anche gli interventi assistenziali in favore di nuclei familiari che si trovino privi di alloggio a seguito di provvedimento di sfratto.

Pur in presenza di tale evento di grave criticità per il nucleo familiare, gli interventi dell'ente locale, in assenza di situazioni di pregiudizio o abbandono, devono essere volti a garantire il preminente interesse del fanciullo e il suo diritto a crescere con entrambi i genitori; ogni altra soluzione, compreso il collocamento di madri e figli in strutture in cui non sono ammessi i padri, deve avere carattere eccezionale e temporaneo.

Difficoltà nell'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario
Diritto del fanciullo ad una crescita serena e a un solido legame con entrambi i genitori (CRC artt. 9 e 18)
Fascicolo n. 29/2015

Nel caso di separazione, i genitori sono tenuti ad attenersi alle indicazioni dell'autorità giudiziaria ed a evitare il coinvolgimento dei figli nelle problematiche di coppia, per tutelare i figli dai problemi che derivano dal fallimento della propria unione.

A meno che non vi siano profili di pregiudizio, il fanciullo ha il diritto di frequentare regolarmente e con facilità entrambi i genitori, mantenendo con essi un solido legame, al fine di garantire il suo diritto a crescere in un contesto quanto più possibile sereno ed equilibrato, malgrado la difficoltà della crisi familiare.

Sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale
Diritto a ricevere protezione contro ogni forma di violenza, di abbandono e di maltrattamento (CRC artt. 3, 12, 16, 19, 34)
Fascicoli n. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 27 e 33/2015

Il personale, cui compete la protezione dei minorenni vittime di abuso e sfruttamento sessuale, è tenuto a considerare sempre come prioritario l'interesse degli stessi ed a garantire l'adozione in tutte le fasi del procedimento- rilevazione, attivazione, segnalazione all'autorità giudiziaria, valutazione e trattamento- delle necessarie misure per favorire la riduzione del danno e il superamento del trauma.

Spetta alla Regione Emilia-Romagna il compito di monitorare l'applicazione delle "Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso", in particolare per quanto attiene alla presenza nel territorio di personale specializzato ed esperto nella diagnosi e nella riparazione delle conseguenze post-traumatiche della violenza, così come previsto dall'art. 18 della l.r. 14/2008.

Un ulteriore compito attribuito alla Regione è quello di promuovere iniziative di informazione, formazione e sensibilizzazione, volte a far emergere casi di abuso e sfruttamento sessuale eventualmente presenti sul territorio regionale.

Minorenni fuori famiglia

Difficoltà della famiglia d'origine di mantenere rapporti continuativi col figlio collocato in affidamento etero-familiare
Diritto alla continuità dei legami affettivi con la famiglia affidataria e con la famiglia di origine
(CRC artt. 3 e 9)
Fascicolo n. 19/2015

Ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, deve essere sempre rispettata la priorità dei tempi e delle esigenze del minorenne e pertanto, nel caso in cui egli sia collocato in affidamento etero-familiare, tutti i soggetti impegnati nella protezione dello stesso devono attivarsi per operare un equo bilanciamento tra il suo diritto alla continuità dei legami affettivi già costruiti con gli affidatari e il diritto a mantenere o, nel caso e se possibile, a recuperare la relazione con la famiglia di origine.

Durate il periodo di affidamento, i genitori naturali si devono impegnare a tenere rapporti significativi con il figlio e con la famiglia affidataria, rispettando i tempi e le

modalità degli incontri, così come concordato con gli operatori dei servizi e/o come prescritti dall'autorità giudiziaria; dal canto loro i servizi socio-sanitari non devono mai perdere di vista l'obiettivo di lavorare perché il fanciullo, temporaneamente collocato fuori famiglia, possa prima o poi farvi rientro.

Difficoltà nel rintraccio e nel riaffidamento del minorenne collocato in comunità a seguito di allontanamento volontario
Diritto del fanciullo fuori famiglia ad una protezione e ad aiuti speciali (CRC art. 20)
Fascicolo n. 14/2015

Secondo l'art. 20 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge n.184 del 1983, il fanciullo, che si trova temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, ha il diritto di essere protetto e di ricevere aiuti speciali da parte dello Stato e, pertanto, qualora non sia possibile - nel suo superiore interesse - l'adozione legittimante o l'affidamento eterofamiliare, egli può essere accolto in una comunità purché di tipo familiare, cioè "in strutture caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia".

Le strutture di accoglienza devono garantire una pluralità di risorse atte a rispondere ai differenti bisogni dei fanciulli accolti e, in particolare, di quelli in età adolescenziale che hanno un passato già segnato da allontanamenti arbitrari; ogni fanciullo di età ha infatti diritto ad un progetto per sé e ad una risposta appropriata ai suoi bisogni. A tal fine, la comunità è tenuta a porre in essere misure specifiche e personalizzate, per garantire un'accoglienza controllata e stabile, ed a prestare attenzione alla sorveglianza e all'accompagnamento verso l'autonomia.

Accanto a questo specifico compito attribuito alle comunità, l'ente locale deve operare scelte mirate relativamente alla tipologia di comunità in cui collocare ragazzi in età adolescenziale; nel rispetto del preminente interesse del minore, è necessario che la scelta della comunità tenga conto delle sue esigenze specifiche e della sua vicenda personale e familiare.

Problematiche relative a neomaggiorenne in uscita da comunità o da affido
Diritto alla continuità del sostegno (CRC art 12 e 20)
Fascicolo n. 43/2015

I neomaggiorenni in uscita da comunità o affidamenti familiari devono poter beneficiare di un supporto adeguato e di un percorso di accompagnamento personalizzato, che deve iniziare prima del compimento del diciottesimo anno. In tale quadro i servizi per i minorenni devono collaborare strettamente con quelli dell'area adulti, per garantire la continuità del progetto educativo e il progressivo passaggio verso l'auto-

nomia, avendo prioritariamente riguardo della condizione personale ed esistenziale del neomaggiorenne e favorendo un pieno sviluppo della sua personalità.

A tal fine i servizi sociali devono preventivamente assicurare il diritto del minorenne di esprimere la propria opinione sulle questioni che lo riguardano e di tenere in debita considerazione le sue capacità, le sue inclinazioni naturali e le sue aspirazioni.

Criticità nell'abbinamento del bambino con la famiglia affidataria
Diritto del fanciullo temporaneamente privato del suo ambiente familiare ad una protezione sostitutiva, per mezzo di sistemazione in una famiglia (CRC art 20)
Fascicolo n. 47/2015

Nel caso in cui l'abbinamento con la famiglia affidataria si riveli, al di là delle capacità della famiglia stessa, non conforme al preminente interesse del fanciullo, occorre intervenire urgentemente per tutelare lo stesso e, laddove presenti, i figli della famiglia affidataria.

Mentre i Servizi competenti si adoperano per trovare urgentemente un'altra famiglia affidataria, contemplando anche, se necessario, un collocamento temporaneo in una comunità, deve essere rispettato il diritto alla continuità affettiva di tutte le persone coinvolte, garantendo che nel futuro possano essere mantenuti contatti tra la prima famiglia affidataria ed il fanciullo, nei tempi e nei modi conformi all'interesse dello stesso.

Il Servizio Sociale è chiamato altresì ad adoperarsi per garantire alla prima famiglia affidataria il necessario supporto, al fine di elaborare gli inevitabili risvolti emotivi ed affettivi che il distacco dal fanciullo comporti.

Minorenni e salute

Minorenne straniero proveniente da Paese Terzo e gravemente malato
Diritto a ricevere cure e assistenza sanitaria (CRC art 24)
Fascicolo n. 37/2015

Nel caso in cui giunga in Italia un minorenne di origine straniera, proveniente da Paese Terzo e affetto da una grave patologia, egli ha diritto a ricevere cure e assistenza sanitaria adeguate e ad essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza della copertura assicurativa sin dal momento dell'ingresso in Italia, così come garantito dal titolo di soggiorno per richiesta di asilo, al fine di escludere periodi di latenza dei diritti nel periodo di verifica dei requisiti richiesti dalla legge.

A sostegno della retrodatazione della co-

pertura assicurativa al momento dell'ingresso in Italia, è applicabile per analogia l'articolo 34 della L. 4 maggio 1983, n. 184, ai sensi del quale "Il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano in affidamento familiare".

Come previsto dal "Codice del diritto del minore alla salute e ai servizi sanitari", per garantire ai minorenni gravemente malati provenienti da Paesi terzi l'accesso ai servizi di assistenza socio-sanitaria, devono essere istituiti percorsi ad hoc, promuovendo la definizione di protocolli d'intesa con le realtà istituzionali e associative impegnate in tale ambito.

Minorenni e istruzione

Uscita in autonomia da scuola
Diritto del fanciullo a rendersi progressivamente sempre più autonomo
Fascicolo n. 50/2015 (CRC art 29)

La Corte di Cassazione, con sentenza 7 maggio 2010, n. 17574 ha ribadito che in capo agli addetti al servizio scolastico (dirigente scolastico, docenti ed altro personale amministrativo) sussiste una "posizione di garanzia nei confronti dei soggetti affidati alla scuola"; ciò comporta un generale obbligo di vigilanza della scuola nei confronti dei fanciulli che le sono affidati, obbligo che si esaurisce solo con il subentro della famiglia.

In considerazione di tale orientamento, non è opportuno sollecitare i dirigenti scolastici perché intervengano con singoli provvedimenti di autorizzazione.

È invece necessario che la questione dell'uscita da scuola e del rientro a casa in autonomia sia portata all'attenzione degli organi competenti, perché sia debitamente considerato il diritto alla progressiva autonomia del fanciullo, tenendo conto dell'età e del grado di maturità raggiunto, nonché a specifiche e determinate condizioni del contesto.

Compiti a casa e violazione del diritto al tempo libero del fanciullo
Diritto al gioco e diritto allo studio
Fascicolo 72/2015 (CRC art 31 e 29)

L'articolo 31 della Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo attribuisce allo stesso il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età ed a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Accanto a questo diritto gli articoli 28 e 29 della citata Convenzione impegnano gli Stati aderenti a riconoscere il diritto all'educazione e fissano alcuni obiettivi prioritari, tra i quali l'obbligatorietà e la gratuità dell'insegnamento primario. In particolare, l'articolo 29 definisce i contorni di tale diritto, ampliandone i contenuti oltre l'istruzione in senso stretto: l'educazione, infatti, non si riduce alla mera acquisizione di nozioni, ma deve strettamente coniugarsi con un'adeguata e globale costruzione di personalità.

Nel diritto all'istruzione rientrano perciò necessariamente anche lo studio personale e i compiti a casa: si tratta di attività fondamentali per garantire efficacia a tale diritto, ma anche per responsabilizzare pienamente lo studente verso l'autonomia nello studio, in un'ottica di crescita personale e di sviluppo.
È necessario cercare un giusto bilanciamento tra diritti e principi diversi: il diritto all'istruzione, da un lato, ed il diritto al riposo e al gioco, dall'altro. Gli stessi insegnanti dovranno fare questa valutazione, tenendo conto delle caratteristiche del contesto di riferimento, dell'età e del livello di studio, senza dimenticare il diritto del fanciullo, capace di discernimento, di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, così come previsto dall'art. 12 della CRC.

Minorenni e mezzi di comunicazione di massa

Manifesti pubblicitari violenti, ritenuti inadatti ad un pubblico minorenne
Diritto alla protezione da ogni forma di violenza
Fascicoli n. 76/2015, 87/2015 (CRC artt. 3 e 19)

Contenuti particolarmente violenti delle campagne pubblicitarie, in particolar modo di quelle affisse nelle strade cittadine, possono impressionare i bambini, turbandone il corretto sviluppo psico-fisico e morale con contenuti non del tutto adeguati alla loro età e al loro grado di maturità. A tal riguardo, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo delle N.U. del 1989 prevede specificatamente il diritto di bambini e adolescenti ad essere protetti contro ogni forma di violenza, sia essa fisica, psicologica e sociale.

A ciò si aggiunga che, secondo quanto previsto dall'art. 11 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, deve essere posta una cura particolare da parte dagli operatori commerciali nei messaggi pubblicitari che si rivolgono ai minorenni o che possono essere da loro colti.

In considerazione di ciò e nel pieno rispetto della libertà di iniziativa economica privata, si invitano coloro che operano nel settore della comunicazione commerciale a porre maggiore attenzione nella creazione dei manifesti pubblicitari, evitando contenuti che possano essere lesivi della dignità di bambini e ragazzi o che non rispettino quella cura e attenzione che deve essere loro riservata.

D'altro canto, vista la dinamica sociale, ormai consolidata, di non proteggere eccessivamente le persone di minore età da immagini con un forte impatto emotivo, ricorrendo alla censura delle stesse, è opportuno che i genitori accompagnino il figlio in una consapevole e matura elaborazione dei tanti stimoli comunicativi e dei tanti contenuti "violenti" che ormai caratterizzano la nostra società, a partire dal panorama cinematografico e televisivo sino alle più goliardiche manifestazioni carnevalesche.

Parere

Separazioni conflittuali e figli contesi; registri della bigenitorialità
Diritto alla bigenitorialità (CRC art. 18)
nn. 38/44/63/77/88 del 2015

Nel rapporto genitori-figli le rispettive posizioni giuridiche non possono ritenersi corrispondenti: vi è, infatti, tra esse una differenza fondamentale, in quanto il bambino è anche titolare di diritti che non dipendono dal suo stato di figlio, ma che a questo preesistono e su cui talora prevalgono, come può ricavarsi dall'art. 3. della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativa all'interesse superiore del fanciullo.

L'art. 9 della Convenzione attribuisce al fanciullo il diritto di non essere separato dai propri genitori o da uno di essi, se non nei casi e nelle forme di legge, che nel nostro Paese sono disciplinati dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 e dal recente d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154. Questa normativa non solo assicura al fanciullo il diritto di continuare a ricevere cura, istruzione, educazione e assistenza morale da entrambi i genitori in caso di loro separazione o non convivenza, ma attribuisce inoltre al fanciullo stesso il diritto di conservare rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Viene così introdotto un diritto più ampio della bigenitorialità e, cioè, il diritto del fanciullo a non vedere spezzati i legami affettivi con la famiglia allargata e con le proprie radici ambientali, sociali ed amicali. Si tratta del diritto alla conservazione degli affetti, considerato meritevole di tutela anche nel campo dell'adozione e dell'affidamento secondo la legge n. 173 del 2015, che espressamente lo riconosce e lo regola in quel settore della vita familiare.

Il termine bigenitorialità (e quindi anche l'istituzione degli omonimi registri) non sembra ricomprendere tutto questo aspetto così importante dei diritti del bambino, specialmente ora che agli ascendenti è stato riconosciuto dal nuovo testo dell'art. 317 bis del codice civile il potere di rivolgersi al giudice nel caso in cui essi trovino ostacoli alla frequentazione del nipote.

Il raccordo attualmente esistente fra autorità giudiziaria, istituzioni scolastiche, servizi sociosanitari e amministrazioni comunali è per vari aspetti carente e fino a quando il legislatore non provvederà in merito la creazione di registri della bigenitorialità

sulla base di iniziative non coordinate, talvolta improvvisate o diverse da Comune a Comune, può certo richiamare l'attenzione sui diritti dell'adulto ma non su quelli preminenti del fanciullo.

II SEMESTRE 2015
Indice degli argomenti

Minorenni e famiglia

- Difficoltà degli ascendenti a mantenere rapporti continuativi con il nipote: diritto del fanciullo preservare le sue relazioni familiari (art 8 CRC)
- Difficoltà di conciliare le esigenze della famiglia con il lavoro: diritto del fanciullo ad essere allevato dai suoi genitori (art 18 CRC)
- Rifiuto dei genitori di aderire alle proposte assistenziali dei Servizi Sociali: diritto del fanciullo ad un livello di vita sufficiente (art 27 CRC)
- Sospetto abuso sessuale intrafamiliare: diritto del fanciullo a essere protetto da ogni forma di violenza sessuale (art 34 CRC)

Minorenni e salute

- Presenza di amianto nelle strutture sportive frequentate da bambini e ragazzi: diritto del fanciullo a godere del miglior stato di salute possibile (art 24 CRC)

Minorenni e istruzione

- Ore di sostegno scolastico riconosciute al minorenne disabile: diritto del fanciullo disabile a condurre una vita piena e rispettosa della sua persona (art 23 CRC)
- Procedimento di modifica delle condizioni della separazione – decisione relativa al collocamento del figlio- fissazione dell'udienza oltre la scadenza dei termini fissati per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo: diritto all'educazione e allo studio (art 29 CRC)
- Disagio scolastico causato da un minorenne: diritto del fanciullo ad un educazione scolastica che favorisca lo sviluppo della sua personalità e il rispetto dei diritti dell'uomo (art 29 CRC)

Minorenni e istituzioni

- Mancata conferma dell'allontanamento disposto da parte dei Servizi ai sensi dell'articolo 403 c.c.: diritto del fanciullo a essere protetto da ogni forma di violenza sessuale (CRC art. 34)
- Istanza di accesso agli atti in possesso del Servizio Sociale e rappresentante del minorenne- Criterio del superiore interesse del fanciullo e diritto di essere rappresentato (CRC art. 3, comma 3, e Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori art. 4)
- Mancata esecuzione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile di collocamento in comunità: diritto dei fanciulli al funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno responsabilità su di loro e che provvedono alla loro protezione (CRC art. 3, comma 3)
- Situazione giuridica di un ragazzo regolata da due provvedimenti, l'uno di natura civile e l'altro penale- Mancata esecuzione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile: diritto del fanciullo al funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno responsabilità su di loro e che provvedono alla loro protezione (CRC art. 3, comma 3)
- Mancata conferma dell'allontanamento disposto da parte dei Servizi ai sensi dell'articolo 403 c.c.: diritto del fanciullo a essere protetto da ogni forma di violenza sessuale (CRC art. 34)

Pareri del Garante

- Attivazione di un nuovo plesso scolastico e conseguente trasferimento di alcune classi: criterio dell'interesse superiore del fanciullo come considerazione preminente nella decisione di competenza dell'istituzione scolastica (art 9 CRC)

Minorenni e famiglia

Difficoltà degli ascendenti a mantenere rapporti continuativi con il nipote
Diritto del fanciullo a preservare le sue relazioni familiari (CRC art. 8)
Fascicolo n. 2/2015

Gli ascendenti, che hanno difficoltà nel mantenere rapporti significativi con il nipote, sono tenuti a rispettare le scelte di vita e i ruoli propri dei genitori, nei confronti dei quali l'ordinamento si astiene dall'imporre un modello educativo da seguire, rimettendo alla discrezionalità degli stessi la scelta dei contenuti, seppur nel rispetto della personalità del figlio.
Contestualmente, i genitori non devono sottovalutare l'importanza per il figlio di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, consapevoli del fatto che, quando la condotta degeneri in illecito, anche i genitori soggiacciono alle sanzioni previste in sede civile e penale.
Il Servizio Sociale è tenuto a monitorare la situazione ed a svolgere un'attività di mediazione e di facilitazione dei rapporti tra i vari attori in causa, nella consapevolezza che il diritto del fanciullo a mantenere legami affettivi con gli ascendenti rientra nel suo più ampio diritto ad uno sviluppo armonioso e ad una crescita serena, anche dal punto di vista affettivo.

Difficoltà di conciliare le esigenze della famiglia con il lavoro
Diritto del fanciullo a essere allevato dai suoi genitori (CRC art. 18)
Fascicolo n. 107/2015

Di fronte alle difficoltà manifestate dalla madre nel contemperare gli orari di lavoro con le esigenze familiari, il datore di lavoro deve predisporre modalità di organizzazione della sua attività, che consentano di conciliare le esigenze dell'impresa con il benessere individuale e familiare delle lavoratrici madri; ciò risponde al preminente interesse del fanciullo e del suo diritto a ricevere cure e assistenza adeguate.

Rifiuto dei genitori di aderire alle proposte assistenziali dei Servizi Sociali
Diritto del fanciullo ad un livello di vita sufficiente (CRC art. 27)
Fascicolo n. 69/2015

Nella condizione di precarietà economica di un nucleo familiare, il rifiuto dei genitori di accettare le proposte di aiuto fornite dai Servizi Sociali non configura, di per sé, una situazione di pregiudizio o di abbandono dei figli tale da richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Una situazione di rischio potrebbe però insorgere nel caso di

rifiuto reiterato e ingiustificato.

Nell'interesse dei loro figli i genitori devono comunque assumere un atteggiamento di apertura nei confronti degli interventi di sostegno loro proposti.

Sospetto abuso sessuale intrafamiliare
Diritto del fanciullo a essere protetto da ogni forma di violenza sessuale (CRC art. 34)
Fascicolo n. 114/2015

Il Garante non può intervenire né tantomeno interferire nei procedimenti in corso davanti all'Autorità Giudiziaria: è infatti quella l'unica sede competente a decidere in merito alla fondatezza degli episodi di abuso riferiti da una bambina.

Minorenni e salute

Presenza di amianto nelle strutture sportive frequentate da bambini e ragazzi
Diritto a godere del miglior stato di salute possibile (CRC art. 24)
Fascicolo n. 42ID/2015

Il rispetto del principio del superiore interesse del minorenne deve essere valutato con riferimento a tutte le situazioni che lo coinvolgono, tra cui rientrano anche le caratteristiche di costruzione degli edifici frequentati, qualora possano incidere sulla sua salute.
Nel caso in cui tra i materiali impiegati sia presente l'amianto, poiché vi è un lungo periodo di latenza tra la prima esposizione a tale sostanza e la comparsa della malattia, è necessario porre attenzione e intervenire prontamente sugli edifici.
In particolare, considerata la minore percezione del pericolo da parte dei minorenni e dunque la maggiore esposizione ai possibili effetti nocivi dell'amianto, è fondamentale curare la verifica periodica delle condizioni dei materiali contenenti tale sostanza, controllando anche gli ambienti non facilmente accessibili, per accertare l'eventuale presenza di elementi danneggiati o deteriorati ed intervenire per eliminare i rischi o, quanto meno, per ridurli al minimo.
Nel caso in cui si presentino situazioni di danneggiamento improvvise, anche di scarsa entità, dovute a cause accidentali o ad atti vandalici, è necessario provvedere immediatamente per eliminare il possibile rischio di dispersione di fibre e garantire così al minorenne il miglior stato di salute possibile.

Minorenni e istruzione

Ore di sostegno scolastico riconosciute al minorenne disabile
Diritto del fanciullo fisicamente handicappato a condurre una vita piena e decente (CRC art. 23)
Fascicolo n. 80/2015

Il diritto del minorenne disabile al sostegno e all'assistenza scolastica è un diritto fondamentale della persona e, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, non deve essere valutato né dai genitori né dall'amministrazione scolastica, bensì esclusivamente dall'Asl, quale organo tecnico competente a determinare il contenuto di tale diritto, in rapporto alle esigenze del minorenne.
Non rientra nei poteri del Garante quello di ordinare una modifica nella nomina dell'insegnante di sostegno o un'integrazione del monte ore di sostegno riconosciuto al disabile; il genitore potrà comunque rappresentare le proprie ragioni innanzi all'Autorità giudiziaria nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Procedimento di modifica delle condizioni della separazione – decisione relativa al collocamento del figlio - fissazione dell'udienza oltre la scadenza dei termini fissati per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo
Diritto all'educazione e allo studio (CRC art. 29)
Fascicolo n. 110/2015

Qualora nell'ambito di un procedimento per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi, tra i quali anche il collocamento del figlio, sia stata fissata un'udienza oltre o in prossimità della scadenza dei termini per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, l'Autorità Giudiziaria è chiamata a considerare l'esigenza di una decisione urgente, tale da salvaguardare il diritto all'educazione del minore.

Disagio scolastico causato da un minorenne
Diritto del fanciullo ad un educazione scolastica che favorisca lo sviluppo della sua personalità e il rispetto dei diritti dell'uomo (CRC art. 29)
Fascicolo n. 52/2015

Gli operatori scolastici, impegnati nella gestione di un generalizzato disagio scolastico causato da un bambino, devono effettuare un equo bilanciamento tra il diritto di quel fanciullo a ricevere protezione e aiuti a lui dedicati ed il diritto dell'intera classe alla regolare continuità di tutte le attività scolastiche.
Gli insegnanti sono chiamati ad adoperarsi per creare una sempre maggiore integrazione tra tutti i compagni di classe, educandoli alla comprensione reciproca.

Accanto alla scuola, gli operatori dei Servizi Sociali, nell'ambito delle loro competenze, devono tenere costantemente monitorata la situazione personale e familiare di quel bambino, mediante una buona collaborazione ed interazione con la Scuola e con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, in modo da garantire il benessere e la serenità dell'intera classe.

Minorenni e istituzioni

Istanza di accesso agli atti in possesso del Servizio Sociale e rappresentante del minorenne
Criterio del superiore interesse del fanciullo e diritto di essere rappresentato (CRC art. 3, comma 3, e Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori art. 4)
Fascicolo n. 109/2015

L'istanza di accesso agli atti del Servizio Sociale avanzata dal padre di una minorenne e avente ad oggetto, in particolare, l'ostensione di una mail inviata dalla madre, incide anche sulla figlia, che non ha però la capacità di agire e non può quindi conferire personalmente mandato ad un difensore per tutelare i propri diritti, rendendo necessaria la nomina di un rappresentante, vista la situazione di conflitto di interessi con i genitori.
Si ravvisa la necessità di segnalare tale situazione al pubblico ministero, perché presenti istanza di nomina di un curatore speciale, ai sensi dell'articolo 79 c.p.c., il quale si attivi in relazione alla disciplina dettata dall'art. 24, co. 6, lett. d), della legge 241/1990, quanto alla esclusione del diritto di accesso a documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, con particolare riferimento all'interesse alla riservatezza epistolare.
Il rispetto del principio del superiore interesse del bambino, come previsto dall'art. 3 della Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo, deve essere considerato un riferimento cui adeguare tutte le scelte di competenza delle istituzioni pubbliche o private, con il conseguente obbligo di cooperare da parte degli operatori sociali investiti del caso.

Mancata esecuzione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile di collocamento in comunità
Diritto dei fanciulli al funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno responsabilità su di lui e che provvedono alla sua protezione (CRC art. 3, comma 3)
Fascicolo n. 90/2015

Nel caso in cui un decreto del Tribunale per i minorenni affidi il fanciullo al Servizio Sociale perché "lo mantenga collocato in idonea struttura di tipo comunitario tera-

peutica e/o rieducativa" ed il Servizio proceda alla modifica di fatto delle condizioni disposte dall'Autorità Giudiziaria, il provvedimento giudiziario deve considerarsi disatteso.
Il Servizio Sociale è tenuto a chiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria le modifiche del provvedimento ritenute necessarie e opportune nell'interesse del minorenne, come ad esempio il rientro in famiglia.

Situazione giuridica di un ragazzo regolata da due provvedimenti, l'uno di natura civile e l'altro penale - Mancata esecuzione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile
Diritto del fanciullo al funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno responsabilità su di loro e che provvedono alla loro protezione (CRC art. 3, comma 3)
Fascicolo n. 78/2015

Nel caso in cui la situazione giuridica di un ragazzo sia regolata da due provvedimenti, entrambi emessi dal Tribunale per i minorenni, ma l'uno di natura civile e l'altro penale, la revoca della misura cautelare del collocamento in comunità disposta dal G.I.P. non modifica il decreto civile , ancora vigente e non modificato, con cui il minorenne sia stato affidato in via provvisoria ed urgente al Servizio Sociale per il collocamento in una struttura residenziale a valenza psichiatrica.
Il Servizio Sociale sarà tenuto a chiedere preventivamente all'Autorità Giudiziaria le modifiche del decreto civile ritenute necessarie e opportune nell'interesse del minorenne, come ad esempio il rientro in famiglia.

Mancata conferma dell'allontanamento disposto da parte dei Servizi ai sensi dell'articolo 403 c.c.
Diritto del fanciullo a essere protetto da ogni forma di violenza sessuale (CRC art. 34)
Fascicolo n. 119/2015

Laddove il Tribunale per i Minorenni abbia ritenuto di non confermare il provvedimento ex art. 403 c.c., disposto dal Servizio Sociale nell'ambito delle sue competenze, il Servizio stesso è tenuto a prendere atto del provvedimento del Giudice e a darvi concreta attuazione, illustrando alle ragazze il motivo di tale decisione in rapporto al loro esclusivo interesse.

Parere

Attivazione di un nuovo plesso scolastico e conseguente trasferimento di alcune classi
Criterio dell'interesse superiore del fanciullo come considerazione preminente nella decisione di competenza dell'istituzione scolastica (CRC art. 3)
Fascicolo n. 64ID/2015

Non rientra tra i compiti del Garante pronunciarsi in merito alla legittimità dell'attivazione di un nuovo plesso di una scuola secondaria, con il conseguente trasferimento di alcune classi, avendo il genitore facoltà di rivolgersi all'Autorità amministrativa nei tempi e nei modi previsti per legge.
Come previsto dall'articolo 2, lett. b), della legge istitutiva n. 9/2005, il Garante ha tuttavia il compito di "vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989", promuovendo e garantendo, quindi, anche il rispetto dei diritti attribuiti agli alunni che frequentano l'Istituto.
Sotto tale profilo, poiché la C.R.C. rappresenta anche un vero e proprio programma pedagogico di educazione alla libertà e alla responsabilità, deve essere fatta una valutazione molto attenta dei costi e dei benefici dell'operazione complessiva, alla luce del criterio fondamentale del preminente interesse del minore, armonizzato e modulato con altri diritti sanciti dalla Convenzione.
Nel bilanciamento dei vari interessi, deve essere prioritariamente considerato quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, che attribuisce al minorenne capace di discernimento il diritto ad essere ascoltato e ad esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessi; con tempi e modi adeguati all'età dei soggetti coinvolti, andranno dunque previste idonee forme di partecipazione attiva e ascolto degli alunni, così da favorire il pieno sviluppo della loro personalità e da prepararli ad assumere le responsabilità della vita in una società libera.
Deve essere necessariamente rispettato l'articolo 28, che attribuisce al minorenne il diritto all'educazione e stabilisce che gli Stati parti sono tenuti ad adottare "ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano".
Merita una particolare attenzione la condizione degli alunni portatori di handicap, ai quali l'articolo 23 riconosce il diritto a "condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità".

Fac-simile della decisione del Garante

Segue un esempio di provvedimento di archiviazione di una segnalazione conclusasi con una raccomandazione del Garante ai soggetti coinvolti.

Fascicolo n. X del XX/XX/XX

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Vista

la segnalazione presentata dai sig.ri … e …, nonni del minore …, nato a … il xx/xx/xxxx, in merito alle difficoltà dei segnalanti a mantenere rapporti significativi con il nipote, che vive insieme ai genitori nel campo nomadi di …;
Letti gli atti ed assunte le necessarie informazioni sulla vicenda personale e familiare del minore attraverso incontro diretto con i segnalanti del xx/xx/xxxx, richieste di informazioni ai Servizi Sociali territorialmente competenti del xx/xx/xxxx e del xx/xx/xxxx, e incontro con gli operatori del Servizio … del xx/xx/xxxx;

Rilevato

» *che il minore attualmente vive con i genitori nel campo nomadi di …, dove il nucleo risulta trasferito nell'autunno del xxxx dopo un breve periodo di convivenza con i nonni materni presso la loro abitazione di xxxx, poi interrotto per problematiche di rapporto tra genitori e nonni;*
» *che il trasferimento nell'area di xxxx è avvenuto nel maggio xxxx, dopo che il campo nomadi comunale di xxxx, dove il nucleo viveva precedentemente, era stato chiuso per motivi igienico-sanitari;*
» *che l'attuale area è ubicata nel cortile di una ex-scuola ed è dotata di bagni, acqua ed energia elettrica;*
» *che il nucleo familiare è conosciuto ai Servizi fin dal xxxx quando, con la nascita del piccolo, è stata attivata la fornitura gratuita di pannoloni e alimenti dietetici per la prima infanzia prevista per le famiglie nomadi con neonati;*
» *che nell'aprile xxxx, a seguito del trasferimento del nucleo presso l'abitazione dei nonni a xxxx, lo stesso nonno materno si è rivolto al Servizio Sociale Integrato per richiedere l'inserimento alla scuola materna del piccolo;*
» *che, tra gli interventi messi in campo da quel Servizio, figurano colloqui di mediazione fra la coppia genitoriale e i nonni materni per far fronte alle forti difficoltà relazionali esistenti e alle incapacità degli stessi di affrontare un serio percorso di riconoscimento di responsabilità;*
» *che, con nota di questo Garante, la condizione familiare e personale di … è stata portata all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di xxxx per le valutazioni di competenza di quell'Autorità;*
» *che, con la medesima nota, i segnalanti sono stati invitati a rispettare le scelte e i ruoli educativi dei genitori del piccolo e altresì informati della possibilità*

di presentare ricorso al Tribunale per i Minorenni di xxxx per ottenere una regolamentazione dei rapporti col nipote, così come previsto dall'articolo 317 bis del Codice civile;

» *che, con successiva nota del xx/xx/xxxx, questo Garante ha invitato i Servizi a prendere contatto con i Servizi e ad adoperarsi per svolgere un'opera di mediazione e di sostegno alle relazioni dei due nuclei;*

Rilevato altresì

» *che, con relazione dell' xx/xx/xxxx, il Servizio Sociale ha provveduto ad aggiornare questo Garante sulle attività poste in essere al fine di favorire la possibilità di ripresa dei rapporti tra il bambino e i nonni precisando che, a tale scopo, sono stati effettuati 5 incontri con i genitori del bambino o con la sola madre, di cui uno alla presenza del minore; 3 colloqui con i nonni materni e 1 incontro congiunto;*

» *che, a quanto riferito, già dai primi incontri sia con i nonni che con i genitori è emersa una grave difficoltà di relazione con sentimenti di rabbia e sofferenza;*

» *che, tuttavia, l'ultimo incontro "si è concluso con l'accordo che i genitori accompagnino xxxx dai nonni una volta alla settimana" ed è stato altresì previsto "un appuntamento congiunto nel mese di novembre al fine di verificare e monitorare l'andamento dei rapporti tra il bambino e i nonni";*

» *che, alla luce degli elementi sopra descritti, le operatrici del Servizio Sociale hanno valutato "la situazione familiare complessa" e hanno pertanto deciso di continuare a sostenere per un ulteriore periodo la ripresa dei rapporti tra Riccardo e i nonni;*

Ritenuto pertanto

» *che il minore, unitamente al suo nucleo, risulta correttamente preso in carico dal Servizio Sociale, che ha già posto in essere una delicata e intensa attività di mediazione e facilitazione dei rapporti e il cui operato è, a parere di questo Garante, corretto, adeguato e tutelante;*

» *che l'azione posta in essere da questo Garante ha favorito l'attivazione della degli interventi e che non sussistono, allo stato, presupposti per ulteriori adempimenti di questo Garante.*

P.Q.M.

Visti gli artt. 3, 9 e 18 della Convenzione delle Nazione Unite sui diritti del fanciullo;
Visti gli artt. 2 e 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i.

Raccomanda

» *ai segnalanti di rispettare le scelte di vita e i ruoli propri dei genitori di …, nei confronti dei quali l'ordinamento si astiene dall'imporre un modello educativo da seguire, rimettendo alla discrezionalità degli stessi la scelta dei contenuti, seppur nel rispetto della personalità del minore;*

» *ai genitori di non sottovalutare l'importanza per il figlio di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti, consapevoli del fatto che, quando la condotta dei genitori degeneri in illecito, anche i*

genitori soggiacciono alle sanzioni previste in sede civile e penale;

» *al Servizio Sociale di monitorare il caso e di continuare nell'attività di mediazione e di facilitazione dei rapporti tra i genitori e i figli, nella consapevolezza che il diritto del minore a mantenere legami affettivi con gli ascendenti rientra nel più ampio diritto di Riccardo ad uno sviluppo armonioso e ad una crescita serena, anche dal punto di vista affettivo.*

Dispone

l'archiviazione degli atti relativi al fascicolo n. 2 del 16/01/2015.

Il Garante

Luogo e Data
Si comunichi a: segnalanti; genitori; Servizi Sociali.

Bambini e ragazzi in carico ai Servizi sociali della Regione Emilia Romagna

Primi indicatori anno 2014

Dati provvisori a cura dell'Osservatorio per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Emilia-Romagna

I dati presenti in questo report sono stati messi a disposizione dai Servizi sociali territoriali attraverso tre diverse modalità, che complessivamente costituiscono il flusso informativo Sisam-ER:

1. Sistema informativo regionale SISAM
2. Procedura Import-Sisam per l'acquisizione dei dati disponibili nei sistemi informativi locali conformi a quanto previsto dalla Circ. 23/2014
3. Rilevazione integrativa a Sisam

A cura di
Antonio Zacchia Rondinini
Ha collaborato Simona Massaro

Bambini e ragazzi in carico ai Servizi Sociali al 31/12/2014

Tab. 1 - Bambini e ragazzi in carico al servizio sociale negli anni dal 2005 al 2014. Valori assoluti e %, minorenni residenti al 1.1 dell'anno successivo, % bambini e ragazzi in carico sui minorenni residenti

Anno	Bambini e ragazzi al 31.12		Minorenni residenti all'1.1 dell'anno successivo		% sui minorenni residenti
	v.a.	var. %	v.a.	var. %	v.a.
2005	42.646	-	619.159	-	6,9
2006	44.471	4,3	633.725	2,4	7,0
2007	47.088	5,9	650.045	2,6	7,2
2008	48.552	3,1	667.922	2,8	7,3
2009	54.407	12,1	684.231	2,4	8,0
2010	53.568	-1,5	695.043	1,6	7,7
2011	54.459	1,7	704.716	1,4	7,7
2012	53.263	-2,2	711.268	0,9	7,5
2013 *	54.746	2,8	712.298	0,1	7,7
2014 **	55.141	0,7	714.051	0,2	7,7

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori

**** I dati del Comune di Bologna sono riferiti al 2012***

***** I dati dell'Area Metropolitana di Bologna (esclusi il Comune di Bologna e l'ASP Imolese) sono riferiti al 2013***

Bambini e ragazzi assistiti al 31.12 degli anni dal 2005 al 2014

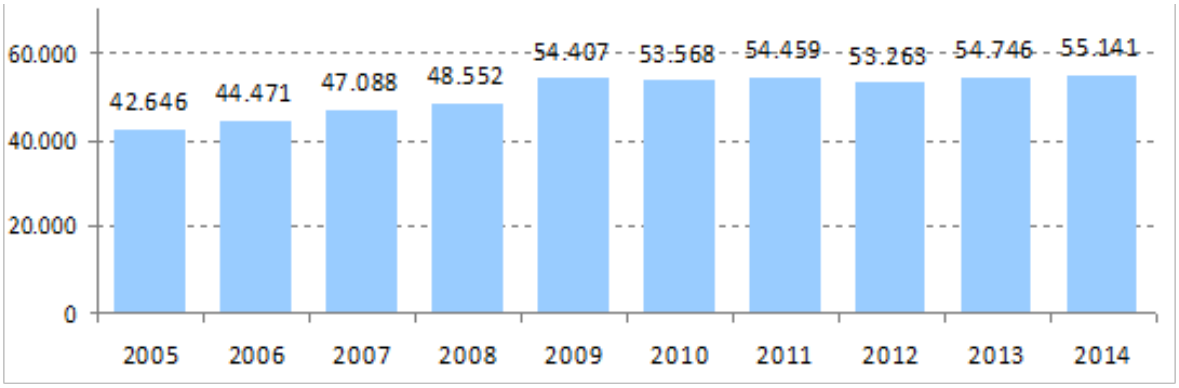

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori

Tab. 2 - Bambini e ragazzi in carico al servizio sociale al 31.12.2014, popolazione minorenne residente al 1.1.2015 e % minori in carico sui minorenni residenti al 1.1.2014 per ambito provinciale *

Ambito provinciale	Bambini e ragazzi in carico al 31.12.2014	Minorenni residenti al 1.1.2015	% sui minorenni residenti
Piacenza	6.355	44.326	14,3
Parma	7.300	70.747	10,3
Reggio Emilia	7.008	95.770	7,3
Modena	8.603	119.559	7,2
Bologna **	11.231	156.222	7,2
Ferrara	3.728	47.354	7,9
Ravenna	5.449	60.726	9,0
Forlì-Cesena	3.055	63.911	4,8
Rimini	2.412	55.436	4,4
Totale	**55.141**	**714.051**	**7,7**

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori

**** 52 minori hanno una PIC in corso al 31.12 in servizi di province diverse***

***** I dati dell'Area Metropolitana di Bologna (esclusi il Comune di Bologna e l'ASP Imolese) sono riferiti al 2013***

% bambini e ragazzi in carico al 31.12 degli anni 2013 e 2014 sul totale minorenni residenti per ambito provinciale

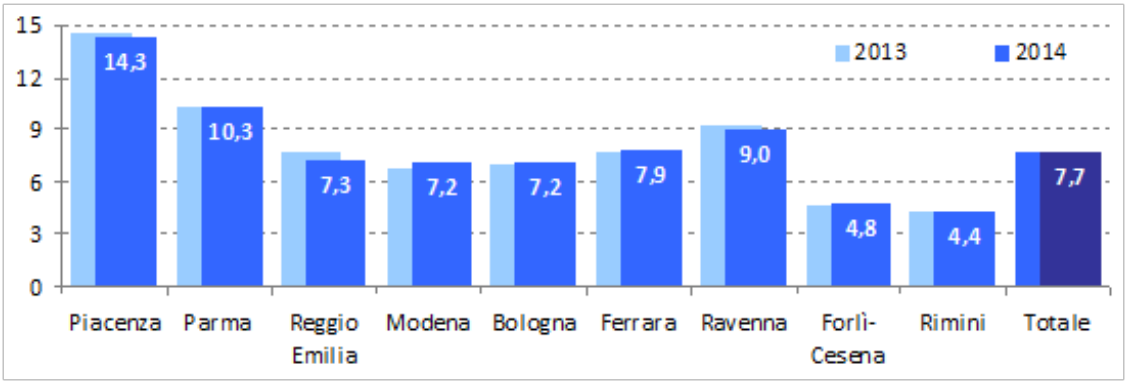

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori

Tab. 3 - Bambini e ragazzi stranieri in carico al 31.12 degli anni 2013 e 2014 per ambito provinciale.
Valori assoluti, differenza assoluta e % 2014/13. % minorenni stranieri sul totale in carico

Ambito provinciale	Bambini e ragazzi stranieri in carico al 31.12		Variazione 2014-2013		% sui minorenni in carico al 31.12	
	2013 *	2014 **	ass.	%	2013 *	2014 **
Piacenza	3.907	3.870	-37	-0,9	58,3	60,9
Parma	4.017	4.109	92	2,3	53,5	56,3
Reggio Emilia	3.625	3.387	-238	-6,6	48,4	48,3
Modena	3.931	4.150	219	5,6	50,7	48,2
Bologna	5.650	5.585	-65	-1,2	42,8	49,7
Ferrara	1.678	1.766	88	5,2	43,0	47,4
Ravenna	2.662	2.566	-96	-3,6	46,0	47,1
Forlì-Cesena	965	984	19	2,0	36,5	32,2
Rimini	616	639	23	3,7	28,9	26,5
Totale	**27.051**	**27.056**	**5**	**0,0**	**46,6**	**49,1**

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori
**** I dati del Comune di Bologna sono riferiti all'anno 2012***
***** I dati dell'Area Metropolitana di Bologna (esclusi il Comune di Bologna e l'ASP Imolese) sono riferiti al 2013***

% stranieri sul totale in carico al 31.12 degli anni 2013 e 2014 per ambito provinciale

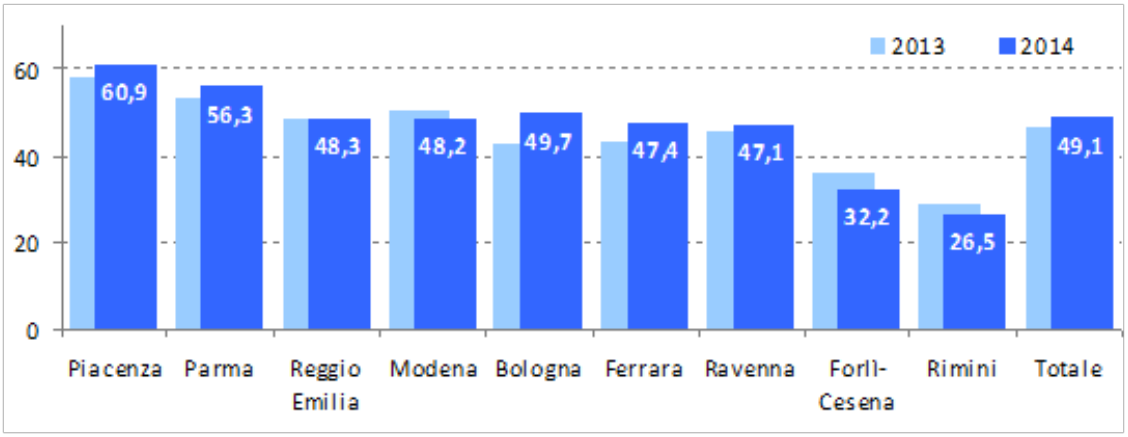

Bambini e ragazzi in carico ai servizi sociali vittime di violenza o maltrattamento

Tab. 4 - Bambini e ragazzi in carico al 31.12 con problematica "vittima di violenza" degli anni dal 2008 al 2014. Valori assoluti, totale minori in carico ai servizi sociali al 31.12, % casi di violenza sul totale in carico, residenti minorenni al 1.1 dell'anno successivo e casi in carico ogni 1.000 abitanti

Anno	Bambini e ragazzi Vittima di violenza con nuova presa in carico	Totale bambini e ragazzi nuovi in carico ai servizi sociali	% casi di violenza su totale nuovi in carico	Minorenni residenti al 31.12	Nuovi casi di violenza in carico: tasso su 1.000 minorenni res. (INCIDENZA)
2008	248	11.341	2,2	667.922	0,4
2009	275	12.725	2,2	684.231	0,4
2010	431	12.137	3,6	695.043	0,6
2011 *	389	10.776	3,6	704.716	0,6
2012	378	11.738	3,2	711.268	0,5
2013 **	440	10.583	4,2	712.298	0,6
2014 ***	402	10.412	3,9	714.051	0,6

Anno	Bambini e ragazzi Vittima di violenza in carico al 31.12	Totale bambini e ragazzi in carico ai servizi al 31.12	% casi di violenza su totale in carico al 31.12	Minorenni residenti al 31.12	Casi di violenza in carico al 31.12: tasso su 1.000 minorenni res. (PREVALENZA)
2008	962	48.552	2,0	667.922	1,4
2009	1.188	54.407	2,2	684.231	1,7
2010	1.490	53.568	2,8	695.043	2,1
2011 *	1.511	54.459	2,8	704.716	2,1
2012	1.545	53.263	2,9	711.268	2,2
2013 **	1.846	54.746	3,4	712.298	2,6
2014 ***	1.760	55.141	3,2	714.051	2,5

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori

**** Il dato dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord è riferito al 2010***

***** Per i servizi dei comuni di Podenzano e Bologna si sono considerati i dati relativi al 2012***

****** Per i servizi dei comuni dell'Area Metropolitana di Bologna (escluso il Comune di Bologna e l'ASP imolese) si sono utilizzati i dati al 2013***

Bambini e ragazzi "vittima di violenza" con presa in carico in corso al 31.12 negli anni dal 2008 al 2014.
Valori assoluti e % casi di violenza sul totale in carico

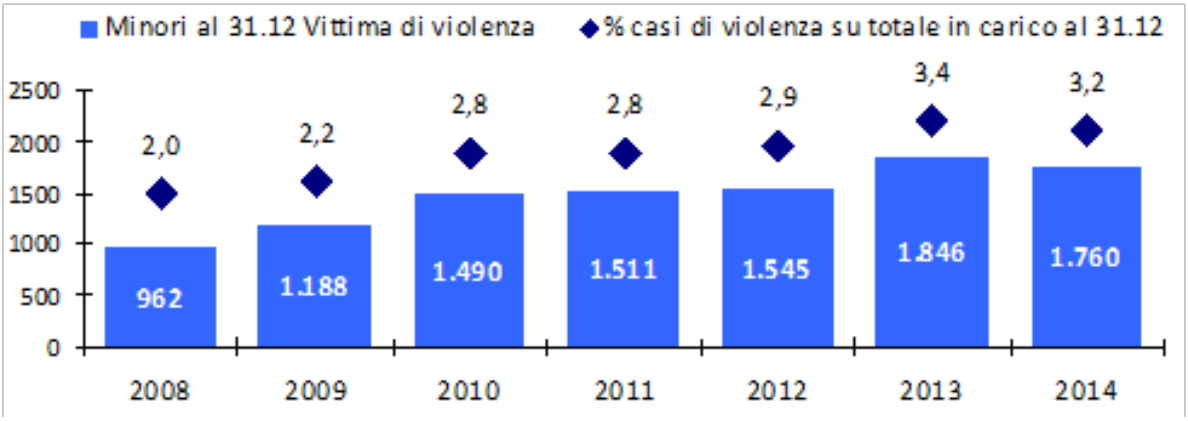

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori

Tab. 5 - Bambini e ragazzi in carico al 31.12.2014 con problematica "vittima di violenza" per ambito provinciale.
Valori assoluti, totale minori in carico ai servizi sociali al 31.12, % casi di violenza sul totale in carico, e casi in carico ogni 1.000 residenti minorenni

Ambito provinciale	Bambini e ragazzi Vittima di violenza in carico al 31.12	Bambini e ragazzi in carico ai servizi complessivam. al 31.12	% casi di violenza su totale in carico al 31.12	Minorenni residenti al 31.12.2014	Casi di violenza in carico al 31.12: tasso su 1.000 minorenni res. (PREVALENZA)
Piacenza	89	6.355	1,4	44.326	2,0
Parma	150	7.300	2,1	70.747	2,1
Reggio Emilia	306	7.008	4,4	95.770	3,2
Modena	364	8.603	4,2	119.559	3,0
Bologna *	308	11.231	2,7	156.222	2,0
Ferrara	88	3.728	2,4	47.354	1,9
Ravenna	161	5.449	3,0	60.726	2,7
Forlì-Cesena	213	3.055	7,0	63.911	3,3
Rimini	81	2.412	3,4	55.436	1,5
Totale	**1.760**	**55.141**	**3,2**	**714.051**	**2,5**

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati
**** I dati dell'Area Metropolitana di Bologna (esclusi il Comune di Bologna e l'ASP Imolese) sono riferiti al 2013***

Bambini e ragazzi in carico ai servizi sociali interessati da un provvedimento di affido al Servizio sociale, di tutela o di allontanamento dalla famiglia

Tab. 6 - Bambini e ragazzi in carico al 31.12.2014 (e cfr. con 2013) con disposizione di affidamento al servizio sociale per ambito provinciale.
% sul totale in carico al servizio sociale e tasso per 1.000 minori residenti

Ambito provinciale	Bambini e ragazzi affidati al serv. soc.		2014 - % sul totale in carico al s.s.	2014 - per 1.000 minorenni res.
	2013	2014		
Piacenza	481	480	7,6	10,8
Parma	545	593	8,1	8,4
Reggio Emilia	792	865	12,3	9,0
Modena	1069	1052	12,2	8,8
Bologna *	941	1359	12,1	8,7
Ferrara	482	474	12,7	10,0
Ravenna	594	578	10,6	9,5
Forlì-Cesena	519	559	18,3	8,7
Rimini	478	554	23,0	10,0
Totale	**5.901**	**6.514**	**11,8**	**9,1**

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori
**** I dati dell'Area Metropolitana di Bologna (esclusi il Comune di Bologna e l'ASP Imolese) sono riferiti al 2013***

Tab. 7 - Bambini e ragazzi in carico al 31.12.2014 (e cfr. con 2013) con disposizione di tutela per ambito provinciale.
% sul totale in carico al servizio sociale e tasso per 1.000 minori residenti

Ambito provinciale	Bambini e ragazzi in tutela		2014 - % sul totale in carico al s.s.	2014 - per 1.000 minorenni res.
	2013	2014		
Piacenza	158	199	3,1	4,5
Parma	95	97	1,3	1,4
Reggio Emilia	86	77	1,1	0,8
Modena	206	216	2,5	1,8
Bologna *	504	335	3,0	2,1
Ferrara	86	98	2,6	2,1
Ravenna	118	109	2,0	1,8
Forlì-Cesena	105	103	3,4	1,6
Rimini	78	103	4,3	1,9
Totale	**1.436**	**1.337**	**2,4**	**1,9**

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori
**** I dati dell'Area Metropolitana di Bologna (esclusi il Comune di Bologna e l'ASP Imolese) sono riferiti al 2013***

Tab. 8 - Bambini e ragazzi in carico al 31.12.2014 (e cfr. con 2013) con disposizione di allontanamento e collocazione in luogo protetto (disposto dal Tribunale) per ambito provinciale.
% sul totale in carico al servizio sociale e tasso per 1.000 minori residenti

Ambito provinciale	Bambini e ragazzi allontanati		2014 - % sul totale in carico al s.s.	2014 - per 1.000 minorenni res.
	2013	2014		
Piacenza	88	83	1,3	1,9
Parma	120	111	1,5	1,6
Reggio Emilia	196	185	2,6	1,9
Modena	257	259	3,0	2,2
Bologna *	187	139	1,2	0,9
Ferrara	116	110	3,0	2,3
Ravenna	118	106	1,9	1,7
Forlì-Cesena	110	117	3,8	1,8
Rimini	43	53	2,2	1,0
Totale	**1.235**	**1.163**	**2,1**	**1,6**

Fonte: flusso informativo SISAM-ER – dati 2014 provvisori
**** I dati dell'Area Metropolitana di Bologna (esclusi il Comune di Bologna e l'ASP Imolese) sono riferiti al 2013***

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9

Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 6 febbraio 2007, n. 1
L.R. 27 settembre 2011, n. 13

Sommario

Art. 1 Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 2 Funzioni

Art. 3 Tutela degli interessi diffusi

Art. 4 Tutela degli interessi e dai diritti individuali

Art. 5 Tutela e curatela

Art. 6 Rapporti con il difensore civico regionale

Art. 7 Nomina, requisiti ed incompatibilità

Art. 8 Elezione

Art. 9 Durata del mandato, rinuncia e decadenza

Art. 10 Indennità

Art. 11 Relazioni e pubblicità

Art. 12 Sede e struttura

Art. 13 Programmazione delle attività del Garante

Art. 14 Imputazione ed adempimenti di spesa

Art. 1 Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.
2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2 Funzioni

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
   a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
   b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
   c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;
   d) segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
   e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;
   f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
   g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;
   h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
   i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;
   l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;
   m) abrogata.

n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera p).

Art. 3 Tutela degli interessi diffusi

Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:

a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati;
b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;
c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;
d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;
e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell' articolo 10 della legge n. 241 del 1990.

Art. 4 Tutela degli interessi e dei diritti individuali

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:
   a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;
   b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;
   c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;
   d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176 del 1991;
   e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate da documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della legge n. 241 del 1990, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 5 Tutela e curatela

Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 6 Rapporti con il difensore civico regionale

Abrogato.

Art. 7 Nomina requisiti ed incompatibilità

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale, almeno quinquennale , in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.
2. Non sono eleggibili:
   a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;
   b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o dicategoria;
   b bis) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.
3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione da cui possa derivare un conflitto di interessi con l'incarico assunto.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo I, Capo II, inerente il procedimento di nomina, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.

Art. 8 Elezione

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto. Ciascun consigliere può avanzare una candidatura motivata e accompagnata dal relativo curriculum.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga detto quorum, l'elezione è rimandata alla seduta del giorno successivo. In questa seduta, dopo due votazioni, ove il candidato non raggiunga i due terzi dei voti assegnati il Garante viene eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 9 Durata del mandato, rinuncia e decadenza

1. Il Garante resta in carica per cinque anni e non può essere rieletto.
2. Alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo Garante.
3. abrogato.
4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.
5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione.
6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 10 Indennità

Al Garante è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari al 45 per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, nonché lo stesso trattamento di missione.

Art. 11 Relazioni e pubblicità

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 arzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, corredata da osservazioni,suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione del Garante entro due mesi dalla presentazione. Il Garante può riassumere in Aula le relazioni.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 12 Sede e struttura

1. Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 "Norme sul Difensore civico regionale.Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)", articolo che si applica integralmente.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori.

Art. 13 Programmazione delle attività del Garante

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, il Garante presenta all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Garante, esamina ed approva il programma. In conformità al programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa e da porre a disposizione del Garante.

3. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Garante ha autonomia gestionale e organizzativa.

4. Le determine e i provvedimenti di liquidazione attuativi del programma del Garante sono di competenza del dirigente di riferimento della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'articolo 16 bis della legge regionale n. 25 del 2003.

Art. 14 Imputazione ed adempimenti di spesa

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale

Rassegna stampa

Direttore: Andrea Cangini

il Resto del Carlino REGGIO

16-GEN-2015
da pag. 3

IL GARANTE REGIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

«Si apre uno scenario inquietante e inaspettato»

L'INTERESSAMENTO

«Mi sono prontamente attivato per avere notizie dall'autorità giudiziaria e dai Servizi dell'Unione Val d'Enza»

ALL'UFFICIO *del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza «non era giunta alcuna segnalazione su questo o sugli altri casi» e si tratta sicuramente di un «fatto strano» se è vero che «questo istituto è chiamato per legge a vigilare sul rispetto dei minori presenti nel territorio della regione».*

A dirlo è lo stesso garante, Luigi Fadiga, intervenendo sulla vicenda della quattordicenne reggiana venduta dalla madre a un amico imprenditore in cambio di un aiuto finanziario e poi diventata il centro di un giro di affari che avrebbe coinvolto decine di adulti. «Non posso che esprimere profondo sdegno per l'accaduto, questa notizia, se confermata anche nelle sue dimensioni, aprirebbe uno scenario inquietante e inaspettato per la nostra regione, solo in Val d'Enza sarebbero sei i casi di abuso su minori segnalati negli ultimi mesi».

Nel frattempo, «mi sono prontamente attivato per avere notizie sulla vicenda dall'Autorità giudiziaria e dai Servizi dell'Unione – spiega il garante – e di questa vicenda intendo discutere anche con il nuovo assessore regionale al Welfare per cercare di capire quali siano le reali dimensioni del fenomeno nel nostro territorio». Inoltre, annuncia, «non escludo di affrontare la questione anche nell'ambito del Tavolo con le autorità giudiziarie minorili, da tempo attivo presso il mio ufficio: il dramma di questa ragazza, costretta per lungo tempo a prostituirsi in cambio di denaro e che trovava normale ciò che normale non è, non può e non deve essere preso sotto gamba».

Secondo Fadiga «il messaggio che deve passare, ai vari livelli, è che le segnalazioni vanno fatte e che farlo non significa danneggiare il minore o la sua famiglia, ma attivare un percorso di aiuto». Infatti, rimarca, «il maltrattamento ai danni dei minori, come noto, è un fenomeno dalle molte sfaccettature, che resta in gran parte sommerso perché spesso avviene all'interno delle mura domestiche, e riconoscere e far emergere precocemente le situazioni di malessere diventa dunque fondamentale per un'efficace presa in carico».

Per il Garante, prosegue, «con la recente approvazione delle Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento e abuso, cui il mio ufficio ha collaborato, la Regione Emilia-Romagna sembra andare in questa direzione».

Una delle preoccupazioni maggiore di Fadiga è che «in questo scenario il grande assente è il corpo docente, e anche nella mia esperienza di magistrato sono pochissime le segnalazioni venute dal mondo della scuola», quando invece «è da lì che a mio avviso dovremmo ripartire, ad esempio, attraverso gli sportelli d'ascolto, che possono essere un ottimo modo per intercettare il disagio».

AUTORITÀ Luigi Fadiga

Quotidiano
Direttore: Stefano Scansani

la Nuova Ferrara

23-GEN-2015
da pag. 20

GAMBULAGA

"Il Sentiero dei Diritti" Al Verginese è visitabile la mostra

GAMBULAGA

Fino al 31 gennaio nella delizia del Verginese è visitabile la mostra "Il Sentiero dei Diritti" che nasce da un progetto dell'Istituto Comprensivo di Portomaggiore, finanziato dal garante regionale dell'infanzia e sostenuto dalla Regione, volto a promuovere la conoscenza dei diritti dei minori sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite dell'89. I piccoli cittadini e gli adulti hanno prodotto 42 pannelli dedicati agli articoli principali della Convenzione e realizzati con le tecniche espressive più vivaci.

Quotidiano

PRIMA PAGINA REGGIO

25-FEB-2015
da pag. 16

VIOLENZA TRA LE MURA DOMESTICHE

Minorenni abusati
Dieci vittime in Val d'Enza

Dieci casi di abusi sessuali intra-familiari su minori in Val d'Enza. Tutti già segnalati dai servizi sociali all'autorità giudiziaria. A renderlo noto è stato il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione, Luigi Fadiga.

A PAGINA 16

Abusi sessuali su minori, i casi salgono a dieci

VAL D'ENZA L'allarme lanciato dal Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza: «Tutte queste violenze sono avvenute in famiglia»

Fadiga: «Non c'è solo la 14enne. Le vittime sono state trasferite in strutture protette»

VAL D'ENZA

Dieci casi di abusi sessuali intra-familiari su minori nel territorio della Val d'Enza. Quello della 14enne che sarebbe stata costretta a prostituirsi dalla madre, ma anche altri nove, tutti già segnalati dai servizi sociali all'autorità giudiziaria che ha disposto misure di protezione per i minori coinvolti. A renderlo noto è stato il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione, Luigi Fadiga che si è attivato d'ufficio, che dopo il grave caso emerso a metà gennaio. Fadiga ha chiesto informazioni urgenti ai servizi territoriali della Val d'Enza e agli organi inquirenti per sapere se la storia fosse confermata. Ebbene, i dati sono arrivati, e tratteggiano uno scenario ancor più inquietante.

«Oltre a quello della ragazzina quattordicenne, altri nove casi di abusi sessuali intra-familiari su minori sono stati oggetto di doverosa e tempestiva segnalazione all'autorità giudiziaria da parte del medesimo Servizio sociale territoriale - scrive in una nota il Garante - e in tutti sono state decise misure di protezione sempre dall'Autorità giudiziari».

Si tratta di dieci casi nati «in un contesto sociale ed economico difficile, dove i rapporti familiari paiono sfilacciarsi, anche di fronte a precarietà e instabilità». Se è vero che spetta agli inquirenti accertare le responsabilità penali, per Fadiga occorre lavorare proprio sul contesto per capire le cause dell'accaduto. «Continuerò a seguire con la massima attenzione il fenomeno considerato nella sua globalità, riservandomi di sollecitare interventi di pari livello diretti a capire le motivazioni di quanto sta succedendo», ha detto il Fadiga.

Intanto, il Garante forse può già darsi da fare per risolvere una carenza emersa sul territorio, ovvero la mancanza delle equipe specialistiche di secondo livello, a cui la legge regionale in materia (del 2008) affida la gestione di situazioni che risultano più compromesse. «Su questo mi riservo di effettuare le segnalazioni e le raccomandazioni del caso agli organi regionali e locali competenti», ha spiegato Fadiga, che ha anche annunciato l'intenzione di denunciare all'Ordine i giornalisti che violano le norme poste a tutela dei minori vittime, resi talvolta riconoscibili negli articoli di giornale. «Sono preoccupato per le frequenti violazioni dell'articolo 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo nonchè delle norme della Carta di Treviso poste in essere da organi di stampa che pubblicano articoli dai quali è possibile identificare le vittime - denuncia il Garante - e anche informazioni riservate, come i diari di una delle ragazze coinvolte. Mi riservo di segnalare il fatto agli Ordini professionali, sollecitando l'intervento anche a livello disciplinare ove ne ricorrano i presupposti». Fadiga farà presente il problema anche al Corecom.

Direttore: Andrea Cangini
il Resto del Carlino REGGIO
12-MAR-2015
da pag. 15

IL PROBLEMA

In val d'Enza 13 minorenni vittime di violenze

AUDIZIONE IN COMMISSIONE

Il dato è stato confermato ieri dal garante regionale Fadiga «Non si etichetti l'area»

LUIGI Fadiga, Garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Emilia-Romagna, è stato ascoltato ieri dalla commissione Parità e diritti, presieduta da Roberta Mori, sui casi di abusi sui minori in Val D'Enza. Insieme a lui, il sindaco di Bibbiano, e assessore con delega alle Politiche sociali nell'Unione dei Comuni della Val D'Enza, Andrea Carletti, gli operatori dei servizi sociali del territorio e il professor Massimo Masi, responsabile del gruppo di lavoro regionale per le linee guida contro i maltrattamenti sui minori. Proprio Masi ha fatto proprio, e rilanciato, l'allarme di Fadiga sull'emersione del fenomeno: «Una stima probabile è che emerga solo un caso su cinque di violenza sui minori in Emilia-Romagna».

Il Garante ha riferito che «nel 2014 il mio Ufficio ha affrontato 202 pratiche, e a fronte di 68 bambini o ragazzi la cui vicenda è stata portata alla nostra attenzione dall'autorità giudiziaria, sono state solo tre le volte in cui a muoversi è stata la scuola, che pure è l'ambiente che più i minori frequentano: c'è un grosso problema di autoreferenzialità, pur in buona fede gli insegnanti sono convinti di poter dare risposte da soli ai problemi, ma ciò è impossibile per chiunque».

In Val D'Enza sono 13 i minorenni, di cui 12 italiani e uno di nazionalità straniera, chesono risultati vittime di violenza, «ma l'errore più grave sarebbe etichettare l'area, perché il fenomeno non è certo circoscritto, nel reggiano semmai c'è stato il coraggio di denunciare e intervenire» e ciò si deve anche «alla tempestività dei servizi sociali del territorio, che si sono attivati con l'autorità giudiziaria».

La prima volontà delle amministrazioni del territorio è «capire quali possano essere gli strumenti utili per migliorare la risposta a questi fenomeni da parte di una comunità che è rimasta sicuramente colpita, anche perchè è inutile negare che ci sia il rischio di vedere una intera zona etichettata- spiega Carletti-, quando invece, come sottolineato anche dal Garante, si sono rivelate decisive proprio la consapevolezza e il coraggio di parlare tra tutti i soggetti coinvolti». Roberta Mori annuncia a proposito l'intenzione di promuovere in val D'Enza un incontro pubblico della commissione, per ascoltare il territorio e condividere azioni di sistema.

Direttore: Andrea Cangini
il Resto del Carlino BOLOGNA
25-MAR-2015
da pag. 24

SAN LAZZARO

Psicologi e professionisti nelle scuole Arriva lo 'Sportello d'ascolto'

– SAN LAZZARO –

LA SCUOLA e il Comune di San Lazzaro sono attenti alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie tanto da far partire un progetto che prevede in tutti gli istituti spazi d'incontro gratuito: una rete di comunicazione che attiva professionisti, esperti e insegnati per gestire i possibili 'disagi' in tutte le forme. E' da qui che nascono gli 'Sportelli d'ascolto'. Un'iniziativa che ha riscosso il consenso di Luigi Fadiga, garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza: «L'esperienza di San Lazzaro – spiega il garante - rappresenta un punto di eccellenza e sperimentazione da proporre sicuramente in altri ambiti della regione. Questa amministrazione ha sempre mostrato particolare attenzione a simili problemi». Gli sportelli, infatti, puntano alla creazione di una rete capace di accompagnare il 'disagio giovanile' dalla scuola dell'infanzia alle superiori. «La promozione del benessere, inteso nella prospettiva del 'ben- divenire' – sottolinea Ivana Summa, presidente dell'Istituzione Sophia – costituisce una modalità d'intervento che si sta diffondendo come strategia di prevenzione e di contrasto al disagio». «Ogni individuo è una ricchezza – osserva il sindaco Isabella Conti – e l'obiettivo di questo servizio deve essere quello di facilitare l'incontro e l'interazione. Lo studente, così come il genitore e l'insegnante, deve sapere che ovunque volge lo sguardo verrà 'ascoltato'». Implementata su 18 ore settimanali, la rete degli sportelli opera sia nei due Istituti Comprensivi sia tramite lo Spazio d'ascolto territoriale. Maggiori informazioni su: www.sanlazzarosociale.it.

Angela Carusone

Il sindaco Conti con Luigi Fatiga e l'assessore Giorgio Archetti

Quotidiano

PRIMA PAGINA MODENA

16-APR-2015
da pag. 7

IMMIGRAZIONE La denuncia del Garante regionale

Minori stranieri senza tutori: solo 6 nomine a Modena e Bologna

I minori stranieri sono di fatto senza tutori. Troppo pochi quelli formati e troppo lenta la macchina per le designazioni, tanto che «spesso la tutela si conclude dopo pochi mesi dalla presa in carico per il raggiungimento della maggiore età». A sollevare il caso è il Garante regionale dei minori, Luigi Fadiga, che in una nota fa il punto della situazione a oltre un anno e mezzo dalla conclusione del corso di formazione per tutori volontari, organizzato dal suo ufficio, e in vista dell'avvio di due nuovi percorsi a Ferrara e Bologna. Il tutore volontario, spiega Fadiga, «è un supporto concreto per i minori stranieri accolti sul territorio nei loro percorsi di protezione, inserimento scolastico e sociale». Ma in questo momento «il numero di soggetti formati è certamente insufficiente per far fronte alle richieste». Inoltre le nomine vanno a rilento. Nel 2013 erano stati formati 25 tutori, ma ad oggi solo sei sono stati effettivamente nominati da parte dei Giudici tutelari di Bologna e Modena. Per questo, sostiene Fadiga, «serve una prospettiva in termini di continuità del rapporto e, quindi, la disponibilità a continuare anche dopo il compimento della maggiore età e senza poteri, altrimenti la cosa non ha senso». Nel 2014, su proposta del Garante, la Regione ha istituito l''elenco regionale degli aspiranti tutori volontari, prevedendo anche un piccolo rimborso spese a lavoro favore, tentando così di fare «un passo in avanti verso il loro riconoscimento».

L'aumento dei tutori volontari, secondo Fadiga, è dunque «un obiettivo da perseguire». Quindi è «estremamente positivo l'avvio di nuovi percorsi» di formazione sul territorio. Anche se i miglioramenti da fare, sostiene il Garante, sono ancora tanti.

Direttore: Pietro Caricato

Corriere Romagna di Ravenna Faenza-Lugo e Imola

23-APR-2015
da pag. 11

«Minori separati dai genitori» Il garante bacchetta Comune e Asp

Il pronunciamento arriva dopo l'esposto presentato dagli Avvocati di Strada sul caso del padre "respinto" pochi mesi fa dal dormitorio di via Torre

Madre e figlia erano ospiti dell'albergo sociale, mentre il padre è stato costretto a trovare un'altra soluzione

La replica Asp: «Ora c'è una stanza per ospitare almeno 4 uomini, non abbiamo mai vietato la frequenza»

RAVENNA. Il minore ha diritto a non essere separato dai suoi genitori. Questo sancisce l'articolo 9, 1 comma, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e proprio su questo principio il Garante per l'infanzia dell'Emilia Romagna bacchetta l'Asp e l'amministrazione di Ravenna, invitandoli «a elaborare interventi di sostegno ai nuclei familiari che garantiscano in via prioritaria il superiore interesse del minore, e in particolare il suo diritto a crescere con entrambi i genitori». Il pronunciamento del Garante giunge dopo la segnalazione/esposto, effettuata dallo sportello di Ravenna della onlus Avvocato di strada, di una famiglia con bambini residente a Ravenna e assistita dall'Asp nell'albergo sociale di via Torre. Secondo la ricostruzione degli avvocati di strada, un nucleo familiare composto da madre, padre e figlia, è stato diviso. Madre e figlia sono ospiti dell'albergo sociale, mentre il padre è stato costretto a trovare un'altra soluzione. La situazione precaria della famiglia ha origine nel 2012 quando il padre, un ingegnere meccanico, perde il lavoro. Nel luglio del 2014 la famiglia viene sfrattata per morosità e il 31 luglio viene collocata dall'Asp in un albergo. Il padre riesce solo a svolgere qualche lavoro temporaneo, mentre la madre ha un contratto a tempo determinato. La famiglia inizialmente non si divide e vive in una stanza d'albergo per la quale deve pagare 10 euro al giorno poiché l'Asp non si fa carico del padre. Il 20 gennaio scorso la famiglia viene chiamata dall'Asp che preannuncia che dal 29 gennaio la moglie e la bimba saranno collocate in un albergo sociale, mentre il marito dovrà trovarsi un'altra sistemazione. Il padre non può nemmeno entrare nell'albergo sociale. Dal 29 gennaio i tre non fanno più vita insieme "con gravissimo danno - dicono gli avvocati di strada - in primis dei più elementari diritti del minore".

«La speranza è che l'intervento del Garante faccia meditare l'Asp e rimediare agli errori - commenta l'avvocato Andrea Maestri che ha seguito il caso per la onlus -. Si tratta di una raccomandazione molto significativa, speriamo possa fornire una linea guida. A Ravenna ci sono altri casi del tutto simili a quello segnalato». «Viene confermata la fondatezza delle nostre motivate censure in ordine al mancato rispetto del più elementare diritto dei bambini - aggiunge la coordinatrice della onlus Emanuela Casadio -. Vigileremo perché le raccomandazioni del Garante trovino concreta operatività e attendiamo con fiducia una risposta anche dal sindaco e dal Prefetto ai quali anche era stato indirizzato l'esposto».La replica dell'Asp è affidata alla presidente Susanna Tassinari che spiega di avere inviato nelle scorse settimane una documentazione al Garante e che "non c'è alcuna intenzione di separare le famiglie. I papà possono frequentare la struttura ma non possono dormire nell'albergo sociale dove ci sono 26 posti disponibili e sono riservati a donne e bambini. Per i papà abbiamo allestito una stanza di 3-4 letti per la loro accoglienza».

Quotidiano

PRIMA PAGINA REGGIO

16-GIU-2015
da pag. 10
www.datastampa.it

IN BREVE

Diritti dell'infanzia

«C'è bisogno di semplicità e chiarezza sulle competenze, in mancanza di servizi specifici, per non rischiare di rimanere imbrigliati nelle reti: la frammentazione è uno degli ostacoli più forti nei rapporti tra servizi sociali, giustizia minorile e istituzioni». Dopo Parma e Piacenza a maggio, pochi giorni fa il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Luigi Fadiga, ha incontrato i servizi delle Province di Modena e Reggio Emilia per un aggiornamento sulla promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei due territori: in una ottica di area vista, in previsione del futuro riordino territoriale, il Garante intende visitare tutte le province dell'Emilia-Romagna. «Sono 56 gli enti gestori del territorio e 9 le tipologie di gestione: certo, coi Distretti diventeranno meno, scendendo fino a 38, ma i Tribunali ordinari sono comunque 9 e i problemi non si risolveranno, anzi andranno ad aumentare, se andrà in porto il progetto Orlando di istituzioni delle Sezioni famiglia presso i Tribunali ordinari in sostituzione egli attuali Tribunale per i Minorenni- ragiona Fadiga-. L'auspicio è che la soppressione delle Province trovi compensazione in nuove forme che sappiano tenere insieme i vari livelli».

Quotidiano

PRIMA PAGINA MODENA

16-GIU-2015
da pag. 7
www.datastampa.it

MINORI Il garante a Modena: «Casi complessi»

«Rapporti difficili tra i servizi sociali e le autorità giudiziarie»

A Modena e Reggio Emilia «c'è bisogno di semplicità e chiarezza sulle competenze, in mancanza di servizi specifici, per non rischiare di rimanere imbrigliati nelle reti: la frammentazione è uno degli ostacoli più forti nei rapporti tra servizi sociali, giustizia minorile e istituzioni». Dopo Parma e Piacenza a maggio, pochi giorni fa il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Luigi Fadiga, ha incontrato i servizi delle province di Modena e Reggio Emilia per un aggiornamento sulla promozione e protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nei due territori: in una ottica di area vista, in previsione del futuro riordino territoriale, il Garante intende visitare tutte le province dell'Emilia-Romagna.

«Sono 56 gli enti gestori del territorio e 9 le tipologie di gestione: certo, coi Distretti diventeranno meno, scendendo fino a 38, ma i Tribunali ordinari sono comunque 9 e i problemi non si risolveranno, anzi andranno ad aumentare, se andrà in porto il progetto Orlando di istituzioni delle Sezioni famiglia presso i Tribunali ordinari in sostituzione egli attuali Tribunale per i Minorenni - ragiona Fadiga -. Sarà garantita la specializzazione? Ci saranno ancora i giudici onorari? L'auspicio che la soppressione delle Province trovi compensazione in nuove forme che sappiano tenere insieme i vari livelli e tengano contro del preminente interesse dei minori».

Tra le problematiche emerse durante l'incontro, grazie agli interventi di chi è impegnato quotidianamente sul territorio, il Garante segnala in particolare a Modena i rapporti tra i servizi e le autorità giudiziarie minorili, la complessità dei casi, anche per il crescente livello di conflittualità da parte dei genitori, e, infine, la difficoltà di tenuta degli inserimenti in struttura; a Reggio Emilia, oltre al rapporto difficile con le autorità giudiziarie, Fadiga riferisce del debole investimento sulla prevenzione della violenza sui minori e le problematiche relative alla privacy che portano a resistenze nel condividere informazioni.

IN REGIONE 56 ENTI GESTORI Mentre i Tribunali ordinari sono 9

Quotidiano
Direttore: Giuliano Molossi

GAZZETTA DI PARMA

17-GIU-2015
da pag. 8
www.datastampa.it

CONVEGNO MINORI: LA SITUAZIONE A PARMA

Affidamento a rischio giuridico 10 casi in due anni

Ilaria Ferrari

Ricavare i numeri del fenomeno è assai difficile ma, all'incirca, a Parma si tratta di 10 casi ogni due anni. Un numero che può sembrare piccolo ma che dietro nasconde molto dolore per i protagonisti. Si tratta dell'affidamento a rischio giuridico, ovvero dell'accoglienza di minori presso famiglie desiderose di un'adozione ma che potrebbero vedersi togliere il «figlio» perché la legge ha deciso che deve rientrare nel nucleo d'origine. Il tema è stato oggetto di una ricerca realizzata per impulso dell'Assessorato alle Politiche sociali della Provincia di Parma grazie al Coordinamento provinciale per l'Adozione, l'affido e l'accoglienza e all'Università di Parma.

«Questa forma di affido è molto problematica – evidenzia Chiara Scivoletto, professore associato di Sociologia giuridica che ha curato la ricerca – perché i genitori accolgono un minore ben consapevoli del rischio che possa tornare alla famiglia originaria che può fare ricorso fino alla Cassazione. Queste procedure possono durare, in Emilia Romagna, anche tre anni con tutti i problemi connessi di affezionamento al bambino e del bambino che, nel frattempo, cresce e va tutelato. Queste situazioni impattano sui servizi che devono essere in grado di gestire, di trovare procedure corrette: serve quindi una dinamica di integrazione con la magistratura affinché si arrivi a strumenti di tutela efficaci per il minore».

«Il problema è collegare i tempi dei bambini con quelli delle procedure di adozione – aggiunge Ugo Pastore, procuratore capo presso il Tribunale per i minorenni di Bologna – E' necessario dare ai minori delle dimensioni affidabili, lenire i traumi legati al rientro nel nucleo d'origine. Oggi, purtroppo, prevalgono le esigenze degli adulti e, in nome del bene del bimbo, si tirano avanti le procedure costringendo dei giovani ad arrivare a 18 anni senza aver avuto una famiglia. L'affidamento a rischio giuridico rappresenta la maggior parte dei casi trattati».

Luigi Fadiga, garante per l'infanzia dell'Emilia Romagna, aggiunge che questa realtà è «necessaria ma delicata, da utilizzare solo quando indispensabile nell'interesse del bambino. E' delicata perché la situazione giuridica non è ancora definita e i ricorsi fino al terzo grado possono essere anche di lunga durata e serve quindi che le coppie abbiano una forte tenuta psicologica e un adeguato supporto sia da parte del tribunale che dei servizi».

All'incontro erano presenti anche Filippo Fritelli, presidente della Provincia, Laura Rossi, assessore comunale al Welfare, Paolo Volta, direttore delle attività socio sanitarie dell'azienda Usl e Maria Cristina Ossiprandi, prorettrice alla didattica dell'Università di Parma. ◆

Concerti in piazza Duomo
La polemica non si placa

Fondi per gli alluvionati, ultimo atto

Direttore: Pietro Caricato

Corriere Romagna Forli'-Cesena

24-GIU-2015
da pag. 35
www.datastampa.it

Longiano. La richiesta del gruppo d'opposizione "Aria Fresca" è stata respinta nel consiglio comunale di lunedì

Registro bigenitorialità bocciato

Pasini: «Ora lo proporremo in quello dell'Unione Rubicone e Mare»

LONGIANO. Il consiglio comunale lunedì sera ha bocciato la mozione per l'istituzione di un registro comunale della bigenitorialità. La proposta era stata presentata dal gruppo di minoranza "Aria fresca" lo scorso 9 aprile. Tra uno slittamento e l'altro la minoranza si aspettava un trattamento comunque di riguardo vista la particolare delicatezza e trasversalità dell'istanza.

Ma è stata rigettata dalla maggioranza: «Fra ogni sorta di scuse da parte del sindaco e dell'assessore Semproli – attacca il consigliere Giacomo Pasini –per la discussione al consiglio del 22 giugno non posso che esprimere la mia personale delusione per un'amministrazione che non vede mai al di là del proprio naso, restando ferma e immobile sui suoi passi per un eccesso di prudenza che caratterizza l'intero agire dell'amministrazione Battistini».

Poi entra nel merito della questione: «Nel caso di genitori separati e dove uno dei due (quasi sempre il padre) non risulta avere un contatto diretto con il figlio, quanto meno dal punto di vista delle comunicazioni amministrative che riguardano quest'ultimo, l'iscrizione nel registro in questione era volta proprio a superare quelle barriere che a causa di un cattivo rapporto fra gli adulti si possono creare fra figlio e genitore non convivente. Dispiace che l'assessore Semproli, citando, ma non fornendo, pareri assai discutibili del responsabile del settore affari sociali dell'Unione e del garante per l'infanzia, abbia accentuato esclusivamente gli aspetti controversi dell'istituzione del registro, in primis i profili di eventuale violazione della privacy, classico argomento a cui ricorre il politico-burocrate di turno; nulla ha riferito l'assessore viceversa circa la tutela del principio della bigenitorialità anche nell'ottica di una crescita più serena del minore, figlio di genitori separati».

Ma la battaglia di Aria Fresca non sembra finita qui: «A questo principio si sono ispirate amministrazioni assai più lungimiranti di quella di Longiano, come ad esempio quella di Cervia. E' per questo che è nostra intenzione ripresentare la medesima mozione anche in ambito Unione Rubicone e Mare sperando di trovare maggiore sensibilità sul punto da parte del consiglio».

Giorgio Magnani

Quotidiano Bologna
Direttore: Enrico Franco

CORRIERE DI BOLOGNA

17-LUG-2015
da pag. 7
www.datastampa.it

IN BREVE

IN REGIONE

Quattro minori sottratti dall'inizio dell'anno

Nel 2015 si contano già quattro casi di sottrazione di minori in regione, un preoccupante aumento per il Garante regionale dell'infanzia, Luigi Fadiga, che precisa come siano «coinvolti principalmente figli nati da coppie con almeno un genitore straniero, portati all'estero e lì trattenuti. Ma non mancano i casi di sottrazione "interna", a seguito di separazione, se uno dei genitori decide di trasferirsi col figlio in un'altra regione. La vera vittima è sempre, comunque il bimbo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano Bologna
Direttore: Giovanni Egidio

la Repubblica BOLOGNA

11-SET-2015
da pag. 7
www.datastampa.it

LA GIUSTIZIA UGO PASTORE

"Ma i minori aumentano e il disagio pure"

SONO 2572 i minori ospitati nelle comunità dell'Emilia Romagna, di cui la metà stranieri. Tra loro, ci sono ex bambini-soldato, vittime di violenza domestica e di sfruttamento sessuale, o semplicemente bimbi abbandonati. Questa la fotografia scattata dal libro bianco sulle strutture di accoglienza per minori in Emilia Romagna presentato ieri in Regione. «Il numero dei minori purtroppo è in costante aumento e questo denota l'aumento del malessere dal punto di vista sociale» spiega Ugo Pastore, procuratore regionale dei minori. A fare aumentare questa popolazione non sono solo i recenti sbarchi di profughi dal Nord Africa. «Il problema vero - ragiona Pastore - è però dare loro una prospettiva al raggiungimento della maggiore età, quando ogni sostegno viene meno. Ma è sempre più difficile, è difficile per i nostri figli essere autonomi a 18 anni, figuriamoci per un ragazzo che magari arriva già adolescente o precocemente "adultizzato" per esperienze violentissime». Ma, come detto, i numeri aumentano. Sui 2572 minori ospitati nelle strutture regionali infatti, la metà sono stranieri. In totale si tratta prevalentemente di maschi e ci arrivano o perchè in situazione di disagio famigliare (19,8%) o perchè stranieri non accompagnati (15,9%). Ci rimangono in media poco più di un anno (368 giorni): quasi un minore su due lascia la comunità senza autorizzazione. Bologna è di gran lunga la provincia che accoglie più minori: ne ha 1015. Una situazione che preoccupa la procura dei minori, che lancia un allarme anche sull'emergenza abitativa e sugli sgomberi di stabili occupati che si attendono nelle prossime settimane sotto le Torri. «Se ci sono dei minori dobbiamo essere avvertiti - avverte Pastore - altrimenti ci faremo sentire».

(s.b.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ugo Pastore, procuratore minori

Quotidiano Rimini
Direttore: Pietro Caricato

Corriere Romagna Rimini

11-SET-2015
da pag. 8
www.datastampa.it

Minori albanesi, assistenza a "peso d'oro"

Il caso sollevato dal Comune: ora sono una trentina, ma ne abbiamo avuti anche 50

RIMINI. Hanno un nome tecnico: *minori non accompagnati*. Si tratta di ragazzi *under diciotto*, stranieri e senza alcuno adulto che se ne prenda cura. Ovviamente fra Ausl e Comune esiste una rete di protezione ad hoc: assistenza, vitto, alloggio, educatori, scuola, assistenza. Nulla di strano, tutt'altro. Il vice sindaco Gloria Lisi, però, ha evidenziato una sorta di anomalia che fino a pochi mesi fa ha fatto lievitare i conti. Anche perchè «ogni ragazzo comporta un impegno di 100 euro al giorno».

Fra luglio 2014 e maggio 2015, si era verificato un picco di arrivi. «Adesso sono 30 e si tratta di ragazzi bisognosi, ma sono stati anche 50, in maggioranza dall'Albania». Il sospetto era alimentato dal fatto che «andavano direttamente al Colosseo (*Ausl*) e sapevano anche quale scuola frequentare». Il dubbio di un passa parola al limite dell'organizzazione, sorgeva spontaneo. «Abbiamo così segnalato la questione a questura, tribunale e Ausl. Sono stati attivati controlli incrociati, in modo da riuscire a contenere i flussi. Ora siamo a quota 30, la normalità. Esiste un Comune in Emilia che ha fatto causa all'Albania. Le cifre sono alte, in una piccola realtà bastano un paio di casi per mettere in crisi il bilancio»: per Rimini anche 1,5 milioni all'anno.

A proposito di scuola che inizia (*altro articolo in pagina*), il vice sindaco ha ricordato che i 435 profughi accolti nel riminese sono tutti adulti e maschi («non ci sono bambini»). Ce ne saranno invece all'interno delle «tre famiglie attese a Rimini nel giro di un paio di settimane: quei bambini andranno a scuola».

Giusto ieri sono stati resi pubblici i dati del "Libro bianco sulle strutture di accoglienza in regione" realizzato dall'ufficio del Garante regionale per l'infanzia. In Emilia Romagna i minori ospiti di una delle 348 strutture di accoglienza sono 2.572: si tratta prevalentemente di ragazzi (1.738 maschi e 834 femmine) e stranieri (52,49 per cento) che arrivano in comunità per una situazione di disagio familiare, abitativo o sociale (19,8 per cento) o perchè stranieri non accompagnati (15,9) e poi vi rimangono per poco più di un anno (398 giorni). Le comunità della provincia di Rimini accolgono (dati 2013) 214 ragazzi.

Il vicesindaco Gloria Lisi

Scuola, primo giorno per 19.192

Quotidiano Bologna
Direttore: Giovanni Egidio

la Repubblica BOLOGNA

18-SET-2015
da pag. 6
www.datastampa.it

Scuola, il provveditore e la morte della 16enne "Parlate agli psicologi"

Schiavone: "Siamo attrezzati ad affrontare il disagio In ogni istituto della città è presente un esperto"

«IN tutti gli istituti c'è lo sportello psicologico, la scuola bolognese è attrezzata e fa molto, da anni, per affrontare il disagio dei ragazzi». La scuola e il dramma di adolescenti che si tolgono la vita, come la sedicenne che al primo giorno di lezioni invece di presentarsi in classe si è gettata sotto un treno. Parla il direttore dell'ufficio scolastico provinciale Giovanni Schiavone. Non del caso specifico. Ma di come insegnanti e psicologi sono impegnati sul fronte del malessere dei ragazzi. «Sulla prevenzione tutti gli istituti hanno sportelli di ascolto. Poi ci sono i tanti progetti fatti con le associazioni». E l'intervento dello Spazio Giovani dell'Ausl, il team di psicologi di via Sant'Isaia: interventi nelle classi, progetti di educazione all'affettività e sui disturbi alimentari, formazione per i docenti. «Per mia esperienza, già dalla terza media i ragazzi, in particolare le ragazze che sono più mature, parlano, si aprono, usano gli sportelli di ascolto. E se non lo fanno in prima persona sono gli amici e le amiche a segnalare che si può essere aiutati. Si può fare di più? Credo che su questo versante a Bologna si faccia molto. E' chiaro che la scuola deve fare fronte a fragilità che aumentano, soprattutto negli adolescenti». Tante le iniziative. Al liceo Fermi, dopo che uno studente si è tolto la vita, 4 anni fa, è partito un corso per i docenti sulla prevenzione al suicidio. «Bisogna chiamare le cose con il loro nome, senza giudicare. E occorre prepararsi a capire il disagio e, semmai, a gestire il dopo - dice il preside Maurizio Lazzarini - Se accade, perchè purtroppo dobbiamo anche alzare le braccia davanti alla chimica del cervello, bisogna parlarne, dire ai ragazzi: vedete che dolore lascia una cosa così?». Intanto Luigi Fadiga, garante regionale dei minori, raccomanda di «tenere alta l'attenzione» sul bullismo nelle scuole.

(il. ve.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO

GIOVANNI SCHIAVONE
Dirigente dell'ufficio scolastico di Bologna

Quotidiano Reggio Emilia
Direttore: Paolo Cagnan

GAZZETTA DI REGGIO

19-SET-2015
da pag. 18
www.datastampa.it

IN BREVE

OGGI

Convegno sulle vaccinazioni

Oggi dalle 8.30 alle 14.00, nell'Aula Magna "Manodori" dell'Università (Via Allegri, 9 - Reggio Emilia), si terrà il convegno nazionale "Vaccinazioni. Tra scienza e comunicazione", organizzato da Azienda Usl in collaborazione con APeC (Associazione Pediatria di Comunità). Nella prima sessione, che avrà come moderatori Fausto Nicolini, direttore generale dell'Ausl di Reggio, e Alessandro Volta, pediatra di comunità dell'Ausl reggiana, si parlerà in particolare di coperture vaccinali nell'infanzia e adolescenza e dell'atteggiamento dei genitori italiani nei confronti dei vaccini.
La seconda sessione, moderata da Simona Di Mario, pediatra della Regione e membro del Direttivo di Apec, e Luigi Moscara, pediatra di Comunità di Correggio, tratterà in vece di "libertà individuale e protezione della comunità".
È stato invitato il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna, Luigi Fadiga, a tenere un intervento sul diritto del bambino alla salute.

Bici, un nuovo parcheggio sotto piazzale Marconi

Quotidiano Bologna
Direttore: Giovanni Egidio

la Repubblica BOLOGNA

27-SET-2015
da pag. 2
www.datastampa.it

ro un futuro chissà dove e come. Gli afgani sono i più piccoli, hanno dai 10 ai 14 anni: sotto le Due Torri sono in "transito", vogliono raggiungere i parenti in Francia e Germania. Poi ci sono i minori accolti grazie al primo Hub regionale aperto a Bologna per i profughi bambini: una struttura dedicata che li tutela appena sbarcano. Tra questi, anche quelli che scappano dai centri di accoglienza al Sud mettendosi sul primo treno: è la polizia ferroviaria a trovarli in stazione. Storie che si intrecciano, sempre diverse, mai semplici da ricostruire. Come quella della ragazza somala sbarcata con un neonato in braccio, partorito nel deserto: «Sono minorenne». A Bologna è stata curata, perchè ammalata, e sono stati rintracciati i parenti. Si è così scoperto che aveva 26 anni. Ora vive in comunità, ha chiesto asilo politico.

Da alcune settimane è ripreso l'arrivo di ragazzini albanesi, che le famiglie di origine fanno partire con l'idea di dare loro una opportunità di vita: studio e lavoro. «Gira la voce che a Bologna sei accolto e che si sta bene», spiegano le assistenti sociali. L'allarme sui minori albanesi soli era stato lanciato già mesi fa dall'assessore al Welfare Amelia Frascaroli. Da lì era partito un tavolo tecnico che ha portato ad una campagna in Albania per fermare gli anomali invii. Ha funzionato, ma solo per un po'. «Ora il flusso è ripartito. Occorre un nuovo stop», spiega l'assessore reduce da un incontro a Roma per un nuovo intervento. «La buona notizia invece è che i profughi minori finalmente entrano nel programma di protezione dei richiedenti asilo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PUNTO

I PROFUGHI
Sono 177 i minori stranieri non accompagnati assistiti l'anno scorso dai servizi sociali dell'Asp Città di Bologna. Gli arrivi sono in aumento, alla fine di quest'anno gli operatori prevedono un raddoppio rispetto all'anno precedente

GLI ITALIANI
L'Azienda per i servizi alla persona ha assistito lo scorso anno 448 minorenni di nazionalità italiana. Di questi 89 sono stati seguiti assieme alle loro mamme. Anche in questo caso, sottolinea il presidente Gianluca Borghi, si tratta di numeri significativi

GLI AFFIDI
Bologna è la città dell'Emilia-Romagna con il minor numero di affidi familiari. Nel 2014 sono stati 38 quelli avviati e 24 quelli conclusi. Gli affidamenti di minori stranieri senza genitori avviati lo scorso anno sono stati soltanto dieci

L'ACCOGLIENZA
L'ingresso del centro del Pratello per l'accoglienza dei minori

Quotidiano Bologna
Direttore: Giovanni Egidio

la Repubblica BOLOGNA

27-SET-2015
da pag. 2
www.datastampa.it

Minori stranieri soli l'allarme dei servizi "Sono raddoppiati"

> L'anno scorso erano 177. Il caso del bimbo al Marconi
> Inaugurata al Pratello la nuova sede Asp per accoglierli
> La direttrice Scoccati: le famiglie ci aiutino con l'affido

L'ULTIMO è arrivato tre giorni fa: un ragazzino siriano consegnato agli agenti all'aeroporto Marconi appena l'aereo è atterrato. Era solo. Chi era con lui, chi gli ha fatto prendere un volo per Bologna? Mistero. A rispondere intanto sono stati i servizi sociali che lo hanno accolto. Porte che ormai si aprono sempre più velocemente, al ritmo di un ragazzino senza genitori al giorno in arrivo. Una media preoccupante. Un flusso in crescita. L'anno scorso i minori stranieri non accompagnati presi in carico dai servizi sono stati 177. «Quest'anno prevediamo il raddoppio», lanciano l'allarme gli operatori.

VENTURI ALLE PAGINE II E III

Raddoppiati in un anno i minori stranieri soli È allarme dei servizi sociali

In media un arrivo al giorno. Il caso del bimbo siriano al Marconi Inaugurato col sindaco il nuovo centro dell'Asp in via del Pratello

ILARIA VENTURI

L'ULTIMO è arrivato tre giorni fa: un ragazzino siriano consegnato agli agenti all'aeroporto Marconi appena l'aereo è atterrato. Era solo. Chi era con lui, chi gli ha fatto prendere un volo per Bologna? Mistero. A rispondere intanto sono stati i servizi sociali che lo hanno accolto. Porte che ormai si aprono sempre più velocemente, al ritmo di un ragazzino senza genitori al giorno in arrivo. Una media preoccupante. Un flusso in crescita. L'anno scorso i minori stranieri non accompagnati presi in carico dai servizi sono stati 177. «Quest'anno prevediamo il raddoppio», lanciano l'allarme gli operatori.

I dati emergono dal report dell'Asp di Bologna che ieri ha inaugurato una sede unica del centro famiglie e dei servizi per i minori in via del Pratello, con Gianluca Borghi, amministratore dell'azienda per i servizi alla persona, il sindaco Virginio Merola e il garante per l'infanzia Luigi Fadiga. Sono stati 448 i minori italiani a rischio seguiti l'anno scorso, 89 assistiti con le loro madri. «Numeri che stanno diventando importanti, difficili da sostenere», osserva Borghi. Ed è il dato sugli stranieri senza famiglia in aumento a colpire. Moderni Oliver Twist, volto adolescente dell'esodo dei migranti e non solo. Ci sono quindicenni che partono in gruppo da paesi lontani come l'Afganistan e il Bangladesh. Viaggiatori della speranza, talvolta vittime della tratta di minori: i genitori pagano per dare lo-

Quotidiano Reggio Emilia
Direttore: Paolo Cagnan

GAZZETTA DI REGGIO

03-OTT-2015
da pag. 24
www.datastampa.it

GUASTALLA

Psicologia scolastica Un dibattito al teatro "Ruggeri"

GUASTALLA

Al teatro Ruggeri di Guastalla, martedì alle 15, si parlerà di psicologia scolastica. L'occasione è offerta dalla presentazione di una pubblicazione sugli sportelli di consulenza psicologica gestiti dall'associazione Pro.di.Gio. nei vari istituti scolastici del reggiano. Il testo "C'è un modo di ascoltare che è un modo di crescere" racconta di progettazioni su cui diversi enti hanno investito, un'esperienza che ha accompagnato l'evoluzione degli istituti scolastici e dei territori in cui è stata realizzata.

L'assessorato alla Scuola della Provincia di Reggio Emilia ha deciso di mettere a valore il patrimonio di conoscenze ed esperienze che si è costruito attorno questa realtà: quindici anni di lavoro hanno infatti permesso di raccogliere una ricca banca dati informatizzata rispetto all'utenza del servizio e alle modalità di gestione del tempo-lavoro delle figure professionali che hanno fatto crescere il progetto.

Interverranno Ilenia Malavasi (vicepresidente della Provincia), Bruna Zani (università di Bologna) e Luigi Fadiga (garante per l'infanzia e l'adolescenza per la Regione). Le conclusioni saranno a cura di Elisabetta Gualmini (vicepresidente della Regione).

Quotidiano Bologna
Direttore: Enrico Franco

CORRIERE DI BOLOGNA

20-NOV-2015
da pag. 9
www.datastampa.it

NOI BOLOGNESI

INFANZIA

Nidi chiusi a Modena

Forte solo del fatto di essere cittadino, marito, padre e nonno, oso chiedere: al garante regionale per l'infanzia, al difensore civico, al comitato regionale e provinciale dell'Unicef, alle confederazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e, in modo un po' corporativo,ai sindacati dei pensionati, alle associazioni dei genitori, all'Udi e all'associazione delle donne straniere, alle diverse comunità degli immigrati, alle personalità della cultura... Insomma, oso chiedere.

Nessuno ha niente da dire sul fatto che si stia andando verso la chiusura di alcuni importanti servizi per l'infanzia, come gli asili nidi, per i quali la nostra città è sempre stata considerata un'eccellenza? Nessuno ritiene che i servizi per l'infanzia siano il patrimonio storico della nostra città da proteggere e preservare?

È pur vero che il sindaco di Triva, cui è intitolato il nido da chiudere, l'assessore Liliano Famigli e il pedagogista Sergio Neri, ci hanno lasciato da molto tempo, ma noi siamo disposti a cancellare il loro lavoro e il loro impegno per l'infanzia della nostra città? In definitiva a Modena stanno ancora a cuore i suoi bambini?

Oppure, siccome i bambini non votano e non protestano, Modena non si preoccupa più di tanto della loro crescita e della loro educazione?

Se i genitori o i nonni che non possono portarli al nido decidessero di portare i bimbi da 3 mesi a 3 anni tutti in Municipio forse non sarebbe grande richiamo turistico.

L'invasione del Municipio da parte dei bambini armati solo dei loro pannolini però renderebbe evidente a tutti che i bambini esistono e vanno rispettati. Un a volta, ricordo, Modena era stata nominata la città dei bambini

Arturo Ghinelli, MODENA

Quotidiano Bologna - Forli' Cesena - Ravenna - Rimini
Direttore: Stefano Andrini
LA VOCE di Romagna
17-DIC-2015
da pag. 17
www.datastampa.it

RICERCA

Scuole "Investire sugli sportelli di ascolto per gli studenti"

Una scuola su due in Emilia-Romagna non ha uno sportello a cui i ragazzi possano confidare i loro problemi. Non solo: in appena un istituto su cinque si può ascoltare ciò che gli studenti hanno da dire senza il consenso dei genitori. A denunciare tutti i limiti degli sportelli d'ascolto per gli studenti è una ricerca realizzata da Bruna Zani, Cinzia Albanesi e Martina Stefanelli del Dipartimento di Psicologia dell'Università di Bologna e presentata ieri in assemblea legislativa. Intitolato "Ascoltiamo i minori" e promosso dal garante regionale dei minori Luigi Fadiga, il report ha riguardato in particolare l'attività degli sportelli nelle province di Forlì-Cesena e Parma. "Dati significativi emergono da questa ricerca, purtroppo non rassicuranti - spiega Fadiga in una nota - più della metà delle scuole interpellate sono prive di sportello di ascolto, e dove esso esiste, svolge spesso anche altre funzioni". "Scarso", inoltre, "è il numero di ore di apertura, e ancora più scarso il numero di ore riservato all'ascolto dei ragazzi". In più "l'accesso non è sufficientemente agevolato" e "la gestione" è "affidata a pedagogisti soltanto nel 6,7% dei casi, mentre è affidata a psicologi o ad insegnanti psicologi nell'93,4%". Infine, conclude il garante, "il dato più preoccupante: solamente nel 20% delle scuole i ragazzi possono essere ascoltati senza l'autorizzazione dei genitori: questa grave limitazione, fatta rilevare senza effetti da questo garante all'autorità di garanzia e per suo tramite all'ordine nazionale degli psicologi, impedisce ai ragazzi di confidarsi sui casi più delicati come le difficoltà relazionali con i genitori o i conviventi, e i casi di abuso fisico, psicologico e sessuale all'interno della famiglia".
Dalla ricerca risulta comunque che quasi 500 studenti delle medie di Forlì-Cesena e oltre 1.300 di Parma si sono rivolti allo sportello di ascolto nell'anno scolastico 2014-2015.

Quotidiano Bologna - Forli' Cesena - Ravenna - Rimini
Direttore: Stefano Andrini
LA VOCE di Romagna
20-DIC-2015
da pag. 27
www.datastampa.it

CESENA

Sono 800 i bimbi poveri

Nasce un "Osservatorio permanente sui bambini cesenati", per monitorare la condizione dell'infanzia, effettuare analisi statistiche, limitare discriminazioni.

A pagina 27

Nel Cesenate sono 800 i bambini poveri

CONVEGNO Nasce in città l'Osservatorio dei diritti dei minori: sarà un luogo partecipato di analisi e di tutela dell'infanzia

Dopo il confronto aperto e partecipato sui bambini e sui loro diritti, tenutosi in Biblioteca Malatestiana nella mattinata di ieri, l'Amministrazione comunale, insieme alle associazioni cesenati che lavorano per contrastare la povertà e tutelare l'infanzia, è pronta per sviluppare nuove attività. "La condizione di povertà di oltre 800 bambini in città – dichiarano il sindaco Paolo Lucchi e l'assessore ai servizi per le persone Simona Benedetti - non può lasciarci indifferenti. Durante il momento pubblico di riflessione su questo tema, abbiamo condiviso con i cittadini, con tanti enti ed associazioni, la necessità di pensare bene alla condizione dell'infanzia cesenate, con l'obiettivo di offrire a tutti i bambini le medesime opportunità di inclusione, di studio e di relazione sociale". "Per questo, ripercorrendo una tradizione consolidata nel nostro territorio, da cui negli anni passati è scaturita la struttura portante dell'attuale sistema dei servizi per le persone (anziani e disabili, ad esempio), abbiamo deciso di costituire un "Osservatorio permanente sui bambini cesenati", con l'obiettivo di monitorare la condizione dell'infanzia, effettuare comparazioni e analisi statistiche, intervenire per limitare differenze e discriminazioni.

"Abbiamo condiviso questa idea – proseguono il sindaco Lucchi e l'assessore Benedetti – con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Emilia-Romagna, che ci ha già assicurato la sua partecipazione attiva. Dell'Osservatorio, inoltre, dovranno fare parte i rappresentanti delle altre istituzioni pubbliche interessate (dalla scuola alla sanità), ma anche i rappresentanti del volontariato attivo in questo ambito e della società civile. Dovrà essere luogo di confronto continuativo e vivace, di elaborazione dei problemi e di individuazione di nuove risposte ai bisogni dei nostri bambini". Durante il convegno, il focus è stato acceso sulle differenze economiche e sociali che minano la partecipazione attiva di tutti i bambini alla vita di comunità e minacciano la crescita serena dei nostri piccoli più poveri. In particolare, oltre ai beni di prima necessità, si è centrata l'attenzione sulle limitazioni obbligate nello studio, nelle uscite e gite, nel praticare uno sport o suonare uno strumento. Per cercare di limitare queste condizioni di disagio, già dal 2016 il Comune interverrà con la messa a disposizione di un fondo finalizzato, dedicato ai bambini in carico ai servizi sociali, per permettere loro di praticare una disciplina sportiva.

Presentazione Arriva il primo"Osservatorio permanente sui bambini cesenati"

Attività di elaborazione testi e ricerca a cura di:
Francesca Baraghini
Emiliana Bertolini
Antonella Grazia
Francesco Rosetti

Progetto grafico ed impaginazione
Federica Grilli

Stampa a cura del Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna

Maggio 2016

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna
Servizio Diritti dei cittadini
Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna

Sito web:
www.assemblea.emr.it/garanti/attivita-e-servizi/infanzia